

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	27
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	28
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	29
GIUSTIZIA (II)	»	36
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	44
FINANZE (VI)	»	53
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	74
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	79
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	91
AFFARI SOCIALI (XII)	»	101
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	103
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	104

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i>	105
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	106
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	107
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	108
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	109
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	112

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Atto n. 149 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 3

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

Atto n. 149.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 1° aprile 2015.

Donatella FERRANTI *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio, alla quale il provvedimento è stato assegnato ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del

Regolamento, ha espresso i propri rilievi sul medesimo valutandolo favorevolmente.

Per quanto attiene al prosieguo dell'esame del provvedimento, dopo aver ricordato che il parere si sarebbe dovuto esprimere entro il 12 aprile scorso e che comunque la delega scade il 4 settembre 2015, comunica che il Governo ha dato la propria disponibilità ad attendere il parere che le Commissioni esprimeranno la prossima settimana.

Vittorio FERRARESI (M5S), osserva che le sanzioni contenute nello schema di decreto legislativo sono comminate – ad eccezione di eventuali monitoraggi *motu proprio* dell'Autorità sui trasporti sull'attuazione del Regolamento UE – a seguito di una valutazione positiva di un reclamo pervenuto, per cui è evidente che un punto decisivo per una corretta implementazione di un regolamento a tutela dei passeggeri più svantaggiati risiede proprio nella garanzia per questi ultimi di poter sporgere in maniera chiara e libera reclami sui disservizi causati dal vettore;

Dopo aver ricordato che l'articolo 16, comma 1, prevede che il vettore e l'operatore del terminale che non istituiscono e non dispongono di un sistema per il trat-

tamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti all'articolo 24 del regolamento siano soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2500 ad euro 25000, ritiene che l'importo minimo della sanzione appare troppo contenuto ed inefficace ai fini di una concreta deterrenza della norma, anche considerando che, nel caso del simile recente decreto legislativo in tema di trasporti ferroviari l'analoga sanzione pecuniaria viene configurata tra i 5000 e 20000 euro.

Conclude invitando i relatori ad inserire nella proposta di parere una osser-

vazione volta a chiedere che sia specificato che la sanzione minima di cui all'articolo 16, primo comma, del dlgs sia aumentata perlomeno di una volta e che, a maggior tutela del consumatore soggetto a disservizio, si espliciti che l'accesso al sistema per la ricezione ed il trattamento dei reclami sia, per il passeggero, totalmente gratuito.

Donatella FERRANTI *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	10

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Riga dal 4 al 6 marzo 2015 per la partecipazione alla Conferenza per il controllo parlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune e sulla politica di sicurezza e difesa comune	9
ALLEGATO 2 (<i>Relazione del deputato Massimo Artini</i>)	12

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 15.15.

Legge quadro missioni internazionali.

Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 aprile le Commissioni hanno convenuto di svolgere alcune audizioni informali per l'approfondimento di determinate questioni poste dal testo e che i

relatori ed il Governo si sono pertanto riservati di esprimere il parere sulle proposte emendative dopo le audizioni. Ricorda che le audizioni si sono svolte nella seduta del 16 aprile e che, in particolare, sono stati auditi il professor Antonio Papisca, il professor Marco Benvenuti e la dottoressa Luisa Del Turco.

Comunica che la deputata Vилlecco Calipari ha sottoscritto gli emendamenti Locatelli 1.15 e 2.2.

Comunica altresì che i relatori hanno presentato due nuove proposte emendative: l'articolo premissivo 01.50 e l'emendamento 1.50 (*vedi allegato 1*).

Avverte, infine, che il relatore per la IV Commissione, deputato Causin, è assente per concomitanti impegni istituzionali nell'ambito della Delegazione parlamentare presso la NATO, di cui è componente.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la III Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore Causin, ricorda quanto concordato dalle Commissioni riunite

nella seduta del 9 aprile scorso, in cui si è stabilito di procedere ad un ciclo di audizioni informali relativamente ai profili definitivi e ad ulteriori e limitate questioni sollevate da taluni emendamenti, per poi procedere alla espressione dei pareri sulle singole proposte emendative.

Alla luce di quanto emerso dalle audizioni svolte, i relatori hanno valutato opportuno presentare due emendamenti, il primo relativo all'ambito di applicazione e alla definizione di missione internazionale, il secondo sui profili autorizzatori.

Quanto all'articolo premissivo 01.50, esso è finalizzato a valorizzare il quadro normativo costituzionale e di diritto internazionale, al fine di dare il giusto risalto al fatto che le missioni internazionali si svolgono a precise condizioni sul piano della legittimità, che deve essere di diritto interno e di diritto internazionale.

Come è emerso dalle audizioni, si sarebbe potuto pretermettere tali riferimenti normativi senza con questo far venire meno questi fondamentali presupposti giuridici. Tuttavia appare opportuno che il provvedimento si apra con un deciso richiamo al quadro normativo entro cui si colloca l'intervento internazionale.

Il secondo comma di tale articolo premissivo accoglie l'emendamento del deputato Galli relativamente alla definizione di missione internazionale, senza peraltro produrre la conseguenza, prospettata dagli auditi, di lasciare zone franche scoperte dalla disciplina o di irrigidire lo strumento della legge-quadro rispetto all'evolversi delle prassi internazionali.

Passando all'emendamento 1.50, esso recepisce gli spunti offerti da alcuni emendamenti in merito al ruolo del Consiglio supremo di difesa, la cui convocazione è peraltro nelle facoltà dei soggetti istituzionali cui tale organo a rilevanza costituzionale fa capo. Il secondo comma di tale emendamento recepisce le indicazioni emerse nel corso delle audizioni in relazione alla necessità che il Parlamento autorizzi espressamente le missioni, in modo da scongiurare il rischio, da taluni paventato, di una interpretazione della norma del testo base nel senso che sa-

rebbe possibile per il Governo dare corso a missioni internazionali anche senza l'autorizzazione delle Camere.

Quanto alla proposta contenuta in alcuni emendamenti di elencare le tipologie di missione autorizzabili, si limita a fare presente che nel corso delle audizioni taluni auditi hanno sollevato perplessità in ordine all'opportunità di un tale elenco, che inevitabilmente, di fronte alla complessità degli scenari internazionali che si possono aprire, risulterebbe non esaustivo.

Passando al parere sugli emendamenti presentati, avverte che si esprimerà, anche a nome del relatore per la IV Commissione, soltanto su quelli riferiti ai primi tre articoli, lasciando da parte gli articoli aggiuntivi all'articolo 3, relativi al Comitato parlamentare di controllo, e gli emendamenti riferiti agli articoli successivi.

Quindi, alla luce di quanto fin qui detto, invita al ritiro dell'articolo premissivo 0.1.1 Carlo Galli. Invita altresì al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, degli emendamenti Duranti 1.1, Artini 1.2 e 1.3, Corda 1.4, Gianluca Pini 1.5 e 1.6, Corda 1.7, Scagliusi 1.8, Gianluca Pini 1.9, Frusone 1.10, Corda 1.11, Artini 1.12, Corda 1.13 e Scagliusi 1.14, la gran parte dei quali si riferisce alle limitazioni di diritto internazionale e costituzionale, alla definizione delle missioni autorizzabili e al procedimento di autorizzazione da parte delle Camere, vale a dire alle questioni sulle quali intervengono gli emendamenti dei relatori, dei quali raccomanda l'approvazione.

Quanto all'emendamento Locatelli 1.15, esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato, sostituendo le parole « la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali viene organizzata in ottemperanza alla risoluzione 1325 » con le seguenti « nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sono attuate iniziative volte a implementare la risoluzione 1325 »; e sopprimendo le parole « per la promozione delle donne nelle aree di conflitto ».

Passando agli emendamenti all'articolo 2, esprime parere contrario sull'emenda-

mento 2.1 Duranti e parere favorevole sull'emendamento 2.2 Locatelli, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti: «*Al comma 1, primo periodo, inserire, infine, le seguenti parole:* », anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne, all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per implementare la Risoluzione 1325 e successive e i Piani nazionali previsti per l'attuazione delle stesse ».

Quanto infine agli emendamenti all'articolo 3, esprime parere contrario sull'emendamento Duranti 3.1 e parere favorevole sull'emendamento Quartapelle 3.2, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti «*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* 1-bis. Gli importi del fondo di cui al comma 1 destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione dovranno essere spesi nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, e nel rispetto delle procedure di cui al Capo IV della legge 11 agosto 2014, n. 125 ».

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) riformula i suoi emendamenti 1.15 e 2.2 nei termini indicati dai relatori. Esprime invece rammarico per il mancato accoglimento, da parte dei relatori e del Governo, dell'emendamento Quartapelle 3.2 nella sua formulazione originale.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) riformula il suo emendamento 3.2 nei termini indicati dai relatori.

Carlo GALLI (PD) ritira il suo articolo premissivo 01.1.

Massimo ARTINI (Misto-AL), premesso di non voler ritirare i suoi emendamenti, esprime comunque apprezzamento per le proposte emendative dei relatori, che ritiene migliorative del testo. Quanto al

comma 2 dell'articolo premissivo 01.50 dei relatori, osserva che «*assetti* » è un anglicismo, anche se di uso corrente, e invita i relatori a valutare la possibilità di usare un altro termine.

Donatella DURANTI (SEL) ritiene che i due nuovi emendamenti dei relatori rappresentino un passo in avanti rispetto al testo base, anche che, tuttavia, lo sforzo fatto dai relatori non sia ancora sufficiente. Pertanto, premesso di non ritirare i propri emendamenti, preannuncia il voto contrario sugli emendamenti dei relatori 01.50 e 1.50.

Giudica, infatti, negativamente la decisione di non recepire completamente le indicazioni degli emendamenti del proprio gruppo che elencano la tipologia di missioni internazionali autorizzabili, ritenendo che l'ambiguità della formulazione del nuovo emendamento dei relatori consentirebbe di autorizzare anche molte missioni in ambito NATO le cui finalità non coincidono pienamente con quelle stabilite nell'ambito del diritto internazionale.

Infine, ribadisce che l'autorizzazione alle missioni deve, a giudizio del suo gruppo, essere concessa dal Parlamento attraverso un atto legislativo, e non con un mero atto di indirizzo.

Francesco MONACO (PD) chiede chiarimenti quanto al contenuto del secondo periodo del comma 1 dell'emendamento 1.50 dei relatori. Tale comma prevede che la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sia deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica e, al secondo periodo, che «*Ove se ne ravvisi la necessità, può essere convocato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Consiglio supremo di difesa* ».

Elio VITO, *presidente*, chiarisce che il secondo periodo richiamato dal deputato Monaco riprende pressoché alla lettera la formulazione dell'articolo 8, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, nell'in-

tento – come spiegato dal relatore – di recepire una indicazione contenuta in alcuni emendamenti.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la III Commissione*, rispondendo al deputato Artini, afferma di ritenere, nel testo del comma 2 dell'emendamento 01.50, il termine « assetti » preferibile perché ha un significato più ampio, oltre che consolidato nell'ambito della terminologia militare. Rivela, infatti, come non si possa neanche usare il termine « materiali », in quanto taluni di tali assetti hanno oggi natura immateriale, ad esempio alcuni ritrovati tecnologici.

Massimo ARTINI (Misto-AL) prospetta l'opportunità di uniformare il riferimento alle norme di diritto internazionale contenuto nell'articolo premissivo 01.50 dei relatori con la formulazione letterale del primo comma dell'articolo 10 della Costituzione, che parla di « norme del diritto internazionale generalmente riconosciute ».

In ogni caso, pur ritenendo che si sarebbe potuto fare di più, riconosce la bontà del lavoro svolto dai relatori, volto a sviluppare un ragionamento che coinvolge tutti i gruppi delle Commissioni e a migliorare la formulazione letterale del testo base, e preannuncia, quindi, il proprio voto favorevole sugli emendamenti dei relatori 01.50 e 1.50.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) ritiene che i due emendamenti 01.50 e 1.50 realizzino in effetti un miglioramento del testo base, ma che nondimeno non tengano abbastanza conto delle relazioni che sono state svolte nel corso delle audizioni. Il professor Marco Benvenuti, ad esempio, aveva chiarito come non è dato sovrapporre in modo pieno i dettami del diritto costituzionale con quelli del diritto internazionale. Dichiara quindi l'astensione del proprio gruppo dalla votazione sui due emendamenti dei relatori.

Mario MARAZZITI (PI-CD), in riferimento al comma 2 dell'emendamento

01.50 dei relatori, propone di limitare i richiami giuridici, facendo riferimento, in generale, al diritto costituzionale e a quello internazionale.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la III Commissione*, rispondendo al deputato Marazziti, osserva che l'opportunità di operare un articolato richiamo ai vincoli di diritto costituzionale è suggerita da diverse proposte emendative ed è stata confermata nelle audizioni informali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo premissivo 01.50 e l'emendamento 1.50 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Elio VITO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'articolo premissivo 01.50 e dell'emendamento 1.50 dei relatori, risultano preclusi gli emendamenti Duranti 1.1, Artini 1.2 e 1.3, Corda 1.4, Gianluca Pini 1.5 e 1.6, Corda 1.7, Scagliusi 1.8, Gianluca Pini 1.9, Frusone 1.10, Corda 1.11, Artini 1.12 e Scagliusi 1.14.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Corda 1.13 e approvano l'emendamento Locatelli 1.15 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Elio VITO, *presidente*, considerato che l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1 è concluso, che alle ore 16 sono previste votazioni in Assemblea e che l'ordine del giorno delle Commissioni di oggi prevede anche le comunicazioni sulla missione a Riga, propone di rinviare l'esame dei restanti emendamenti ad altra seduta.

Le Commissioni concordano.

Elio VITO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Elio VITO.

La seduta comincia alle 15.45.

Sulla missione svolta a Riga dal 4 al 6 marzo 2015 per la partecipazione alla Conferenza per il controllo parlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune e sulla politica di sicurezza e difesa comune.

Elio VITO, *presidente*, ricorda dal 4 al 6 marzo 2015 si è svolta a Riga, in Lettonia, la periodica riunione della Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), cui ha partecipato una delegazione rappresentativa delle Commissioni Affari esteri e Difesa della Camera e del Senato.

Dà quindi la parola al deputato Artini, vicepresidente della Commissione Difesa, che ha partecipato alla Conferenza come componente la delegazione, affinché riferisca su di essa.

Massimo ARTINI (Misto-AL) illustra sinteticamente i contenuti della relazione che consegna (*vedi allegato 2*), richiamando in primo luogo l'importante percorso compiuto dalla Conferenza interparlamentare, a partire dalle ultime riunioni di Vilnius,

di Roma e di Riga, quale istanza di confronto e di dialogo tra le commissioni di settore del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali.

Sottolinea in particolare il lavoro svolto su alcune tematiche, il contributo fornito dalla delegazione italiana che ha concorso ampiamente a determinare il testo delle Conclusioni della Conferenza, oggetto di un'ampia discussione con la delegazione del Parlamento europeo: la delegazione italiana ha portato ad una significativa riformulazione dei passaggi riguardanti la crisi nell'area del Mediterraneo, la gestione dei flussi migratori ed il riassetto dei raggruppamenti tattici.

Richiama inoltre la proposta, condivisa con la delegazione olandese, di predisporre una lettera, da inviare al Parlamento europeo ed alle assemblee parlamentari nazionali, per sollecitare una loro presa di posizione sul tema dei raggruppamenti tattici, in vista della prossima conferenza interparlamentare che si terrà a Città di Lussemburgo nel settembre prossimo. Sottolinea infine la rilevanza, ai fini di questo percorso, dell'imminente riunione interparlamentare che si terrà a Bruxelles il 5 maggio prossimo per iniziativa della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo.

Elio VITO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

Legge quadro missioni internazionali
(Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti,
C. 952 Garofani e C. 1959 Artini).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Ambito di applicazione).

1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 78 e 87, nono comma, della Costituzione, la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo stato di diritto dell'Unione europea, è consentita, nei termini di cui agli articoli successivi, a condizione che avvenga nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale.

2. Rientra nell'ambito di applicazione della presente legge l'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari.

01. 50. I relatori.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali).

1. La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove se ne ravvisi la necessità, può essere convocato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Consiglio supremo di difesa.

2. Le missioni deliberate ai sensi del comma 1 sono dal Governo comunicate alle Camere, che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, le autorizzano, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione. Nelle sue comunicazioni alle Camere, il Governo indica, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e l'ammontare delle risorse finanziarie stanziato a valere sul fondo di cui all'articolo 3.

3. Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche in caso di proroga di una missione internazionale oltre la durata inizialmente programmata ovvero in

caso di modifica di uno o più dei caratteri di una missione comunicati alle Camere ai sensi del comma 2.

1. 50. I relatori.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sono attuate iniziative volte a implementare la

Risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (2000) e le successive Risoluzioni UNSCR 1820 (2008), UNSCR 1888 (2009), UNSCR 1889 (2009), e UNSCR 1960 (2010), UNSCR 2106 (2013) e UNSCR 2122 (2013), e il Piano nazionale su Donne, pace e sicurezza 2014-2016 e successivi.

1. 15. *(nuova formulazione)* Locatelli, Malvezzi, Quartapelle Procopio, Vilecco Calipari.

ALLEGATO 2

Sulla missione svolta a Riga dal 4 al 6 marzo 2015 per la partecipazione alla Conferenza per il controllo parlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune e sulla politica di sicurezza e difesa comune.

RELAZIONE DEL DEPUTATO MASSIMO ARTINI

Una delegazione bicamerale ha preso parte a Riga, dal 4 al 6 marzo scorso, alla Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) nell'ambito del semestre lettone di presidenza del Consiglio dell'Unione europea.

Alla missione hanno preso parte, per la Camera, l'onorevole Massimo Artini, in qualità di Vicepresidente della Commissione difesa, e gli onorevoli Paolo Alli e Lia Quartapelle Procopio, quali membri della Commissione Affari esteri. Per il Senato hanno preso parte il Presidente della 3^a Commissione, sen. Pierferdinando Casini ed il Vicepresidente della stessa, senatore Peppe De Cristofaro.

Mercoledì 4 marzo si è svolta la riunione dei Presidenti dei Parlamenti dell'Europa meridionale, alla quale ha preso parte, in rappresentanza della delegazione italiana, l'onorevole Artini. Nel corso dei lavori, mentre il capo della delegazione spagnola, l'onorevole Vicente Ferrer Rosselló, ha puntato l'accento sulle necessità di approfondire nella successiva riunione della Conferenza interparlamentare la situazione in Algeria, l'onorevole Artini ha avanzato la proposta, successivamente integrata nelle conclusioni, di prevedere un'apposita sessione sul problema delle migrazioni nel Mediterraneo nel programma dei lavori della Conferenza interparlamentare di Città del Lussemburgo. La delegazione cipriota ha inoltre illustrato una proposta emendativa delle *Final Con-*

clusions, che esprime preoccupazione nei riguardi del progetto di costruzione di una centrale nucleare ad Akkuyu, nella Turchia meridionale, e dunque in prossimità dell'isola di Cipro ed invita la Commissione europea a sollevare tale questione nella prossima tornata del negoziato di adesione della Turchia all'UE. La proposta, sostenuta dalla delegazione italiana nei lavori della troika, è stata accolta ed è stata inserita nel documento finale.

Lo stesso giorno si è svolta la riunione della *troika* di presidenza, integrata dal Parlamento europeo: in rappresentanza del Parlamento italiano, che prendeva parte ai lavori avendo assicurato la presidenza nel semestre precedente, ha preso parte ai lavori l'onorevole Artini. La versione originaria della bozza delle Conclusioni, predisposte in larga parte dal Parlamento europeo e dal Parlamento lettone, è stata oggetto di numerose proposte emendative presentate dalla delegazione italiana e – dopo un serrato dibattito con l'onorevole Elmar Brok, capo della delegazione del Parlamento europeo – sono confluite nel documento finale, approvato al termine dei lavori della Conferenza per *consensus*.

Le principali proposte approvate hanno riguardato innanzitutto l'articolazione interna del documento che, rispetto al testo originario, si diffonde maggiormente sulla lotta al terrorismo internazionale e sulle aree di crisi del Mediterraneo riequilibrando la formulazione di partenza che

riservava uno spazio preponderante alle prospettive di riforma del Partenariato orientale ed alla crisi ucraina. A tali modifiche, sostenute dalla delegazione italiana, se ne aggiungono altre a carattere più puntuale, parimenti avanzate dalla delegazione italiana, tra le quali si segnala una più accurata puntualizzazione sul riassetto dei raggruppamenti tattici dell'UE che consolida i risultati conseguiti alla Conferenza interparlamentare di Roma e chiede all'Alta Rappresentante di esporre al prossimo Consiglio europeo di giugno alcune proposte in tal senso, alla luce delle risultanze della Conferenza.

Il 5 marzo, i lavori sono stati aperti dalla Presidente della *Saeima* lettone, l'onorevole Inara Murniece, che ha richiamato il nuovo ruolo attivo che i Parlamenti nazionali sono chiamati a svolgere in un quadro internazionale scosso da conflitti e da crisi. Ha inoltre condannato il ricorso alla cd. « guerra ibrida » da parte della Russia nella crisi ucraina e ha auspicato che gli Accordi di Minsk 2 portino ad una *de-escalation* del conflitto. La presidente ha concluso rivolgendo un invito all'Alta rappresentante per intensificare i contatti con i parlamenti nazionali.

Il Presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento lettone, l'onorevole Ojārs Ēriks Kalniņš, ha evidenziato che l'Unione europea, potenza a tutto raggio, « non è un'isola », ma deve confrontarsi con una serie di conflitti ai suoi confini che si riflettono sulla sua sicurezza interna. Sul partenariato orientale ha ribadito le posizioni dell'UE, sottolineando che l'idea di fondo non è scalfita dalla politica aggressiva di Mosca. Alla politica degli accordi di associazione va affiancata una politica di visti. Occorre al tempo confrontarsi la propaganda di guerra promossa dalla Russia anche attraverso una contro propaganda, mobilitando il Centro d'eccellenza per la comunicazione strategica di Riga della NATO (NATO STRatCom COE). Una delle maggiori priorità che l'UE deve affrontare oggi è la definizione di una nuova Strategia europea della sicurezza.

A parere dell'onorevole Kalniņš uno degli assi portanti di questa strategia deve essere il rafforzamento della cooperazione tra NATO ed UE, considerato che 22 degli Stati UE è parte anche dell'Alleanza atlantica. In tale prospettiva la dimensione parlamentare della cooperazione NATO-UE può offrire un'ottima opportunità per l'adozione di impegni costruttivi, poiché molti dei parlamentari che prendono parte a questa Conferenza sono membri dell'Assemblea parlamentare atlantica e quindi perfettamente consapevoli dell'esigenza di approfondire questa cooperazione. Operando assieme, NATO ed UE possono creare utili sinergie di contrasto alle minacce ibride, al terrorismo ed alla guerra dell'informazione (*information warfare*). Egli ha richiamato inoltre l'azione del NATO STRatCom COE che focalizza le proprie attività sui nuovi profili della guerra dell'informazione, che sta assumendo ora nuovi obiettivi di disinformazione nel campo degli interessi politici e sociali. Sul piano commerciale, dopo avere ricordato che l'accordo tra UE e Canada deve essere soltanto ratificato, sottolinea l'importanza storica del TTIP tra UE e Stati Uniti che porterà ad un forte rilancio delle economie delle due sponde dell'Atlantico e rafforzerà le nostre condivise responsabilità sullo scenario mondiale.

Il Presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo, onorevole Elmar Brok, ha ribadito fermamente il principio dell'integrità territoriale e della sovranità delle nazioni di fronte alle minacce rappresentate dall'espansionismo russo in Crimea ed ai confini orientali dell'Ucraina. Ha sottolineato altresì la piena validità delle sanzioni contro Mosca che adotta un'attitudine fondamentalista di fronte alle democrazie europee. Occorre altresì superare la scarsa coerenza della politica estera europea, con un'organica visione strategica. Ha respinto l'islamofobia mentre, per quanto attiene alla gestione dei flussi migratori, ha affermato che occorre evitare una discussione a compartimenti stagni né una terapia meramente sintomatica. Si dichiara favorevole al TTIP.

I lavori della prima sessione si sono incentrati sui progressi della Politica europea di vicinato: sono intervenuti Edgar Rinkēvičs, Ministro lettone degli affari esteri Lettonia, Carl Bildt, ex Primo Ministro e Ministro degli Affari esteri svedese, e Fathallah Sijilmassi, Segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo (UpM).

Il capo della diplomazia lettone ha illustrato le priorità di politica estera dell'UE nel semestre di presidenza lettone, sottolineando in particolare l'esigenza di raccordare meglio la Politica di vicinato che continua a strutturarsi su un versante orientale ed uno mediterraneo. Ha altresì esposto gli obiettivi che la Presidenza lettone intende perseguire attraverso il Vertice sul Partenariato orientale, programmato nella capitale lettone il 22 e 23 marzo, con la partecipazione dell'Armenia, dell'Azerbaijan, della Bielorussia, della Georgia, della Moldova e dell'Ucraina. La Politica di vicinato resta un impegno a lungo, soprattutto alla luce della difficile situazione economico-sociale che grava su tutta l'Europa.

In particolare, per quanto attiene al Partenariato orientale, ha auspicato un superamento del sistema dei visti per i Paesi che già rispettano le condizioni previste dall'UE. Sul versante della lotta antiterroristica ed anti-*Daesh*, occorre puntare su un più forte coordinamento tra le forze di intelligence e di polizia degli Stati UE e degli Stati destinatari della Politica di vicinato. La Politica di vicinato rappresenta oggi una grande sfida per l'UE, che necessita tuttavia di obiettivi chiari e di priorità nette, a partire da una disamina delle esigenze di sicurezze e di difesa che oggi caratterizzano l'UE.

Carl Bildt si è soffermato sul futuro delle politiche europee di vicinato, notando in primo luogo i due distinti approcci perseguiti dall'UE nei riguardi dei suoi vicini orientali (attraverso il Partenariato orientale) e meridionali (attraverso l'Unione per il Mediterraneo): il Partenariato è pienamente integrato nelle strutture istituzionali dell'UE laddove l'UpM venne ideata come una struttura a sé.

L'esperienza delle politiche di vicinato resta, a parere di Bildt, ancora fondamentalmente positiva, come dimostra il caso dell'accordo doganale sottoscritto nel 1958 tra la Spagna e la Comunità economica europea e l'intesa del 1995 tra la Comunità europea e la Turchia: in entrambi i casi i benefici per la crescita economica, sociale e politica dei due paesi sono stati rilevanti, come dimostra lo stesso processo di pace curdo semplicemente impensabile fino a pochi anni fa. In questa medesima prospettiva potranno operare i nuovi accordi inclusivi di aree di libero scambio (DCFTA) recentemente sottoscritti dall'UE con la Moldova, la Georgia e l'Ucraina.

Fathallah Sijilmassi ha richiamato preliminarmente il principio della contitolarità delle iniziative promosse nell'ambito dell'UpM che sta alla base della definizione di un'agenda comune, definita dagli Stati UE e da quelli della sponda meridionale del Mediterraneo. In questa ottica si collocano le recenti conferenze ministeriali sui temi principali della collaborazione euro-mediterranea che stanno portando ad una rivitalizzazione dell'UpM. Si tratta adesso di proseguire in questi sforzi ed agevolare un processo d'integrazione tra i diversi paesi del Maghreb che è l'area dei paesi meno integrata al mondo. L'anno 2015 riveste un'importanza cruciale per la Politica di vicinato verso gli Stati della sponda meridionale del Mediterraneo, per il ventesimo anniversario del Processo di Barcellona: si tratta ora di mantenere un approccio equilibrato tra la sicurezza e lo sviluppo, cogliendo le numerose opportunità economiche, interculturali che caratterizzano oggi quell'area. Le sole risposte alle sfide securitarie vanno ricercate nel processo di consolidamento economico e di promozione sociale.

Nel corso della sessione di domande e risposte, è emersa la consapevolezza di sagomare diversamente le esigenze ed i bisogni dei paesi destinatari della Politica di vicinato e differenziare conseguentemente l'approccio da parte dell'UE. Da parte dei rappresentanti baltici è stata richiamata l'esigenza di un forte impegno

da parte delle istituzioni dell'UE, a partire dal Vertice di Riga, per contenere e contrastare le minacce alla stabilità ed alla sicurezza di quell'area provenienti dalla Russia. Al tempo stesso alcuni parlamentari di Stati dell'Europa meridionale ha evidenziato come il caos libico rischi di disarticolare i fragili equilibri interni dell'Egitto, del Marocco e dell'Algeria, e che sia necessario consolidare questi paesi completando il processo di transizione.

I lavori della seconda sessione, dedicata alla cooperazione tra l'UE e l'Alleanza atlantica per fare fronte alle nuove sfide alla sicurezza sono stati introdotti da Ainars Latkovskis, Presidente della Commissione Difesa, affari interni e prevenzione della corruzione del Parlamento lettone.

La prima relazione è stata svolta dal Ministro della difesa lettone, Raimonds Vejonis, che ha sottolineato l'esigenza di una « collaborazione intelligente » tra NATO ed UE che può consentire un forte abbattimento dei costi della difesa per tutti gli Stati membri e che finora ha stentato a realizzarsi e che deve evitare ogni costosa duplicazione delle strutture. Per quanto attiene ai raggruppamenti tattici dell'UE ha stigmatizzato il fatto che sia mancata finora la volontà politica di impiegarli. Si è quindi soffermato sui profili della nuova « guerra ibrida » richiamando la piena vigenza degli articoli 4 e 5 del Trattato istitutivo dell'Alleanza atlantica anche di fronte a queste nuove minacce alla sicurezza.

Per quanto attiene alla Libia ha il Ministro lettone ha sottolineato l'esigenza di sostenere gli sforzi diplomatici in atto per pervenire alla creazione di un esecutivo di unità nazionale, mentre per la crisi ucraina, ha prospettato un inasprimento delle sanzioni a carico della Russia nel caso in cui Mosca non si attenga agli Accordi di Minsk 2.

Raimonds Vejonis ha inoltre richiamato l'esigenza di sincronizzare le esercitazioni svolte dalla NATO e dalla UE così come quella di promuovere consultazioni periodiche per i programmi di addestramento, sulla scorta dell'esperienza matu-

rata nel settore dei piani di sviluppo delle capacità, fortemente armonizzata tra NATO ed UE. Si tratta altresì di potenziare i momenti di raccordo anche in occasione del verificarsi di grandi crisi: l'esempio dell'emergenza ucraina è sicuramente positivo perché ha evidenziato un'efficiente « divisione del lavoro » tra UE e NATO

L'Ambasciatore Alexander Vershbow, Vice Segretario generale della NATO, nella sua relazione, ha ricordato come l'Alleanza atlantica e l'UE siano organizzazioni diverse che fondano i loro rapporti su una collaborazione leale e continuativa che si è andata rafforzando negli ultimi tempi soprattutto sotto il profilo tecnico. L'Alleanza atlantica chiede oggi all'UE una maggiore cooperazione, attraverso cicli di addestramento condivisi ed una maggiore armonizzazione nei piani di gestione delle situazioni di crisi. Resta altresì centrale il problema di una maggiore condivisione degli oneri della difesa da parte dei partner europei della NATO, anche attraverso un intelligente ricorso al *pooling and sharing*.

Sul piano delle grandi crisi internazionali in atto, il diplomatico statunitense ha sottolineato l'esigenza di una piena attuazione degli accordi di Kiev 2, unitamente alla necessità di definire una strategia di risposta alla « guerra ibrida » lanciata dalla Russia. Altri paesi confinanti con Mosca, come la Georgia e la Moldova devono essere sostenuti dall'UE con un pacchetto di misure che non può limitarsi alla sola assistenza militare.

Sul versante del Nord Africa e del Medio Oriente, l'Ambasciatore Alexander Vershbow ha ribadito l'impegno dell'Alleanza atlantica in Giordania, Iraq e Libia per proiettare stabilità anche al di là delle frontiere dell'Alleanza.

Da parte sua, l'Ambasciatore Maciej Popowski, Vice Segretario generale del SEAE, ha ribadito che il Trattato di Lisbona è una solida base per la cooperazione NATO-UEL che si è andata ulteriormente perfezionando sul terreno concreto dei rapporti tra Alto Rappresentante e Segretario generale dell'Alleanza atlantica.

La stessa percezione degli Stati Uniti nei riguardi della politica estera dell'UE si sta modificando in meglio, anche perché Washington apprezza la «divisione del lavoro» insita nel raccordo NATO-UE, in base al quale quest'ultima può intervenire in teatri di crisi dove l'Alleanza atlantica non può farlo, come ad esempio il Corno d'Africa. L'UE può svolgere altresì un ruolo essenziale nel *institutional building* in Ucraina, dalla riforma della polizia a quella del sistema giudiziario.

Il prossimo Consiglio europeo di giugno servirà a dare un importante segnale strategico alla Comunità internazionale, dimostrando la coerenza e l'unitarietà della comunità transatlantica, in un contesto di profondo cambiamento degli scenari internazionali che non potrà non riflettersi nella nuova strategia di sicurezza dell'UE.

Nel corso del dibattito è intervenuto l'onorevole Alli, anche nella sua veste di Vicepresidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, che ha evidenziato la rilevanza del rapporto di collaborazione tra la NATO e l'UE, anche al di là dei soli profili militari. L'Alleanza atlantica ha oggi sviluppato tutta una serie di capacità tecniche nel settore della lotta al terrorismo, alla pirateria internazionale ed alla criminalità informatica, oggi particolarmente utili per contrastare le minacce della «guerra ibrida». Al tempo stesso, attraverso i programmi di partenariato, la NATO associa tutta una serie di Stati dell'Asia centrale, del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale. Ha inoltre sottolineato l'esigenza di definire un Piano di risposta rapida anche per il versante meridionale della NATO. L'UE da parte sua non può più nascondersi dietro la potenza americana ma deve rafforzare la propria azione di politica estera e di difesa. Ciò implica una riflessione, che deve coinvolgere gli stessi Parlamenti nazionali, sulle spese per la difesa, che rappresentano una garanzia per un avvenire delle nostre società. Le crisi geopolitiche odierne possono costituire un'opportunità da cogliere per rispondere con misure adeguate alla domanda di sicurezza che proviene dai cittadini, rispetto alla quale passano in se-

condo piano anche le preoccupazioni per gli oneri finanziari connessi a questa strategia di sicurezza.

La discussione ha altresì fatto emergere la necessità di migliorare il quadro organizzativo dell'UE in materia di difesa e di sicurezza che registra ancora oggi l'assenza di un vero e proprio quartier generale, di una specifica tipologia di Consiglio dei ministri di settore, di un'apposita commissione permanente del Parlamento europeo e di un Commissario europeo di settore. È stata parimenti stigmatizzata da un lato la carenza di coordinamento tra l'azione della NATO e quella dell'UE che finisce per indebolire il ruolo internazionale giocato da queste due organizzazioni e, dall'altro, l'incapacità dell'UE di aprirsi alla collaborazione di partner non unionali alle difese europee, come la Turchia.

La sessione successiva si è incentrata sull'intervento di Federica Mogherini, Alta Rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, molto apprezzato dai parlamentari presenti. In primo luogo, ha richiamato il suo duplice ruolo di Vice Presidente e di Alta Rappresentante, che consente un più efficace coordinamento della proiezione internazionale dell'UE, attraverso il raccordo con gli altri Commissari europei competenti per alcuni profili dell'azione esterna dell'UE, come la politica commerciale. In un contesto globalizzato tale dimensione dell'azione internazionale assume una sua centralità come dimostrano le aspettative per il TTIP che ella valuta fondamentale per rinsaldare i legami transatlantici e per riequilibrare gli effetti dell'accordo transpacifico tra Stati Uniti e Cina.

Sul piano generale, l'Alta Rappresentante ha ribadito il suo netto rifiuto di una visione del quadro geopolitico attuale strutturato attorno allo «scontro di civiltà»: l'idea-guida dell'azione internazionale dell'UE è, al contrario, quella di un'alleanza di civiltà – che coinvolga anche le comunità islamiche – contro il terrorismo di matrice religiosa.

Con riferimento alla questione ucraina, l'Alta Rappresentante ha tenuto a precisare il ruolo-guida svolto dall'UE nel de-

finire il contenuto dei nuovi accordi di Minsk, che è poi stato finalizzato da Francia e Germania sulla base di un mandato fornito dal Consiglio europeo nei giorni precedenti. Si è poi detta fiduciosa che l'UE possa sostenere coerentemente la dinamica di attuazione degli Accordi di Minsk 2, sostenendo un approccio volto più a prevenire le crisi che a reprimerle. Resta centrale il monitoraggio del cessate il fuoco e la *de-escalation* militare, anche se già si profila l'esigenza di aumentare le risorse finanziarie, di proseguire nell'assistenza umanitaria da parte e di dare avvio concreto ai progetti d'*institutional building* in Ucraina per sostenere il processo di riforma istituzionale, secondo lo « spirito di Maidan ».

Per la crisi libica ha sottolineato l'esigenza di individuare un interlocutore credibile che sappia controllare l'emergenza dei flussi di profughi e di richiedenti asilo e che si vincoli al rispetto di alcune norme internazionali di base, quali quelle fissate dalla Convenzione di Ginevra del 1951: è una questione non solo umanitaria ma politica e di sicurezza che deve essere affrontata in sinergia con le leadership dei paesi mediorientali.

Per quanto attiene alla Russia, se è prematuro pensare ad un annullamento delle sanzioni e altrettanto è importante fare evolvere le relazioni tra l'UE e Mosca al di fuori di una logica di scontro che non è nel patrimonio genetico dell'UE anche attraverso la condivisione di alcune posizioni comuni di fronte ad alcune emergenze internazionali, come nel caso della lotta al terrorismo internazionale, o del *dossier* nucleare iraniano, rispetto al quale si è detta ottimista circa una soluzione positiva del percorso negoziale. Con riferimento a quest'area, l'Alta Rappresentante, ha affermato che occorre costruire un tessuto istituzionale per avviare un colloquio costruttivo, poiché al momento non esiste alcuna compagine statale libica. In vista del Vertice di Riga, ha sottolineato l'importanza di superare un approccio basato sulle sfere d'influenza.

Nel corso del dibattito seguito all'inter-

priorità della Politica estera e di sicurezza comune ai quali l'Alta Rappresentante ha replicato con estrema puntualità: alcuni dei quesiti hanno riguardato le iniziative a sostegno dell'Africa sub-sahariana, lo stato di avanzamento del percorso d'integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico rispetto a quelle fornite dalla Russia, l'avvio di nuove forme di cooperazione strutturata permanente, la definizione di una politica europea sulla gestione dei flussi migratori non basata esclusivamente su esigenze securitarie, sul negoziato del TTIP. L'onorevole Quartapelle Procopio, dopo avere espresso apprezzamento per le posizioni dell'Alta Rappresentante sulle prospettive di soluzione delle crisi nell'area mediterranea, ha richiamato l'esigenza di trovare una soluzione politica per la Libia, rafforzando le pressioni internazionali sulle fazioni in lotta ed ha chiesto delucidazioni in merito all'ipotesi di un embargo verso le coste libiche. L'onorevole Artini si è invece soffermato sul ruolo delle forze di reazione rapida dell'UE, chiedendo quali sviluppi possano avere i raggruppamenti tattici dell'UE.

I lavori sono poi proseguiti nell'ambito di gruppi di lavoro, cui la delegazione italiana ha autorevolmente contribuito, sulla scorta del forte contributo fornito durante gli incontri interparlamentari svoltisi durante il semestre italiano di presidenza, appena conclusosi.

Il primo gruppo di lavoro, dedicato all'imminente Vertice di Riga sul Partenariato orientale, è stato moderato da Lolita Čigāne, Presidente della Commissione Affari europei del Parlamento europeo ed ha avuto per *rapporteur*, Petras Auštrevičius, componente della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo. I tre relatori vi è stato il Vicepresidente della Commissione Affari esteri del *Sejm* polacco, Andrzej Gafażeski, insieme a Maciej Popowski, Vice Segretario generale del SEAE.

Nel corso dei lavori si è discusso sulla politica di vicinato come una delle priorità dell'azione esterna dell'UE: per un verso

ogni evoluzione del quadro politico dei paesi vicini può incidere sugli equilibri interni dell'Unione e dall'altro lato, gli Stati vicini possono dare un contributo positivo all'UE. Questa duplicità di valutazioni si riflette anche nel giudizio sul Partenariato orientale, a dieci anni dal suo avvio. Da un lato infatti non sono mancate valutazioni sostanzialmente positive di questo processo, a partire da una disamina positiva dei risultati raggiunti da alcuni Stati vicini sotto il profilo degli *standard* economici, sociali ed istituzionali, d'altro lato, alcuni parlamentari hanno espresso forti perplessità circa i tempi per la creazione di legami più stretti tra l'UE ed i suoi vicini orientali. Lo stesso contesto internazionale non sembra incoraggiare il processo di avvicinamento all'Europa di Paesi caratterizzati da una forte pressione della Russia e da profonde controversie territoriali.

Il secondo gruppo di lavoro ha esaminato le risposte europee all'instabilità ed alle minacce nel Nord Africa e nel Medio Oriente: Atis Lejins, componente della Commissione Affari esteri del Parlamento lettone, fondatore ed ex direttore dell'Istituto lettone degli affari internazionali ha coordinato il seminario, in cui Francis Zammit Dimech, componente della Commissione Affari esteri ed europei della Camera dei deputati maltese, ha svolto le funzioni di *rapporteur*. La sessione è consistita in presentazione di Guy-Michel Chauveau, membro della Commissione Affari esteri dell'Assemblea nazionale francese, di Pier Antonio Panzeri, componente della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo e Presidente della Delegazione per le relazioni con i Paesi del Maghreb e dell'Unione del Maghreb arabo, di Christian Berger, Direttore per l'Africa settentrionale, il Medio Oriente, la Penisola araba, l'Iran e l'Irak del SEAE e di Pēteris Veits, ricercatore dell'Istituto lettone degli affari internazionali. I lavori di questo seminario si sono concentrati sulle sfide poste all'UE ed alla Comunità internazionale dal *Daesh* sono rilevante sia sotto il profilo della sicurezza e della gestione dei flussi migratori che sotto

quello più prettamente geopolitico. Si è condivisa l'esigenza, in questa sede, di svolgere un gruppo di lavoro sulla questione dei flussi migratori nel Mediterraneo nella prossima riunione della Conferenza interparlamentare di settembre.

Il terzo gruppo di lavoro ha esaminato la questione della « guerra ibrida », come nuova sfida alla sicurezza europea: i lavori sono stati coordinati da Rihard Kols, Vicepresidente della Commissione Affari esteri della *Saeima* lettone, mentre Raimonds Bergmanis, Vicepresidente della Commissione Difesa, degli affari interni e della lotta contro la corruzione della medesima assemblea è stato il *rapporteur*. Gli interventi sono stati svolti da Ioan Mircea Pascu, Vicepresidente della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo, da Jānis Kārklis, Direttore del NATO Strategic Communications Centre of Excellence, dal Waldemar Gluzko, Vicedirettore generale del personale militare dell'UE del SEAE, da James Sherr, membro associato del Programma Russia/Eurasia del *Royal Institute of International Affairs* britannico (Chatam House), da Oleksiy Melnyk, Codirettore dei Programmi relazioni esterne e sicurezza internazionale del Centro di ricerca ucraino Razumkov e da Andis Kudors, Direttore esecutivo del Centro lettone di studi politici sull'Europa orientale. Il dibattito si è concentrato sui tratti caratterizzanti di questo strumento concettuale elaborato nell'ambito dell'Alleanza atlantica e sull'ipotesi che questa nuova tipologia possa essere inquadrata nell'ambito dell'articolo 5 del Trattato dell'Alleanza Atlantica. Ai lavori hanno preso parte l'onorevole Alli ed il senatore Casini, che ha espresso forti perplessità sulla concetto di « guerra ibrida » come strumento concettuale idoneo a decifrare la realtà dell'attuale *confrontation* politico-strategica internazionale.

Il quarto seminario, incentrato sul dispiegamento dei raggruppamenti tattici dell'UE è stato coordinato da Michael Gahler, componente della Sottocommissione Sicurezza e Difesa del Parlamento europeo ed ha avuto come *rapporteur* l'onorevole Massimo Artini. Sono intervenuti in questa sede Frank E. van Kappen,

Presidente della Commissione Affari esteri, difesa e cooperazione del Senato olandese, Ton van Loon, tenente generale (ris.) dell'Esercito olandese e Nora Vanaga, ricercatrice del Centro di ricerca strategica dell'Accademia nazionale della difesa lettone, che hanno fornito contributi qualificati per l'analisi di questa problematica. Nel corso della discussione sono intervenuti parlamentari tedeschi, francesi, britannici ed olandesi e segnatamente l'onorevole Yves Fromion, componente della Commissione Difesa dell'Assemblea nazionale francese, che ha inquadrato il tema dei raggruppamenti tattici dell'UE in quello più ampio della cooperazione strutturata permanente prevista dal Trattato di Lisbona e l'onorevole Angelien Eijsink, capo della delegazione olandese. L'onorevole Artini, nel suo intervento, ha sintetizzato l'articolato percorso di riflessione e di proposte sull'impiego dei raggruppamenti tattici svolto nelle ultime riunioni della Conferenza interparlamentare, soprattutto per impulso della delegazione italiana ed olandese.

Il Vicepresidente della Commissione Difesa della Camera ha poi avanzato alcune nuove soluzioni per un ripensamento complessivo ed una valorizzazione di questo modulo tattico, che sono state tutte successivamente trasposte nel documento finale. In particolare ha prospettato l'adozione di un concetto modulare per i raggruppamenti tattici funzionale ad un loro impiego come forza d'intervento rapido, per operazioni di stabilizzazione nei teatri

di crisi ed ha proposto che l'Alta Rappresentante presenti proprie proposte di riforma di questo strumento tattico al Consiglio europeo di giugno che tengano conto delle conclusioni adottate in proposito da questa Conferenza interparlamentare.

Inoltre, d'intesa con l'onorevole Eijsink, ha proposto l'invio di una missiva che solleciti, in vista della Conferenza interparlamentare che si terrà a Città del Lussemburgo a settembre, l'adozione, da parte dei Parlamenti degli Stati membri e del Parlamento europeo, di appositi atti d'indirizzo che fissino i prossimi passaggi del percorso di revisione dei raggruppamenti tattici dell'UE. La proposta è stata largamente condivisa dal gruppo di lavoro e verrà attuata per iniziativa della delegazione italiana.

Infine, nel corso del dibattito conclusivo sono intervenuti i *rapporteurs* dei quattro gruppi di lavoro (rispettivamente, gli onorevoli Austrevicius, Dimech, Begmamis ed Artini) e sono state adottate, per *consensus*, le Final Conclusions (riportate al termine di questa relazione), che delineano – tra l'altro – le tematiche sulle quali s'incentreranno i gruppi di lavoro della Conferenza di Città del Lussemburgo, quali la gestione funzionale dei flussi migratori e l'attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo di Riga di giugno in tema di riassetto dei raggruppamenti tattici dell'UE – così come proposto dalla delegazione italiana – nonché l'assetto delle missioni civili promosse dall'UE.

FINAL CONCLUSIONS

Interparliamentary Conference for the Common Foreign and Security Policy (CFSP) and the Common Security and Defence Policy (CSDP)

4 – 6 March, Riga

The Interparliamentary Conference,

Having regard to the decision of the Conference of Speakers of European Union Parliaments taken in April 2012 in Warsaw regarding the establishment and mandate of this Conference;

Having regard to Title II of Protocol I (and Article 9) of the Treaty of Lisbon regarding the promotion of effective and regular interparliamentary cooperation within the Union;

Cognisant of the new powers and instruments foreseen by the Treaty of Lisbon for the European Union (EU) institutions in the area of the foreign, security and defence policy; being aware that the new instruments create better opportunities for the EU to wield an international influence commensurate with its political and economic weight;

Conscious of the multi-layered decision-making process in the areas of the Common Foreign and Security Policy (CFSP) and the Common Security and Defence Policy (CSDP); aware that effective implementation of these policies must involve numerous policy actors at both the EU and national levels; conscious of the responsibility to engage in parliamentary scrutiny at the respective levels and advance interparliamentary cooperation in the areas of CFSP and CSDP;

Aware that the evolution of the international scenario has strengthened the role of the Parliaments as central actors of global decision making, with specific reference to conflicts and crises.

Highlights of the Common Foreign and Security Policy

1. Acknowledging that the crises in and around Europe have ended the illusion of guaranteed peace for Europe, expresses its utmost concern for the changed security-landscape from Ukraine to the Middle East and Africa; welcomes the commitment of the High Representative/Vice President (HRVP), on the basis of the mandate from the European Council of December 2013, to initiate as a matter of priority a process of strategic reflection of the EU's framework for the foreign and security policy in close consultation with the Member States and the parliaments of the EU; insists that this reflection should lead, following consultation with the European Parliament and National Parliaments, to a new European Security Strategy; remains convinced that the Interparliamentary Conference for the CFSP and the CSDP should contribute to this important strategic reflection.
2. Strongly condemns the murder of opposition leader Boris Nemtsov and calls for a clear commitment by the Russian Government to ensure a full, rapid and transparent international investigation of the crime.

Fight against International Terrorism and Regional Radicalisation

3. Strongly condemns the barbaric terrorist attacks in France, Denmark and other countries; expresses its deepest condolences to the relatives of the victims; emphasises that freedom of speech is an essential fundamental freedom embedded in the foundation of the EU and that attacks in Paris and Copenhagen are to be regarded as attacks on the fundamental values of the EU; strongly condemns any form of anti-Semitism and islamophobia; underlines the need for a unified EU stance and an effective and comprehensive preventive approach, more efficient use of the existing resources such as Europol, as well as enhanced cooperation between the Member States in the field of intelligence sharing to tackle the radicalisation and recruitment of EU citizens, as well as early identification and containment of foreign fighters and terrorists, according to the UNSC Resolution 2178 (2014).
4. Calls with urgency for renewed efforts, in particular through global partnership and in a close cooperation with Muslim countries in the region, to fight the self-proclaimed Islamic State of Iraq and the Levant (*Da'esh*) and various Al-Qaeda-affiliated terrorist organisations in the Middle East and Northern Africa (MENA).
5. Is concerned about the decreasing level of security in Syria, Iraq and Libya where, as a result of the civil wars and activity of the *Da'esh*, the humanitarian situation has deteriorated to a catastrophic level; emphasises that the expansion of the *Da'esh* has turned these countries into a safe haven for Islamic radicals, thus posing a threat to the entire MENA region, as well as significantly increasing terrorism and security risks for Europe; welcomes the recent military operations conducted by the international coalition, Iraqi army and Kurdish *peshmerga* fighters in Iraq and recognises their contribution to the international coalition; condemns the barbaric killing of the Coptic Christians in Libya and any form of persecution towards religious minorities by *Da'esh*, as well as the repeated acts of violence towards women; strongly condemns the destruction of cultural and archaeological heritage in Iraq and Syria, including targeted destruction of religious sites and objects; welcomes the Joint Communication by the Commission and the HRVP, containing elements regarding EU's regional strategy for Syria and Iraq, as well as the *Da'esh* threat, as an important step towards a fully shared and coordinated EU reaction.
6. Calls for an immediate and unconditional ceasefire in Libya; underlines that there is no military solution to the conflict and that the current multidimensional crisis must be resolved in the framework of an all-inclusive political dialogue by setting a roadmap on forming a unity government; welcomes the UN-facilitated political dialogue process started in Geneva; calls on international partners – the UN, the EU, the African Union and the League of Arab States – to ensure broader mutual coordination and to work with neighbouring countries with the aim to end proxy wars; notes with concern the growing rise of the radical jihadism in Libya; calls on all external parties to refrain from actions that might exacerbate current divisions and undermine Libya's democratic transition, to strictly respect the arms embargo and to fully support the UN-led dialogue process; calls for individually targeted sanctions against parties boycotting the UN-led talks; welcomes Egypt's efforts to protect Christians against violence motivated by religious prejudice.
7. Draws the attention of the EU and the international community to the escalation of violence by the terrorist group *Boko Haram* in Nigeria and categorically condemns the terrifying crimes against innocent civilians, as well as draws the attention to the recently increased activity of this terrorist group in the neighbouring countries, namely Cameroon, Chad and Niger; welcomes the recent initiative of the African Union to create the Multinational Joint Task Force to fight *Boko Haram* militants; in this context underlines its concern about the postponement of the elections in Nigeria; calls for the elections to be held as soon as possible and with a strong democratic participation and transparency.
8. Welcomes the initiative of the Latvian Presidency to address the issue of terrorism and foreign fighters during the informal meeting of Ministers of Justice and Home Affairs in Riga on 29 and 30 January 2015, where the ministers concluded that the threats to EU's internal security should be addressed in the framework of the European Agenda on Security, e.g., strengthening efforts on prevention of radicalisation,

particularly in social media, sharing information on terrorism prevention within the EU and strengthening judicial cooperation in the fight against the terrorism.

9. Calls on the governments and societies of EU Member States to remain united and to prevent accusation and stigmatisation of particular religious groups, thus to hinder terrorists from attaining their goal of intimidating and dividing Europeans.

Situation in Ukraine

10. Reaffirms unwavering support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine; unequivocally condemns the occupation and annexation of Crimea by Russia, which has violated the UN Charter, international law and its own commitments, including the ones under the Helsinki Final Act of the OSCE and the 1994 Budapest Memorandum on Security Assurances to Ukraine; reaffirms the respective European Council Conclusions underlining the importance of the EU in pursuing a policy of non-recognition regarding the illegal annexation of Crimea and Sevastopol; expresses great concern for deteriorating situation with regard to human rights and freedom of expression, as well as the continuing persecution and intimidation of the Crimean Tatar and Ukrainian community.
11. Condemns the hybrid warfare conducted by Russia in the Eastern regions of Ukraine and notes the evidence of a continued support given to the separatists by Russia.
12. Calls for full implementation of the Agreements reached in Minsk that in particular provide for a ceasefire, an exchange of prisoners and withdrawal of heavy weapons; is concerned by the continuing violations of the ceasefire and urges an immediate cessation of all military activities; calls on Russia to take real steps towards de-escalating the crisis in the Eastern Ukraine and to abide by the Minsk Agreements, which, inter alia, provide for a complete ceasefire and withdrawal of heavy weapons, as well as cessation of the transfer of weapons and armed combatants across the border from Russia to Ukraine, withdrawal of Russian armed forces and mercenaries from the territory of Ukraine, setting up a permanent monitoring of the Ukraine-Russia border by the OSCE Special Monitoring Mission, restoring to Ukrainian authorities a full control over Ukraine's border with Russia, freeing all hostages and illegally detained persons, such as pilot Nadia Savchenko, as well as the restoration of Ukraine's control over its whole territory, including Crimea.
13. Welcomes the decision of the extraordinary EU Foreign Affairs Council of 29 January 2015 to extend sanctions to persons and entities threatening or undermining Ukraine's sovereignty and territorial integrity; indicates that the decision of the EU to ease, lift or increase sanctions imposed against Russia will directly depend on the implementation by Russia of its commitments under the Minsk Agreements; in the case of any further Russian actions destabilising Ukraine, invites the European Council to take further restrictive measures and broaden their scope; in this regard notes that further preparatory work has to be undertaken by the Commission and the EEAS on any appropriate action.
14. Emphasises that a sustainable and peaceful solution to the conflict in Donetsk and Luhansk regions in Ukraine can be achieved only by political means and diplomatic negotiations; notes the need to keep the channels of communication with Russia open; acknowledges that these relations shall be based on the respect for international law.
15. In view of the new threats posed by the massive and comprehensive propaganda of Russia, expresses support for developing a common EU communication strategy which would enable the EU to effectively counter disinformation campaigns carried out in such an information war; welcomes the decision of the extraordinary EU Foreign Affairs Council of 29 January 2015 to task the HRVP to step up efforts, in cooperation with Member States and EU institutions, to further improve strategic communication in support of EU policies and to explore options for the establishment of a dedicated communication team to lead these actions.

16. Encourages Ukraine to maintain a strong focus and make progresses on the key reform areas by further stabilising the political, economic, social, judicial and financial situation in the country, in particular by implementing constitutional reform and fighting corruption; emphasises the key role played by the EU in supporting the Ukrainian reform efforts, including by financial and technical means.

European Neighbourhood

17. Underscores that both the Eastern and Southern dimension of the EU Neighbourhood Policy are equally important and should be supported without an unnecessary competition between them; recognises that, in the light of the new political and military challenges in both principal bordering regions, the EU has to substantially revise its policy towards its neighbourhood by, *inter alia*, placing a greater emphasis on establishing closer cooperation with inhabitants and civic society.

Eastern Partnership: Towards the Riga Summit

18. Reiterates the decisive strategic role of the Eastern Partnership policy in supporting security, stability, economic and social development, the rule of law and democracy in the EU's neighbourhood; emphasises that, despite regional challenges, the Eastern Partnership remains a top priority in EU's foreign policy; points out that the Eastern Partnership must continue to serve as a joint political platform which offers differentiated approaches to the partnership countries according to their individual aspirations in relations with the EU, also by acknowledging the European perspective, and that in accordance with Article 49 of the TEU any European country may apply to become member of the EU provided it adheres to the Copenhagen criteria and principles of democracy, respect for fundamental freedoms and human rights; notes the necessity to help modernise democratic governance, strengthen the rule of law, reform public administration and undertake economic reforms in all the partner countries.
19. Expects the Eastern Partnership Summit in Riga on 21 – 22 May 2015 to provide a good opportunity to take stock of what has been achieved since the Vilnius Summit and, whilst reconfirming commitment to the Eastern Partnership policy, its further development and deepening, highlights the need to assess the progress in implementing the Association Agreements during the Riga Summit; and therefore encourages National Parliaments to finalise the ratification of the EU Association Agreements with Ukraine, Georgia and Moldova before the Riga Summit.
20. Calls on the Riga Summit to provide strong and motivating political support for the most ambitious partner countries that have achieved the greatest progress in their reform process by acknowledging their European perspective and offering them a new deepened cooperation opportunities with the EU, based on a differentiated approach; also urges adoption of an individualised approach to the EU's bilateral relations with partner countries that have chosen a less ambitious level of cooperation.
21. Notes that progress in the mobility area with the Eastern Partnership countries is one of the deliverables expected by the partner countries from the Riga Summit; hopes that the second stage of the Visa Liberalisation Action Plan with Georgia and Ukraine will be completed, and that the possibility to sign the Visa Facilitation and Readmission Agreement and the Mobility Partnership with Belarus and to achieve progress towards visa liberalisation with Armenia and Azerbaijan will be successfully used until the Summit.

Southern Neighbourhood: The situation in the Mediterranean and the Middle East

22. Highlights the utmost importance of the MENA region, which, due to its geographic and cultural proximity to the EU, has a direct impact on the EU Member States in the event of any conflicts or instability; underlines the increasing spread of the irregular migration and human trafficking in the Mediterranean region, which not only poses a threat to the security of the external borders of the EU, but also claims countless victims; expresses its deepest condolences for the victims of sea tragedies; takes note of the Commission's decision to

- extend the European initiative "Operation Triton" until December 2015; underlines the necessity for a more functional management of migration flows, while urgently addressing current humanitarian emergency, sea rescue operations and refugees in a coordinated manner; decides to follow-up on migration issues at a workshop in Luxembourg.
23. Emphasises that, in light of the increasing security threats within the region, the Neighbourhood Policy must be capable of providing an effective, united and sustainable support to its neighbours on the South of the Mediterranean by focusing on providing assistance in forming a democratic system of governance, developing a civic society and fostering people-to-people contacts.
 24. Commends the Union for the Mediterranean as the most efficient and multifaceted cooperation forum in the region, aimed at promoting regional cohesion and integration between the EU and Southern Mediterranean countries.
 25. Concurs with the Conclusions of the Foreign Affairs Council of 19 January 2015 on Tunisia welcoming the successful and peaceful democratic path Tunisia has taken, as well as congratulating Tunisia on its presidential and parliamentary elections; notes that the democratic transition in Tunisia is becoming an example for the entire region; calls for the development of a comprehensive political and economic cooperation and a support plan to consolidate Tunisia's new-born democracy.
 26. Expresses hope that parliamentary elections in Egypt scheduled for March and April 2015 will proceed in accordance with the general democratic principles, ensuring freedom of expression and assembly with due consideration for the position and participation of women, and will be a significant step towards reunifying society; considers the recent decision of Egyptian President to attend a Coptic Christmas service for the first time in history of the state as a positive signal for the social reconciliation which should be extended to all other faiths; calls on Egypt to refrain from executing imposed death penalties and imposing new ones.
 27. Expresses concern about the deteriorating security situation in Yemen resulting from the offensive of *Houthi* rebels which has provoked the resignation of the President of Yemen, the Yemeni Prime Minister and his Cabinet; encourages and supports a peaceful transition in Yemen.
 28. Expresses deep concern about the humanitarian situation in Gaza and tensions on Israeli borders that highlight the need for urgent resumption of credible peace negotiations; underlines that there is no alternative for a two-state solution to be reached through direct peace negotiations, and considers the EP Resolution of 17 December 2014 on Palestinian statehood an important step in this direction; emphasises that all parties, including regional actors, should work towards this aim and help to achieve a sustainable solution in the Middle East Peace Process.
 29. Condemns the brutal violence used by the Assad regime against Syrian citizens, and calls for stepping-up the pressure to bring about a genuine political transition in Syria, including by increasing support to the moderate Syrian opposition; welcomes the efforts of the UN Special Envoy to achieve a strategic de-escalation of violence.
 30. Considering that environmental threats can also cause important security challenges, follows with concern Turkey's intention to develop a nuclear plant in Akkuyu - a highly seismic region on its Southern Mediterranean coast; invites the European Commission to raise the issue in the next round of the pre-accession talks with Turkey.

Common Security and Defence Policy: Towards the June 2015 European Council

31. Stresses that the CFSP and the future revised European Security Strategy can be fully effective only if they are underpinned by a credible Common Security and Defence Policy, as well as timely, effective and full implementation of the Conclusions of the European Council on Defence of December 2013; in this respect welcomes the commitment of the new HRVP, in her capacity as the Head of the European Defence Agency,

- to make this a key priority during her tenure; recalls its determination to follow closely the progress in this area and calls for tangible results ahead of the next European Council dedicated to this topic in June 2015; reiterates that an annual meeting of the European Council on this topic, as well as regular meetings of the Council on Defence, could further support progress in this area.
32. Supports the HRVP's ambition to review the European Security Strategy (2003), which, along with the European Parliament and the National Parliaments, should broadly involve wider foreign and security policy community participation; underlines the need to redefine the role and security interests of the EU in the constantly evolving security environment by taking into account the recent threats posed by radical movements and break-down of the rule-based international order, as well as the level of ambition for further development of the CSDP, *inter alia*, in developing the defence capabilities.
 33. Recalls, after the European Council of December 2013, that the EU with its CSDP and other instruments has a strong role to play through its unique comprehensive approach to preventing and managing conflicts and their causes; stresses the importance of enabling the EU to assume increased responsibilities as a security provider at the international level and in particular in its neighbourhood, thereby also enhancing its own security and its role as a strategic global actor; emphasises the importance of cooperation between the EU and its partners, in particular the UN, NATO, the OSCE and the African Union, as well as strategic partners and partner countries in its neighbourhood, with due respect to the institutional framework and decision-making autonomy of the EU.
 34. Emphasises the need to continue to strengthen EU-NATO cooperation and coordination, especially in defence capability development and synchronising military exercises; notes that the Transatlantic cooperation has geopolitical importance with a great potential to strengthen European security as the Member States of both organisations are facing new security challenges; in view of the fact that most Member States maintain armed forces that participate in both NATO- and EU-led crisis management operations, reiterates, however, the need to respect the security policies of those EU Member States which are not NATO members; underlines the importance of ensuring strengthened cooperation in order to ensure that the tools employed to achieve the CSDP and NATO objectives are compatible and that defence capabilities should be further strengthened and developed through projects that are complementary rather than overlapping.
 35. Recalls the necessity to strengthen the EU's civilian crisis management structures bearing in mind the fact that the majority of CSDP missions are civilian ones with a steadily growing demand thereof; notes the existing problem of staffing those civilian CSDP missions with personnel from the Member States; suggests to follow-up on this issue at the workshop in Luxembourg in the context of implementation of Conclusions of the upcoming June European Council.
 36. Urges Member States to realize that only through real and intensive cooperation Europe will be able to build its own defence capacity in order to strengthen our sovereignty; highlights the need to increase the number of Pooling & Sharing projects in implementing the CSDP; welcomes successful Pooling & Sharing projects launched with the support from the European Defence Agency (EDA) and the EU Military Committee (*incl.* the use of Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) in line with international humanitarian law, government satellite communications, Air-to-air refuelling (AAR), as well as developing Cyber Defence capability); urges the Member States to use this opportunity by focusing on systematic medium- and long-term cooperation and by exploring the benefits of the Pooling & Sharing initiative before developing their own capabilities.
 37. Considering that further developing of deployable rapid response capabilities is crucial and will require more interoperability, more combined training and most of all regular evaluation of readiness standards, underlines that the EUBGs and NATO's NRF and VJTF concepts should be seen as complimentary and not as competing structures; points to the role of EU Battlegroups, which, though yet to be deployed, raise levels of interoperability and readiness of armed forces and could serve as an important tool for implementing an aspect of the CSDP; calls on the Member States to consider by default the deployment of EU Battlegroup as an initial entry force where Member States have decided that a military rapid response

- is appropriate; underlines the need to adopt a modular concept for the deployment of EU Battlegroups in order to create a more flexible European capability which can operate as a force for rapid intervention and stabilisation operations in crisis areas; encourages the European Council to find a constructive and permanent solution for financial arrangements of EU Battlegroups deployment based on the ATHENA mechanism provisions; calls on the HRVP to come up with proposals by the June European Council on how to improve EU Battlegroups by taking into account the Conclusions of this Conference; decides to follow-up on implementation of Conclusions of the June European Council on defence at a workshop in Luxembourg.
38. Encourages the Member States to organise themselves in order to start identifying capabilities that will be needed to undertake missions that the Foreign Affairs Council may decide to entrust to a group of Member States willing to perform this role, and to evaluate methods and procedures to jointly manage those tasks.
 39. Underlines the new security challenges posed by the so-called 4th generation warfare - a hybrid war which is manifested as a combination of unconventional and conventional military methods, elements of cyber, economic and information warfare, as well as political pressure; stresses the need to strengthen the EU's resilience against challenges of the hybrid warfare by creating better civil-military synergies as well as the need to increase dedicated Member States capabilities, including strategic communication and securing EU's external borders; invites the EU to further explore possibilities to improve strategic communication and coordinate its efforts with the Alliance (i.e. the NATO Strategic Communications Centre of Excellence (CoE) in Riga, Latvia).
 40. Stresses the need to carry out a review of the existing ATHENA financing mechanism, as foreseen by the Council Decision of 19 December 2011, notably on the scope of common funding; takes note of the on-going work within the Council in this respect; invites the Council to start working on the definition of a simplified mechanism within ATHENA mechanism for the financing of common costs related to implementation of missions undertaken under Articles 43, 44 and 46 of the TEU.
 41. Recalls the commitment of EU Member States to increase defence research and technology spending to 2% of all defence expenditure and calls on the Member States to live up to these ambitions; welcomes the launch of a pilot project on CSDP research and the initial work on a preparatory action seeking synergies, especially by using the European Defence Agency, with national research programmes.
 42. Reminds that, given the increasing security challenges and threats, it is of paramount importance to ensure that the EU is capable of fully assuming its responsibilities within the international community and underlines the need to implement the relevant TEU provisions, in particular the Permanent Structured Cooperation (PESCO); calls on the HRVP to be fully and proactively involved in proceedings related to implementation of permanent structured cooperation under Article 42 (6) of the TEU.
 43. Welcomes the HRVP's commitment to work closely with the European Parliament and National Parliaments to ensure that EU's foreign policy is focussed on delivering security, democracy, human rights, stability and hope for a prosperous future for the citizens of Europe; welcomes the opportunity to work with the HRVP on further strengthening dialogue and cooperation between parliamentarians and the HRVP on important matters discussed at this Conference.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 aprile 2015.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle
15.50 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Enel, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di Atti dell'Unione Europea, del Pacchetto «Unione dell'energia» – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto «Unione dell'energia» – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final), e del Pacchetto «Unione dell'energia» – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final)	28
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 23 aprile 2015.

Audizione di rappresentanti di Enel, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di Atti dell'Unione Europea, del Pacchetto «Unione dell'energia» – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di

cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto «Unione dell'energia» – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final), e del Pacchetto «Unione dell'energia» – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	32
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 9.55.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, preannuncia la presentazione di una proposta di parere, precisando che essa necessita di ulteriori approfondimenti vista la complessità dei temi trattati, come è emerso dalla relazione introduttiva, svolta nella giornata di ieri.

Al fine di procedere a tali approfondimenti, dispone, quindi, una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 12.05.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (*vedi allegato 1*).

Sottolinea in particolare come la prima osservazione si basi sull'opportunità di richiamare la Commissione di merito ad una più attenta valutazione, alla luce del principio costituzionale di offensività del reato, delle conseguenze del reato di pericolo colposo, disposto dal nuovo articolo 452-*quinquies* introdotto dal Senato, che potrebbe determinare un'eccessiva anticipazione della soglia di punibilità.

Mentre la seconda osservazione affronta una questione di carattere tecnico, la terza è tesa a richiamare l'attenzione della Commissione di merito sulla opportunità di contemplare, nella disciplina del

ravvedimento operoso di cui al nuovo articolo 452-*decies*, le ipotesi di ricorso a riti alternativi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) preannuncia che il suo gruppo non voterà la proposta di parere del relatore in quanto a suo avviso le osservazioni ivi contemplate dovevano essere poste più correttamente come condizioni, trattandosi di temi inerenti alla legittimità costituzionale che investono quindi direttamente la competenza e la responsabilità della Commissione Affari costituzionali.

In particolare presenta problemi di costituzionalità la definizione della condotta di inquinamento ambientale; specialmente il richiamo a una condotta «abusiva» appare eccessivamente generico e contrario al principio di tassatività della norma penale.

Chiara BRAGA (PD) rileva che nel parere proposto dal relatore sussistono due aspetti critici dei quali propone la espunzione.

Il primo riguarda il terzo punto della premessa concernente la eventuale retroattività delle norme. Ritiene infatti che il testo approvato al Senato, anche recependo un'osservazione della 1^o Commissione Affari costituzionali di quel ramo del Parlamento, sia sufficientemente chiaro in proposito.

Dichiara la sua contrarietà alla prima osservazione formulata dal relatore, contrassegnata con la lettera *a*). Osserva che è già prevista nel testo una riduzione di pena per i reati commessi per colpa cosciente. Sottolinea che ritenere un'eccessiva anticipazione della soglia di punibilità il reato di pericolo colposo di inquinamento contraddice quella che è la effettiva volontà del Senato sottesa alla norma in questione.

Emanuele FIANO (PD), concordando con le considerazioni critiche svolte dalla deputata Braga in ordine all'osservazione di cui alla lettera *a*) della proposta di parere, rileva che già il vigente articolo

450 del codice penale, concernente i delitti colposi di pericolo, richiede, ai fini della punibilità, che la condotta abbia cagionato un pericolo di danno.

Per tale ragione, ritiene che non sia corretto prevedere, nel parere che la Commissione sta per approvare, un'osservazione inerente al secondo comma dell'articolo 452-*quinquies* in quanto, prevedendo un reato di pericolo colposo, parrebbe suscettibile di determinare un'eccessiva anticipazione della soglia di punibilità.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), convenendo con la deputata Braga sul fatto che nel corso dell'*iter* del provvedimento al Senato sono state apportate modifiche migliorative riguardo alle definizioni, evidenzia tuttavia come permanga l'indeterminatezza delle fattispecie incriminatrici, in contrasto con il fondamentale principio di tassatività.

Osserva come tale questione problematica abbia ricadute pratiche di assoluto rilievo, creando incertezza per le imprese, cui potrebbe essere contestata la commissione di un delitto contro l'ambiente nonostante l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, replica ai deputati Braga e Fiano ribadendo come, a suo avviso, sarebbe opportuno mantenere l'osservazione di cui alla lettera *a*) poiché, se la soglia di punibilità viene anticipata eccessivamente, si produce inevitabilmente una lesione al principio di offensività.

Tuttavia, vista la prevalente contrarietà manifestata nei confronti di tale osservazione nel corso del dibattito, ritiene che essa possa essere espunta dalla proposta di parere.

Reputa, invece, necessario mantenere, nelle premesse, la parte contestata dalla deputata Braga, considerata l'insopprimibile esigenza di specificare chiaramente, nelle fattispecie incriminatrici introdotte dal provvedimento in esame, che le con-

dotte ivi contemplate sono punite solo se poste in essere successivamente all'entrata in vigore delle norme che le prevedono, in ossequio al principio di irretroattività della legge penale.

Alla luce delle considerazioni svolte riformula, quindi, la proposta di parere iniziale (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

parere del presidente, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 12.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 23 aprile 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.30.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (C. 342-957-1814-B,
approvato dalla Camera e modificato dal Senato).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato recante « Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente »;

osservato che i delitti contro l'ambiente, disciplinati dal provvedimento in esame, come modificati ed integrati nel corso dell'esame al Senato, possono assumere natura di reati permanenti in cui l'offesa commessa dall'agente a un bene giuridico tutelato dall'ordinamento giuridico si protrae nel tempo per effetto di una sua condotta persistente e volontaria;

considerato, per tale ragione, che nelle fattispecie incriminatrici introdotte dal provvedimento andrebbe specificato con inequivocabile chiarezza che le condotte ivi descritte sono punibili solo se poste in essere successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame;

preso atto che nel testo approvato dell'articolo 452-*bis* il Senato ha sostituito al comma 1 il richiamo a condotte costituenti reato o illecito amministrativo, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con quello al carattere abusivo della condotta;

ricordato che il riferimento al carattere abusivo della condotta risulta già utilizzato dal legislatore all'articolo 260 del codice dell'ambiente, che sanziona le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nonché in talune disposizioni del codice penale; al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito

che l'avverbio « abusivamente » « si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti » (cfr. Cassazione penale, Sezione III, 25-11-2009, n. 8299);

evidenziata, peraltro, l'opportunità, anche alla luce della particolare rilevanza della nuova fattispecie di inquinamento ambientale introdotta dall'articolo 452-*bis* del codice penale – in ossequio ai principi di tassatività e sufficiente determinatezza delle fattispecie penali – di specificare maggiormente se con il termine « abusivamente » s'intenda fare riferimento alla « violazione di disposizioni di legge, regolamento o amministrative »;

evidenziata, riguardo al nuovo secondo comma dell'articolo 452-*quinquies*, che introduce un reato di pericolo colposo, l'esigenza di verificare se da tale previsione non derivi un'eccessiva anticipazione della soglia di punibilità, con violazione del principio di offensività del reato;

rilevato che le disposizioni relative al reato previsto dal nuovo articolo 452-*sexies*, relativo al traffico ed abbandono del materiale ad alta radioattività, andrebbero coordinate con l'articolo 3 della legge n. 704 del 1982, che prevede un reato parzialmente corrispondente, con sanzioni più miti;

rilevato che la disciplina del ravvedimento operoso di cui al nuovo articolo 452-*decies* è stata modificata dal Senato prevedendo, tra l'altro, che chi si adopera per evitare che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla

messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi beneficia di una diminuzione di pena dalla metà a due terzi, fermo restando che le citate attività riparatorie dei luoghi debbano avvenire «concretamente» e, in relazione alla tempistica, «prima che sia dichiarata l'apertura del dibattito di primo grado»,

evidenziato che tale previsione non contempla, tuttavia, le ipotesi nelle quali, in ragione del ricorso a riti alternativi, non sia formalmente prevista l'apertura del dibattito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti, alla luce del principio costituzionale di offensività del reato, il

nuovo articolo 452-*quinquies*, secondo comma, del codice penale, che, prevedendo un reato di pericolo colposo, appare suscettibile di determinare un'eccessiva anticipazione della soglia di punibilità;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coordinamento tra il nuovo articolo 452-*sexies* del codice penale e l'articolo 3 della legge n. 704 del 1982, che prevedono due fattispecie di reato parzialmente coincidenti;

c) con riferimento alla disciplina del ravvedimento operoso di cui al nuovo articolo 452-*decies*, che individua, quale limite temporale, la fase antecedente alla dichiarazione dell'apertura del «dibattimento di primo grado», è opportuno che la Commissione contempli le ipotesi nelle quali, in ragione del ricorso a riti alternativi, non sia formalmente prevista l'apertura del dibattito.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (C. 342-957-1814-B,
approvato dalla Camera e modificato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato recante « Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente »;

osservato che i delitti contro l'ambiente, disciplinati dal provvedimento in esame, come modificati ed integrati nel corso dell'esame al Senato, possono assumere natura di reati permanenti in cui l'offesa commessa dall'agente a un bene giuridico tutelato dall'ordinamento giuridico si protrae nel tempo per effetto di una sua condotta persistente e volontaria;

considerato, per tale ragione, che nelle fattispecie incriminatrici introdotte dal provvedimento andrebbe specificato con inequivocabile chiarezza che le condotte ivi descritte sono punibili solo se poste in essere successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame;

preso atto che, con riferimento al testo dell'articolo 452-*bis*, il Senato ha sostituito al comma 1 il richiamo a condotte costituenti reato o illecito amministrativo, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con quello al carattere abusivo della condotta;

ricordato che il riferimento al carattere abusivo della condotta risulta già utilizzato dal legislatore all'articolo 260 del codice dell'ambiente, che sanziona le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nonché in talune disposizioni del codice penale; al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che l'avverbio « abusiva-

mente » « si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti » (cfr. Cassazione penale, Sezione III, 25-11-2009, n. 8299);

evidenziata, peraltro, l'opportunità, anche alla luce della particolare rilevanza della nuova fattispecie di inquinamento ambientale introdotta dall'articolo 452-*bis* del codice penale – in ossequio ai principi di tassatività e sufficiente determinatezza delle fattispecie penali – di specificare maggiormente se con il termine « abusivamente » s'intenda fare riferimento alla « violazione di disposizioni di legge, regolamento o amministrative »;

rilevato che le disposizioni relative al reato previsto dal nuovo articolo 452-*sexies*, relativo al traffico ed abbandono del materiale ad alta radioattività, andrebbero coordinate con l'articolo 3 della legge n. 704 del 1982, che prevede un reato parzialmente corrispondente, con sanzioni più miti;

rilevato che la disciplina del ravvedimento operoso di cui al nuovo articolo 452-*decies* è stata modificata dal Senato prevedendo, tra l'altro, che chi si adopera per evitare che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi beneficia di una diminuzione di pena dalla metà a due terzi, fermo restando che le citate attività riparatorie dei luoghi debbano avvenire « concretamente » e, in relazione alla tempistica, « prima che sia dichiarata l'apertura del dibattimento di primo grado »;

evidenziato che tale previsione non contempla, tuttavia, le ipotesi nelle quali, in ragione del ricorso a riti alternativi, non sia formalmente prevista l'apertura del dibattimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coordina-

mento tra il nuovo articolo 452-*sexies* del codice penale e l'articolo 3 della legge n. 704 del 1982, che prevedono due fattispecie di reato parzialmente coincidenti;

b) con riferimento alla disciplina del ravvedimento operoso di cui al nuovo articolo 452-*decies*, che individua, quale limite temporale, la fase antecedente alla dichiarazione dell'apertura del « dibattimento di primo grado », è opportuno che la Commissione contempli le ipotesi nelle quali, in ragione del ricorso a riti alternativi, non sia formalmente prevista l'apertura del dibattimento.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. C. 2676 Governo (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2754 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2755 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi</i>)	42
Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	42
AVVERTENZA	43

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 12.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Re-

pubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.

C. 2676 Governo.

(*Esame e conclusione – parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuditta PINI (PD), osserva che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo fra Italia e Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009, si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. L'Accordo in oggetto, che si compone di 14 articoli, è stato siglato a Roma il 5 novembre 2009 ed è finalizzato a prevenire, contrastare e reprimere la criminalità organizzata e i reati ad essa connessi, in particolare quelli relativi al traffico di sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina e terrorismo, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali riconosciuti dai due Paesi. L'Accordo individua e definisce le varie tipologie di reati connessi alla criminalità organizzata come il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, i crimini riferibili ad attività economiche, il terrorismo, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il traffico di esseri umani, i reati contro la proprietà, la falsificazione di documenti, la fabbricazione e la diffusione di denaro e di altri mezzi di pagamento falsi, il traffico di armi e di sostanze nucleari e radioattive, il traffico illecito di opere d'arte, i reati ambientali e quelli informatici (articolo 2).

Gli organismi competenti al contrasto delle varie tipologie di reati previsti nell'Accordo sono, per l'Italia, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e, per la Parte kazaka, il Ministero degli affari interni e gli altri organismi preposti alla sicurezza, agli affari internazionali e alla prevenzione dei crimini economici (articolo 3). La cooperazione tra i due Paesi avviene, secondo

l'articolo 4, attraverso uno scambio sistematico di informazioni, atti normativi, esperienze e tecnologie di lavoro, nonché attraverso il costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalità. L'Accordo prevede: lo scambio di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di aggiornamento comuni in specifiche tecniche investigative e operative; lo scambio di atti legislativi e di strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e formative sulla lotta contro la criminalità organizzata e di informazioni sui mezzi tecnici di difesa impiegati in operazioni speciali; lo scambio di esperienze e di conoscenze tecniche relative alla sicurezza delle reti di comunicazione telematica e alla sicurezza dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari, anche allo scopo di migliorare gli standard di sicurezza adottati negli aeroporti, nei porti marittimi e nelle stazioni ferroviarie, per la prevenzione di atti terroristici e per la cooperazione nell'espletamento di ispezioni operative. L'articolo 5 detta disposizioni in materia di collaborazione nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori; per la definizione di tali sostanze la norma si riferisce esplicitamente alle vigenti Convenzioni Onu in materia. Le Parti si impegnano ad adottare misure comuni per la lotta contro il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e relativi nuovi tipi, ricorrendo, ove previsto dalla legislazione nazionale delle Parti, alla tecnica delle « consegne controllate » e delle « attività sotto copertura ». L'articolo 6 individua le modalità di azione del contrasto al terrorismo, che consistono nello scambio di informazioni, in particolare su atti terroristici pianificati e compiuti, sui relativi preparativi, sulle forme e sui metodi del loro compimento, sui gruppi terroristici nonché sulle persone che, nel territorio dello Stato dell'altra Parte, pianificano, compiono o hanno compiuto reati contro gli interessi dello stesso. Lo scambio deve avvenire esclusivamente fra le unità antiterrorismo dei competenti organi delle Parti, e riguarda le persone sospettate di appartenere a orga-

nizzazioni estremiste limitatamente a casi concreti, qualora sussista la necessità di contrastare gli atti terroristici o di prevenire i reati, che si connotano per la potenziale minaccia alla sicurezza nazionale e pubblica. Ai fini della lotta contro l'immigrazione clandestina, l'articolo 7 stabilisce che lo scambio di informazioni abbia per oggetto: fatti relativi all'attraversamento clandestino dei confini delle Parti, al possesso di falsa documentazione ed alle organizzazioni criminali coinvolte. L'articolo 8 impegna le parti al rafforzamento e al potenziamento della collaborazione nelle materie dell'Accordo. L'articolo 9 prevede adeguata tutela per le informazioni e i dati sensibili, che potranno essere scambiati esclusivamente per gli scopi dell'Accordo, conformemente al diritto interno di ciascuna Parte. La ritrasmissione dei dati a terzi deve essere autorizzata dalla parte che li origina. L'articolo 10 disciplina le condizioni che possono determinarne il rifiuto delle richieste di assistenza, qualora esse siano suscettibili di compromettere la sovranità e la sicurezza della Parte richiesta o altri interessi statuali di primaria importanza o siano contro le rispettive legislazioni nazionali. L'articolo 11 disciplina la ripartizione delle spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo. L'articolo 12 prescrive che le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Parti mediante negoziazione e consultazioni, mentre l'articolo 13 indica le modalità che le Parti dovranno seguire per apportare emendamenti e integrazioni al testo. L'articolo 14, infine, nell'individuare la data di entrata in vigore dell'Accordo in quella di ricevimento dell'ultima notifica scritta di avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica, conferisce durata indeterminata all'Accordo stesso, che resterà pertanto in vigore fino a quando una delle Parti si avvalga della facoltà di notificare per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici e con un anticipo di sei mesi, la propria volontà di porvi fine.

Propone di esprimere parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.

C. 2754 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuditta PINI (PD), osserva che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato italo-messicano di assistenza giudiziaria penale del 28 luglio 2011 – approvato dal Senato il 26 novembre scorso – si compone di quattro articoli: i primi due articoli contengono come di consueto rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del Trattato e l'ordine di esecuzione dello stesso. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari che l'attuazione del Trattato comporta. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il Trattato si compone di un breve preambolo e di 25 articoli. La relazione si soffermerà su alcune disposizioni. L'articolo 1 riguarda l'impegno delle Parti contraenti a prestarsi assistenza giudiziaria per l'accertamento e il perseguimento dei reati, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali. L'assistenza prevista comprende in particolare l'assunzione di testimonianze e di interrogatori; l'esecuzione di ispezioni, di esami di luoghi e persone, di perquisizioni e di accertamenti documentali; il sequestro la confisca dei proventi, prodotti e cose pertinenti al reato; la trasmissione di sentenze e certificati penali, nonché di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale, periti, perché compaiono volontariamente innanzi all'autorità competente dello Stato

richiedente. Di estrema importanza la previsione del comma 3, per il quale l'assistenza prevista non comprende l'esecuzione di ordini restrittivi della libertà personale né l'esecuzione di pene o misure coercitive. In base all'articolo 2, qualora la richiesta di assistenza si riferisca all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, o altri atti incidenti su diritti fondamentali delle persone o invasivi di luoghi e cose, l'assistenza viene prestata solo se il fatto per cui si procede figura quale reato anche nella legislazione nazionale dello Stato richiesto. L'articolo 3 riguarda i casi di diniego o rinvio della richiesta di assistenza giudiziaria, prevedendo numerose fattispecie: anzitutto, l'assistenza non sarà concessa se il reato per il quale è proposta è considerato dalla legislazione dello Stato richiesto reato politico o connesso a reato politico — resta fermo comunque che né gli attentati alla vita o alla libertà dei vertici politici di uno Stato né i reati di terrorismo saranno considerati di natura politica. L'assistenza non verrà poi concessa se vi sia nella richiesta un *fumus persecutionis* con motivazioni di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità, opinioni politiche. Ulteriori motivi di diniego della richiesta di assistenza riguarderanno la possibilità di erogazione, da parte dello Stato richiedente, di una pena vietata dalla legge dello Stato richiesto; la circostanza che la persona interessata sia stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti dello Stato richiesto; l'eventualità che il reato in oggetto costituisca un mero reato militare secondo la legge dello Stato richiesto; il timore che la concessione dell'assistenza possa compromettere la sovranità, la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato richiesto; la circostanza che la persona interessata sia sottoposta a indagine o a procedimento penale anche dalle Autorità dello Stato richiesto. È comunque stabilito che prima di rifiutare una richiesta di assistenza o di rinviarne l'esecuzione lo Stato richiesto può porre per essa determinate condizioni, che lo Stato richiedente a sua volta ha facoltà di accettare e obbligo di rispettare

(in caso di concessione dell'assistenza). Infine, ma non norma di secondaria importanza, si prevede che il segreto bancario o tributario non può essere utilizzato come argomento per rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini del Trattato in esame. Di simile tenore è l'articolo 6 che riguarda la riservatezza e i limiti nell'impiego delle informazioni, e prevede da parte dello Stato richiedente l'impegno a non utilizzare informazioni, atti o documenti ottenuti nell'esecuzione del Trattato in esame per finalità diverse da quelle specificate, salvo consenso dello Stato richiesto a diversa utilizzazione. Norma rilevante è l'articolo 9 che riguarda perquisizioni, sequestri e confische, e prevede in particolare che una volta rintracciati i proventi del reato o le cose pertinenti al reato lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, adotta le misure previste nella sua legislazione allo scopo di congelare, sequestrare e confiscare detti proventi o cose collegati al reato, che, su domanda dello Stato richiedente, verranno trasferiti in tutto o in parte, alle condizioni concordate tra le due Parti contraenti. Verranno rispettati i diritti dello Stato richiesto o dei terzi eventualmente costituiti sui proventi reato e le cose ad esso pertinenti. Gli articoli 10 e 11 riguardano rispettivamente la comparizione di persone nel territorio dello Stato richiesto e nel territorio dello Stato richiedente: in particolare, in questa seconda eventualità, la persona non subirà misure coercitive o sanzioni nel caso in cui non comparisse dinanzi all'autorità competente; non sarà processata, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale per fatti delittuosi commessi precedentemente alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto; non sarà obbligata a rendere dichiarazioni in altri procedimenti diversi da quello cui si riferisce la domanda di assistenza giudiziaria. Di tali garanzie la persona interessata verrà informata dallo Stato richiesto nella citazione che precede il trasferimento. È infine previsto che lo Stato richiesto non può applicare sanzioni né adottare alcuna misura coercitiva nei confronti della persona che non compaia in

ottemperanza alla citazione. L'articolo 12 riguarda la comparizione mediante videoconferenza, che può riguardare una persona in qualità di testimone o perito, ma può essere altresì richiesta per l'interrogatorio di persone sottoposte a procedimento penale in conformità alla legislazione dello Stato richiesto. Gli articoli 14-18 riguardano la protezione delle persone citate o trasferite alla Parte richiedente, le informazioni sui procedimenti penali e sulle rispettive legislazioni, la trasmissione di sentenze e certificati penali e la formulazione delle domande di assistenza: in particolare è previsto che l'assistenza viene fornita su domanda scritta dello Stato richiedente, ma lo Stato richiesto dà corso immediatamente all'esecuzione della domanda di assistenza appena ricevuta la medesima anche per via telematica – fermo restando che lo Stato richiedente verrà informato degli esiti dell'esecuzione della domanda di assistenza solo dopo che lo Stato richiesto avrà ricevuto l'originale della domanda stessa. Gli articoli 22 e 23 contengono clausole di salvaguardia di disposizioni più favorevoli rispetto a quelle del Trattato in esame contenute in altri strumenti internazionali vigenti per le due Parti contraenti o nelle rispettive legislazioni interne; nonché di altre forme di cooperazione e assistenza giudiziaria che le Parti decidano di accordarsi in virtù di specifiche intese o di pratiche condivise.

Propone di esprimere parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.

C. 2755 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuditta PINI (PD), osserva che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione italo-messicano del 28 luglio 2011 – approvato dal Senato il 26 novembre scorso – si compone di quattro articoli: i primi due articoli contengono come di consueto rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del Trattato e l'ordine di esecuzione dello stesso. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari che l'attuazione del Trattato comporta. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, come emerge dal preambolo al Trattato medesimo, è finalizzato a sostituire mediante abrogazione il Trattato per l'estradizione di delinquenti sottoscritto dall'Italia e dal Messico nel maggio 1899, le cui disposizioni risultano ormai in più punti obsolete. Il Trattato si compone di 23 articoli: l'articolo 1 concerne l'obbligo di estradare, e prevede che ciascuna delle Parti si obbliga a consegnare, attenendosi alle norme e condizioni stabilite nel presente Trattato e su domanda dell'altra Parte contraente, le persone – presenti sul proprio territorio – ricercate dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per avervi commesso un reato o per l'esecuzione di una pena privativa della libertà. In base all'articolo 2 (reati suscettibili di dar luogo a estradizione) l'estradizione viene concessa per fatti che secondo la legge di ambedue le Parti costituiscano reati punibili con una pena privativa della libertà, la cui durata minima sia almeno di un anno; ovvero per rendere possibile l'esecuzione di una condanna definitiva che comporti una pena residua di almeno sei mesi al momento della presentazione della domanda. In materia di tributi ed imposte, dogane e cambi, l'estradizione non può essere negata per il motivo che la legge della Parte richiesta non prevede la stessa disciplina in materia di tributi e imposte, di dogane e cambi della legge della Parte richiedente.

L'articolo 3 riguarda i casi di diniego obbligatorio della richiesta di estradizione, prevedendo numerose fattispecie: anzitutto, l'extradizione non sarà concessa se il reato per il quale è proposta è considerato dalla legislazione dello Stato richiesto reato politico o connesso a reato politico – resta fermo comunque che né gli attentati alla vita o alla libertà dei vertici politici di uno Stato né i reati di terrorismo saranno considerati di natura politica. L'extradizione non verrà poi concessa se vi sia nella richiesta un *fumus persecutionis* con motivazioni di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità, opinioni politiche. Ulteriori motivi di diniego della richiesta di estradizione riguarderanno la possibilità di erogazione, da parte dello Stato richiedente, di una pena vietata dalla legge dello Stato richiesto; la possibilità che una volta estradata la persona interessata sia sottoposta nel territorio dello Stato richiedente ad un procedimento che la privi dei diritti minimi di difesa, ovvero a trattamenti crudeli, inumani o degradanti; la circostanza che la persona interessata sia stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti dello Stato richiesto; la possibilità che il reato per il quale si richiede l'extradizione risulti già prescritto o estinto in base alla legislazione dello Stato richiesto; l'eventualità che il reato in oggetto costituisca un mero reato militare secondo la legge dello Stato richiesto; la circostanza che la persona interessata abbia già ottenuto asilo politico nel territorio dello Stato richiesto; il timore che la concessione dell'extradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato richiesto. Vi sono poi casi di rifiuto facoltativo della concessione dell'extradizione (articolo 4). L'articolo 5 concerne il diritto di rifiutare l'extradizione di propri cittadini da parte dello Stato richiesto, il quale tuttavia sottoporrà allora il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale, infor-

mando lo Stato richiedente degli esiti di tale procedimento. A tale proposito l'articolo 6 individua le Autorità centrali incaricate delle comunicazioni concernenti le richieste di estradizione, che sono il Ministero della giustizia per l'Italia e il Ministero degli affari esteri per il Messico.

L'articolo 10, riguarda il cosiddetto principio di specialità. In base all'articolo 12 lo Stato richiedente può domandare in casi di urgenza l'arresto provvisorio della persona interessata. L'articolo 13 concerne poi le richieste di estradizione avanzate da più Stati per la stessa persona, per un medesimo reato o per reati diversi, e stabilisce alcuni criteri in base ai quali lo Stato richiesto valuta la priorità dell'extradizione. L'articolo 14 riguarda la consegna della persona dopo la concessione dell'extradizione. L'articolo 15 riguarda i casi di consegna differita o temporanea. Ai sensi dell'articolo 16 si potrà dar luogo a una procedura semplificata di estradizione, con il consenso della persona interessata, sulla base della mera domanda di arresto provvisorio: sono previste dettagliate garanzie di informazione e di assistenza giudiziaria alla persona interessata all'atto di accordare il proprio consenso alla procedura semplificata di estradizione. L'articolo 17 prevede, contestualmente all'extradizione, la consegna di cose rinvenute nel territorio dello Stato richiesto e nella disponibilità della persona interessata. L'articolo 20 riguarda le informazioni che lo Stato richiedente, a domanda dello Stato richiesto, fornisce sullo svolgimento e l'esito del procedimento, sull'esecuzione della condanna e sull'eventuale estradizione della persona interessata ad uno Stato terzo.

Propone di esprimere parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 aprile 2015 — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi.

(Seguito dell'esame e rinvio — Abbinamento delle proposte di legge C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 aprile 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che alle proposte di legge in esame sono abbinata le proposte di legge C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi, vertenti su materia identica a quella oggetto delle proposte già abbinata. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° aprile 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti, già fissato alle ore 12 di lunedì 27 aprile, è prorogato alle ore 15 di giovedì 30 aprile.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 23 aprile 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione Affari costituzionali e la Commissione Lavoro hanno espresso parere favorevole sul testo in esame, iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 27 aprile prossimo.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Alfredo Bazoli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non è sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes e C. 3019 Marzano.

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. C. 2874, approvata dal Senato.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Variazione nella composizione della Commissione	44
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti. C. 2994 Governo (<i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo (<i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977 – Nulla osta sul Doc. LXXXVII, n. 2</i>)	
	48

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Teresa Amici.

La seduta comincia alle 15.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione l'onorevole Alessio Tacconi, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti.

C. 2994 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, per l'espressione del parere alla Presidenza della Camera sul disegno di legge n. 2994, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere alla Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza (o della relativa Nota di aggiornamento). Ricorda altresì come i limiti di contenuto e la prescritta conformità alle indicazioni contenute nella risoluzione parlamentare previsti per i disegni di legge collegati siano volti a consentire che tali provvedimenti siano esaminati in modo approfondito, ma in tempi relativamente brevi, dalle competenti Commissioni di settore.

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, segnala che con l'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica è stata parzialmente innovata, rispetto alla legge n. 468 del 1978, la disciplina relativa al contenuto proprio dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria. In particolare, l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

In tale quadro, segnala che il DEF 2015 (Doc. LVII, n. 3 e Allegati) indica espressamente tra i « collegati » alla manovra di finanza pubblica il provvedimento in oggetto, recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative

vigenti » (C. 2994), e che tale indicazione è stata confermata nella risoluzione approvata nella seduta odierna dell'Assemblea.

In proposito, segnala che il disegno di legge in esame si compone di 24 articoli e reca, tra l'altro, una serie di misure in tema di autonomia scolastica, valorizzazione dell'offerta formativa, formazione del corpo docente, determinazione degli organici di personale e piano straordinario delle assunzioni, innovazione digitale presso le istituzioni scolastiche ed edilizia scolastica, nonché una delega al Governo per il riordino, l'adeguamento e la semplificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione.

Per quanto riguarda il concorso agli obiettivi programmatici, rappresenta che il DEF 2015 assegna al ridisegno complessivo del sistema dell'istruzione un ruolo centrale nel quadro delle riforme strutturali proposte, ciò anche al fine di accrescere significativamente la qualità del capitale umano del Paese. Da questo punto di vista, rileva che il provvedimento in oggetto – essendo volto a garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del sistema scolastico attraverso un uso ottimale delle risorse e delle strutture e all'introduzione di tecnologie innovative in raccordo con le esigenze del territorio, con ricadute positive sulla qualità della vita dei cittadini e sulla competitività del tessuto produttivo – concorre al conseguimento degli obiettivi programmatici.

Sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto, rileva che le disposizioni del disegno di legge, conformemente a quanto indicato nel titolo e nella relazione illustrativa ad esso allegata, sono riferibili alla disciplina relativa alla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e risultano pertanto, nel loro complesso, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Tutto ciò considerato, ritiene che le disposizioni del disegno di legge risultino riconducibili alle materie individuate dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DEF 2015, posto che quest'ultima individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge, e che lo stesso non

reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (C. 2994);

rilevato che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al DEF sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

preso atto dei contenuti della risoluzione con la quale la Camera ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2015, in ordine ai provvedimenti da ritenere collegati alla manovra di finanza pubblica;

considerato che le disposizioni del disegno di legge in oggetto, conformemente a quanto indicato nel titolo del provvedimento e nella relazione illustrativa, sono riferibili alla disciplina relativa alla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e possono, pertanto, ricondursi prevalentemente alle competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

osservato che le disposizioni del provvedimento medesimo, pur presentando in molti casi carattere ordinamen-

tale e organizzatorio, sono volte a garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del sistema scolastico attraverso un uso ottimale delle risorse e delle strutture e all'introduzione di tecnologie innovative in raccordo con le esigenze del territorio, con ricadute positive sulla qualità della vita dei cittadini e sulla competitività del tessuto produttivo, e, pertanto, sono suscettibili di concorrere al conseguimento degli obiettivi programmatici;

considerato che le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili ai temi individuati dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DEF 2015, posto che quest'ultima conferma quanto previsto dal medesimo DEF, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge;

RITIENE

che il contenuto del disegno di legge C. 2994, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”:

a) sia riconducibile alle materie individuate dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DEF 2015, posto che quest'ultima conferma quanto previsto dal medesimo DEF, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge;

b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato ».

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

C. 2953 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata, altresì, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, per l'espressione del parere alla Presidenza della Camera sul disegno di legge n. 2953, concernente « Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile ».

Richiamando le considerazioni preliminari svolte in relazione al precedente punto all'ordine del giorno, ricorda che il DEF 2015 (Doc. LVII, n. 3 e Allegati) indica espressamente tra i « collegati » alla manovra di finanza pubblica il provvedimento in oggetto, recante « Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile », e che tale indicazione è stata confermata dalla risoluzione approvata nella seduta odierna dell'Assemblea.

Segnala che il disegno di legge in esame si compone di un unico articolo, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese, l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, nonché il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale.

Per quanto riguarda il concorso agli obiettivi programmatici, ricorda che il DEF 2015 evidenzia il ruolo della giustizia, nel quadro delle riforme strutturali proposte, per gli effetti positivi che conseguirebbero a una riduzione dei margini di incertezza dell'assetto giuridico, da attuare, tra l'altro, attraverso una revisione degli strumenti, quali il processo civile, necessari per assicurare un'efficace tutela dei diritti. Sotto tale aspetto rileva che il provvedimento, delegando il Governo ad intervenire sulla disciplina relativa al processo civile con la finalità di migliorare l'efficienza e la qualità della giustizia civile, rafforzare le garanzie dei diritti della persona e assicurare maggiore speditezza del processo, anche in chiave di spinta economica, concorre al conseguimento degli obiettivi programmatici.

Sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto, rileva che le disposizioni del disegno di legge, essendo volte in particolare all'ampliamento delle competenze delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, all'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e la persona presso i tribunali ordinari e alla semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, con riferimento al processo di cognizione di primo grado, al giudizio di appello e di cassazione, all'esecuzione forzata e ai procedimenti speciali, risultano complessivamente di competenza del Ministro della giustizia.

Tutto ciò considerato, ritiene che le disposizioni del disegno di legge risultino riconducibili alle materie individuate dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DEF 2015, posto che quest'ultima individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge e che lo stesso non reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge concernente « Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile » (C. 2953);

rilevato che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al DEF sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

preso atto delle indicazioni contenute nella risoluzione con la quale la Camera ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2015, in ordine ai provvedimenti da ritenere collegati alla manovra di finanza pubblica;

considerato che le disposizioni del disegno di legge in oggetto – conformemente a quanto indicato nel titolo del provvedimento e nella relazione illustrativa –, recando deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi aventi ad oggetto l’integrazione della disciplina del tribunale delle imprese, l’istituzione del tribunale della famiglia e della persona, nonché il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, sono riferibili alla disciplina relativa all’efficienza del processo civile e possono, pertanto, ricondursi complessivamente alle competenze del Ministro della giustizia;

osservato che le disposizioni del provvedimento medesimo, essendo volte in particolare all’ampliamento delle competenze delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, all’istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e la persona presso i tribunali ordinari e alla semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, con riferimento al processo di cognizione di primo grado, al giudizio di appello e di cassazione, all’esecuzione forzata e ai procedimenti speciali, appaiono accomunate dalla finalità di promuovere misure volte a migliorare efficienza e qualità della giustizia civile, rafforzare le garanzie dei diritti della persona e assicurare maggiore speditezza del processo, anche in chiave di spinta economica, concorrendo al conseguimento degli obiettivi programmatici;

considerato che le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili ai temi individuati dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DEF 2015, posto che

quest’ultima conferma quanto previsto dal medesimo DEF, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge;

RITIENE

che il contenuto del disegno di legge C. 2953, recante “Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile”:

a) sia riconducibile alle materie individuate dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DEF 2015, posto che quest’ultima conferma quanto previsto dal medesimo DEF, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge;

b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato. ».

Federico D’INCÀ (M5S) e Rocco PALESE (FI-PdL) preannunciano il voto contrario dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere formulata dal presidente.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Teresa Amici.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.**Doc. LXXXVII, n. 2.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977 – Nulla osta sul Doc. LXXXVII, n. 2).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 14 aprile 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore aveva chiesto alla rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al disegno di legge C. 2977.

La sottosegretaria Maria Teresa AMICI, in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore sul disegno di legge C. 2977, segnala quanto segue:

all'articolo 1, il mancato introito delle tariffe per il rilascio delle certificazioni di rispondenza dei ricevitori analogici dei televisori immessi sul mercato nazionale sarà pienamente compensato dai risparmi derivanti dalla cessazione delle attività finalizzate al rilascio delle medesime certificazioni;

all'articolo 4, le modifiche apportate all'allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, riguardo alla misura del contributo annuo dovuto per la fornitura di servizi di comunicazione dovrebbero assicurare, a parità di soggetti autorizzati, maggiori entrate rispetto alla versione attuale dell'allegato 10, in quanto con tali modifiche si sanano le criticità generate dall'attuale regime contributivo agevolato introdotto dal decreto-legge n. 145 del 2013 in favore di talune imprese;

l'articolo 8, prevedendo che l'allontanamento dello straniero munito di permesso di soggiorno rilasciato da altri Stati UE possa essere eseguito verso questi ultimi solo in presenza di accordi o intese bilaterali, non comporta nuovi o maggiori

oneri, posto che alla disciplina vigente, che non prevede tale limitazione, non sono stati ascritti effetti di contenimento della spesa;

l'articolo 10, che prevede l'applicazione transitoria dei criteri dettati dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000 in ordine alla determinazione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, non appare suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica connessi a eventuali procedure di infrazione, anche in considerazione dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri, in via preliminare, in data 10 aprile 2015, giacché tale provvedimento, recependo la direttiva n. 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione), eliminerà, nel prossimo futuro, l'applicazione transitoria dei criteri dettati dal citato decreto ministeriale;

gli oneri annui indicati dalla relazione tecnica in relazione all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 12, pari a euro 600 mila nel 2015, euro 950 mila nel 2016 ed euro 450 mila nel 2017, sono da intendersi come limiti massimi di spesa e ad essi si provvede nell'ambito di risorse già disponibili a legislazione vigente;

le amministrazioni interessate svolgeranno senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica le attività di monitoraggio ed informazione alla Commissione europea in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG), di cui all'articolo 13, compresa la predisposizione di relazione periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico;

la disposizione introdotta dall'articolo 14, in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica alla luce della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto «testo unico in materia di sicurezza sul lavoro»), in cui la citata disposizione si inserisce;

l'articolo 15, in materia di lavoro marittimo, non comporterà nuovi o maggiori oneri, atteso che il personale ispettivo del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera già effettua la verifica, prevista dal medesimo articolo, delle condizioni di vita e lavoro dei marittimi a bordo delle navi che fanno scalo nei porti italiani;

le disposizioni di cui all'articolo 16, in materia di sistema di identificazione degli animali di specie bovina, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che le amministrazioni interessate provvederanno all'inserimento di nuovi dati all'interno di banche dati e formulari già esistenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'onere di 200 mila euro annui – cui fa riferimento la relazione tecnica –, relativo alle attività connesse alla Capacità europea di risposta emergenziale (EERC), di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, costituisce la risultante della stima media, per anno, di circa tre missioni all'estero;

lo stanziamento effettivamente disponibile nel bilancio della presidenza del Consiglio dei Ministri a legislazione vigente per le citate attività rappresenta il limite di spesa massimo a carico del predetto bilancio, fermo restando che, qualora tali risorse non fossero sufficienti a far fronte al citato onere di 200 mila euro annui, si ricorrerebbe all'integrazione delle somme rivenienti dal rimborso che la Commissione europea corrisponde per i costi sostenuti per missioni, sulla base della decisione n. 1313/2013/UE;

le convenzioni e gli accordi, di cui al comma 3 dell'articolo 20, finalizzati ad attivare le misure rientranti nell'ambito della Capacità europea di risposta emergenziale (EERC), avranno carattere oneroso solamente in caso di effettivo invio all'estero dei materiali, mezzi e personale per l'intervento di assistenza e a tali oneri si provvederà nell'ambito del suddetto limite massimo di spesa.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di relazione sul disegno di legge C. 2977:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 1, il mancato introito delle tariffe per il rilascio delle certificazioni di rispondenza dei ricevitori analogici dei televisori immessi sul mercato nazionale sarà pienamente compensato dai risparmi derivanti dalla cessazione delle attività finalizzate al rilascio delle medesime certificazioni;

all'articolo 4, le modifiche apportate all'allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche riguardo alla misura del contributo annuo dovuto per la fornitura di servizi di comunicazione dovrebbero assicurare, a parità di soggetti autorizzati, maggiori entrate rispetto alla versione attuale dell'allegato 10, in quanto con tali modifiche si sanano le criticità generate dall'attuale regime contributivo agevolato introdotto dal decreto-legge n. 145 del 2013 in favore di talune imprese;

l'articolo 8, prevedendo che l'allontanamento dello straniero munito di permesso di soggiorno rilasciato da altri Stati UE possa essere eseguito verso questi ultimi solo in presenza di accordi o intese bilaterali, non comporta nuovi o maggiori oneri, posto che alla disciplina vigente, che non prevede tale limitazione, non sono stati ascritti effetti di contenimento della spesa;

l'articolo 10, che prevede l'applicazione transitoria dei criteri dettati dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000 in ordine alla determinazione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, non appare suscettibile di determinare oneri per la

finanza pubblica connessi a eventuali procedure di infrazione, anche in considerazione dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri, in via preliminare, in data 10 aprile 2015, giacché tale provvedimento, recependo la direttiva n. 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione), eliminerà, nel prossimo futuro, l'applicazione transitoria dei criteri dettati dal citato decreto ministeriale;

gli oneri annui indicati dalla relazione tecnica con riferimento all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 12, pari a euro 600 mila nel 2015, euro 950 mila nel 2016 ed euro 450 mila nel 2017, sono da intendersi come limiti massimi di spesa e ad essi si provvede nell'ambito di risorse già disponibili a legislazione vigente;

le amministrazioni interessate svolgeranno senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica le attività di monitoraggio ed informazione alla Commissione europea in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG), di cui all'articolo 13, compresa la predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico;

la disposizione introdotta dall'articolo 14, in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla luce della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto "testo unico in materia di sicurezza sul lavoro"), in cui la citata disposizione si inserisce;

l'articolo 15, in materia di lavoro marittimo, non comporterà nuovi o maggiori oneri, atteso che il personale ispettivo del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera già effettua la verifica, prevista dal medesimo articolo, delle condizioni di vita e lavoro dei marittimi a bordo delle navi che fanno scalo nei porti italiani;

le disposizioni di cui all'articolo 16, in materia di sistema di identificazione degli animali di specie bovina, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che le amministrazioni interessate provvederanno all'inserimento di nuovi dati all'interno di banche dati e formulari già esistenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'onere di 200 mila euro annui – cui fa riferimento la relazione tecnica –, relativo alle attività connesse alla Capacità europea di risposta emergenziale (EERC), di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, costituisce la risultante della stima media, per anno, di circa tre missioni all'estero;

lo stanziamento effettivamente disponibile nel bilancio della presidenza del Consiglio dei Ministri a legislazione vigente per le citate attività rappresenta il limite di spesa massimo a carico del predetto bilancio, fermo restando che, qualora tali risorse non fossero sufficienti a far fronte al citato onere di 200 mila euro annui, si ricorrerebbe all'integrazione delle somme rivenienti dal rimborso che la Commissione europea corrisponde per i costi sostenuti per missioni, sulla base della decisione n. 1313/2013/UE;

le convenzioni e gli accordi, di cui al comma 3 dell'articolo 20, finalizzati ad attivare le misure rientranti nell'ambito della Capacità europea di risposta emergenziale (EERC), avranno carattere oneroso solamente in caso di effettivo invio all'estero dei materiali, mezzi e personale per l'intervento di assistenza e a tali oneri si provvederà nell'ambito del suddetto limite massimo di spesa;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE ».**

La sottosegretaria Maria Teresa AMICI concorda con la proposta di relazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, propone inoltre di esprimere nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2).

La sottosegretaria Maria Teresa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.35.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05349 Gebhard: Applicazione alle società di <i>leasing</i> del regime di esenzione dall'IVA delle cessioni di fabbricati su cui le stesse società abbiano realizzato interventi di costruzione o ristrutturazione	54
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	58
5-05352 Sberna: Ripristino della detrazione fiscale per le spese di acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico	54
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	60
5-05398 Bernardo: Misure di contrasto dell'evasione fiscale con particolare riferimento ai soggetti extracomunitari o neocomunitari	54
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	61
5-05399 Causi: Equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute in Italia da cittadini italiani residenti all'estero non pensionati	54
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	63
5-05400 Sottanelli: Erogazione di rimborsi IVA anche nel caso di omessa presentazione del modello VR	55
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	65
5-05401 Paglia: Chiarimenti in merito all'imponibilità IMU dei macchinari imbullonati ...	55
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	67
5-05402 Alberti: Conflitto tra il contenuto di convenzioni per evitare le doppie imposizioni e le disposizioni nazionali in materia di elusione ed evasione fiscale	55
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	70
5-05403 Busin: Introduzione di un sistema di tracciabilità con riferimento ai liquidi utilizzati per le sigarette elettroniche	55
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	72
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
<i>ALLEGATO 9 (Proposta di parere del relatore)</i>	73

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

La seduta comincia alle 15.10.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte che l'interrogazione 5-05349 Gebhard è stata sottoscritta anche dal deputato Alfreider.

5-05349 Gebhard: Applicazione alle società di *leasing* del regime di esenzione dall'IVA delle cessioni di fabbricati su cui le stesse società abbiano realizzato interventi di costruzione o ristrutturazione.

Daniel ALFREIDER (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Daniel ALFREIDER (Misto-Min.Ling.) prende atto della risposta del Sottosegretario, che si riserva di approfondire in tutti i suoi aspetti.

5-05352 Sberna: Ripristino della detrazione fiscale per le spese di acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

Mario SBERNA (PI-CD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario SBERNA (PI-CD) sottolinea come la risposta fornita dal Sottosegretario abbia una valenza meramente tecnica, non indicando quale sia l'orientamento politico del Governo rispetto alla questione affrontata dall'interrogazione, nonché, più in generale, rispetto alle misure di carattere tributario che intende porre in essere per offrire un concreto sostegno alle famiglie italiane.

Si riserva pertanto di affrontare ulteriormente la questione nell'ambito di prossimi provvedimenti legislativi, segnatamente in occasione dell'esame del disegno di legge di stabilità.

5-05398 Bernardo: Misure di contrasto dell'evasione fiscale con particolare riferimento ai soggetti extracomunitari o neocomunitari.

Maurizio BERNARDO (AP) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maurizio BERNARDO (AP) prende atto della risposta, riservandosi di compiere ulteriori approfondimenti in merito.

5-05399 Causi: Equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute in Italia da cittadini italiani residenti all'estero non pensionati.

Fabio PORTA (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Fabio PORTA (PD) si dichiara rammaricato di dover rilevare come la risposta del Governo all'interrogazione da lui presentata insieme al collega Causi e ai deputati PD eletti all'estero, sebbene contribuisca a dare una risposta chiara ai tanti dubbi che in queste ore numerosi nostri connazionali all'estero hanno legittimamente sollevato, non risulti convincente e non risolva una questione rispetto alla quale da alcuni anni si evidenzia la problematicità, nonché la necessità di un chiarimento definitivo da parte del legislatore e dell'Esecutivo.

Non ritiene infatti giusto sottrarre ai Comuni italiani l'autonomia impositiva su questa materia, riservandosi di sollecitare l'ANCI a condividere questa posizione.

Non considera nemmeno fondato circoscrivere ai soli titolari di pensione estera l'esenzione dal pagamento dell'IMU su un'abitazione, perché ritiene che il legislatore non abbia voluto distinguere tra tipologie di pensione, considerando come

unica condizione per fruire di tale beneficio il requisito di essere pensionato.

Apprezza invece il chiarimento, contenuto nella risposta, secondo cui tale diritto all'esenzione spetta anche ai titolari di pensione di invalidità, sia pure riconosciuta da un Paese estero.

Auspica quindi che su entrambi tali aspetti il Parlamento possa intervenire quando si tratterà di rivedere l'intera materia dei servizi municipali attraverso l'introduzione di una tassa unica e complessiva, sottolineando contestualmente come si stia già adoperando, insieme ai colleghi eletti all'estero, per presentare una proposta di legge che restituisca ai Comuni tale facoltà ed estenda a tutti i pensionati, compresi i titolari di pensione italiana, il beneficio dell'esenzione IMU.

5-05400 Sottanelli: Erogazione di rimborsi IVA anche nel caso di omessa presentazione del modello VR.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara molto soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario.

5-05401 Paglia: Chiarimenti in merito all'imponibilità IMU dei macchinari imbullonati.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, in quanto, su un'importante tematica che sembrava essere già superata attraverso la legge di stabilità 2015, la posizione evi-

denziata oggi dal Governo evidenzia, al contrario, come non sussista la precisa volontà dell'Esecutivo di risolvere in tempi brevi la questione, la quale è ancora oggetto di analisi e attività istruttorie, la cui conclusione non viene in alcun modo indicata.

Considera pertanto del tutto inaccettabile tale orientamento, il quale determinerà la conseguenza di procrastinare la soluzione del problema al 2016, essendo ormai imminente la scadenza del termine di versamento della prima rata dell'IMU 2015.

5-05402 Alberti: Conflitto tra il contenuto di convenzioni per evitare le doppie imposizioni e le disposizioni nazionali in materia di elusione ed evasione fiscale.

Dino ALBERTI (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Dino ALBERTI (M5S) prende atto della risposta, che si riserva di approfondire.

5-05403 Busin: Introduzione di un sistema di tracciabilità con riferimento ai liquidi utilizzati per le sigarette elettroniche.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Filippo BUSIN (LNA) si ritiene sostanzialmente soddisfatto della risposta, che considera alla stregua di un impegno assunto dal Governo in merito, riservandosi da parte sua di presentare, come suggerito, una specifica proposta legislativa in tal senso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del Presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 15.30.

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

C. 2722 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il relatore, Zoggia, dopo aver illustrato, nella seduta di ieri, il contenuto del provvedimento, ha formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 9*), la quale è già stata trasmessa via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Ritiene quindi opportuno rinviare l'espressione del parere alla seduta di martedì prossimo, al fine di consentire a tutti i componenti della Commissione di approfondire il contenuto del provvedimento e della proposta di parere del relatore.

Davide ZOGGIA (PD), *relatore*, illustra brevemente la sua proposta di parere, la quale evidenzia la rilevanza dell'intervento legislativo, il quale persegue gli obiettivi di migliorare i livelli di sicurezza e tutela ambientale, semplificare gli adempimenti e le procedure nel settore della nautica da diporto, rafforzare l'efficacia dei controlli, nonché di aggiornare il livello professionale degli operatori del settore.

Daniele PESCO (M5S) rileva innanzitutto come il disegno di legge in esame costituisca un'ottima occasione per razionalizzare la disciplina della nautica da diporto e adottare misure a sostegno di tale settore produttivo. In tale ambito evidenzia, peraltro, come il suddetto provvedimento non contenga alcuna misura di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, le quali costituiscono fenomeni molto diffusi nel settore della nautica.

A tale riguardo, ricorda che, in particolare i cosiddetti *maxi yacht*, costituiscono lo strumento attraverso il quale vengono realizzate operazioni di riciclaggio di somme provenienti da attività illecite e da evasione fiscale.

Ritiene quindi sarebbe opportuno utilizzare lo strumento della delega per la riforma del codice della nautica da diporto per introdurre più efficaci misure di contrasto a tali fenomeni, i quali vengono perpetrati attraverso società di comodo e pratiche commerciali elusive. A tale riguardo, cita, in particolare, il ricorso a società di noleggio, al fine di dissimulare il possesso di imbarcazioni utilizzate in realtà esclusivamente a fini personali, nonché l'utilizzo di società di *leasing*, le quali vengono utilizzate per evitare la tracciabilità delle somme versate per l'acquisto delle imbarcazioni, nonché per fruire indebitamente di agevolazioni fiscali.

Ciò premesso, reputa che la proposta di parere favorevole sul provvedimento formulata dal relatore debba essere integrata inserendo le seguenti condizioni, le quali sono finalizzate a introdurre misure di rafforzamento della trasparenza in tale settore:

a) prevedere, anche attraverso la stipula di forme d'intesa tra l'Agenzia delle entrate e le autorità amministrative locali, piani di intervento presso le strutture portuali diportistiche al fine di rilevare notizie di reciproco interesse;

b) prevedere uno scambio di dati tra l'Agenzia delle entrate e le autorità preposte alla gestione delle strutture portuali diportistiche per l'acquisizione di notizie e informazione di interesse fiscale, nel ri-

spetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

c) prevedere la revisione della normativa fiscale in materia di possesso ed utilizzo di unità da diporto, anche attraverso società di noleggio;

d) istituire un apposito registro della società di noleggio e di *leasing*, con indicazione analitica delle unità da diporto in dotazione, i dati attinenti all'acquisto e alla vendita, il valore dell'imbarcazione, le attività di noleggio o impiego delle unità da diporto medesime, con obbligo di trasmissione e condivisione telematica con l'Agenzia delle entrate dei contratti di *leasing* stipulati, al fine di consentire un adeguato ed efficace controllo fiscale;

e) istituire presso ogni struttura portuale diportistica un registro digitale, organizzato secondo un modello unico e condiviso a livello nazionale, delle unità da diporto ormeggiate di lunghezza superiore ai 10 metri, da cui risulti l'indicazione delle unità da diporto ormeggiate, anche temporaneamente, e i relativi dati identificativi (modello, lunghezza, potenza motore, identificativo del proprietario), il sog-

getto che ha richiesto l'autorizzazione di ormeggio e il periodo di ormeggio, prevenendo l'accesso diretto a tale registro da parte dell'Agenzia delle Entrate e delle autorità preposte ai controlli fiscali;

f) istituire un'anagrafe centrale delle unità da diporto, condivisa con l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, nella quale confluiscono le informazioni presenti nel Registro Unità da Diporto (RID) istituiti presso le Capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi.

Sottolinea quindi l'impegno costruttivo del suo gruppo finalizzato a migliorare il testo del provvedimento, che auspica possa essere modificato con il proficuo apporto della Commissione Finanze e di tutte le forze politiche.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di martedì 28 aprile prossimo.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

5-05349 Gebhard: Applicazione alle società di *leasing* del regime di esenzione dall'IVA delle cessioni di fabbricati su cui le stesse società abbiano realizzato interventi di costruzione o ristrutturazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità per le imprese di *leasing* che acquistano terreni edificabili o immobili in fase di costruzione di essere assoggettate al regime IVA di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 con riguardo alle operazioni di costruzione e ultimazione degli immobili anche ad uso abitativo, e, conseguentemente, di detrarre l'Iva sugli acquisti sostenuti per i menzionati lavori alla stregua delle imprese di costruzione e ristrutturazione.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In deroga all'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che prevede, come regola di carattere generale, il diritto alla detrazione dell'IVA per i beni e/o i servizi impiegati per realizzare operazioni imponibili, l'articolo 19-*bis*1, lettera *i*), del medesimo decreto stabilisce che « non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al n. 8) dell'arti-

colo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-*bis* ».

La *ratio* di tale fattispecie di indetraibilità oggettiva – introdotta per ragioni di cautela fiscale – va ravvisata, in linea generale, nell'esigenza di evitare indebite detrazioni di imposta nei casi in cui i beni e/o i servizi acquistati siano suscettibili di essere utilizzati sia nell'attività d'impresa, sia per finalità estranee a tale attività.

Coerentemente con la citata *ratio*, la limitazione del diritto alla detrazione dell'IVA assoluta in relazione all'acquisto/locazione dei fabbricati medesimi, ovvero in relazione a beni e servizi acquistati per la manutenzione, recupero e gestione degli stessi, non si applica alle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione di fabbricati abitativi in quanto, in tal caso, si presume che l'utilizzo dei beni e servizi acquistati rientri nell'attività d'impresa.

Al fine di verificare se la fattispecie di indetraibilità oggettiva di cui all'articolo 19-*bis*1, lettera *i*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, trovi o meno applicazione in relazione all'imposta assoluta da una società di *leasing* (intestataria del provvedimento di concessione edilizia) sugli acquisti relativi alla costruzione e/o ultimazione di immobili ad uso abitativo, tramite appalto a terzi, è necessario accertare se la società di *leasing* possa essere assimilata alle « imprese costruttrici » nell'accezione utilizzata dal citato articolo 19-*bis*1, lettera *i*), del decreto n. 633 del 1972.

È il caso di evidenziare, in proposito, che la nozione di « impresa costruttrice » di cui al citato articolo 19-*bis*1, lettera *i*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 non coincide con quella di cui all'articolo 10, comma 1, n. 8), 8-*bis*) e 8-*ter*), del medesimo decreto n. 633 del 1972.

Infatti, per quanto riguarda la nozione di « impresa costruttrice » utilizzata da quest'ultima disposizione, si fa presente che la prassi amministrativa, elaborata con specifico riferimento al regime IVA di tassazione degli immobili (esenzione o imponibilità), ha adottato un'interpretazione più ampia rispetto a quella di cui all'articolo 19-*bis*1, lettera *i*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tale da comprendere oltre ai soggetti ai quali risulta intestato il provvedimento amministrativo in forza del quale ha luogo la costruzione o la ristrutturazione del fabbricato, anche le imprese che realizzano i fabbricati avvalendosi di imprese terze per l'esecuzione dei lavori, ovvero quelle che svolgono tale attività occasionalmente.

Diversamente, come innanzi precisato, le imprese costruttrici di cui all'articolo 19-*bis*1, lettera *i*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, coerentemente con la ratio di tale disposizione, sono solo quelle che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di costruzione di fabbricati abitativi.

Ciò posto, tale peculiarità, connessa all'oggetto principale dell'attività eserci-

tata, non è ravvisabile in capo ad una società di leasing la cui attività principale consiste nell'acquisto di fabbricati finalizzato alla successiva rivendita.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la società di leasing non può essere assimilata alle « imprese costruttrici » di cui all'articolo 19-*bis*1, lettera *i*) del decreto della Repubblica n. 633 del 1972. La società di leasing non può, pertanto, recuperare l'IVA assolta in relazione alle spese di costruzione/rispristino di fabbricati abitativi per espressa indetraibilità oggettiva posta dall'articolo 19-*bis*1, lettera *i*) del 1972.

Per completezza, si fa presente che per le società di leasing che concedono in locazione immobili abitativi in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, n. 8, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e sono tenute ad operare una riduzione della percentuale di detrazione applicando il pro-rata di cui all'articolo 19-*bis*, non trova applicazione l'indetraibilità oggettiva di cui all'articolo 19-*bis*1, lettera *i*) per espressa previsione contenuta nella medesima norma.

Ciò posto, è opportuno rilevare che sono in corso gli approfondimenti tecnici opportuni tesi a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina concernente l'ipotesi di indetraibilità oggettiva in argomento in modo tale da renderla maggiormente conforme al principio della neutralità dell'imposta sul valore aggiunto imposto dalla normativa comunitaria.

ALLEGATO 2

5-05352 Sberna: Ripristino della detrazione fiscale per le spese di acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante rileva che l'articolo 1, comma 309, della legge 24 dicembre 1997, n. 244 (legge finanziaria 2008) aveva introdotto una detrazione fiscale dall'IRPEF, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nel limite massimo di euro 250 e che, a causa della mancata riproposizione dell'agevolazione in commento con la legge 23 dicembre 2009, n. 191, (legge finanziaria 2010), a partire dall'anno 2010, le medesime spese non possono più essere detratte dall'imposta lorda ai fini IRPEF.

La predetta detrazione, che era stata prorogata, per il 2009, dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), spettava anche per le spese sostenute in favore dei familiari fiscalmente a carico e il limite massimo di detrazione di 250 euro doveva intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.

Ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro dell'economia e delle Finanze non ritenga opportuno ripristinare tale regime agevolativo inserendolo tra le misure interessate dal « bonus » a disposizione del Governo per la realizzazione di interventi di carattere sociale.

Al riguardo, gli Uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria hanno indicato, nella tabella che di seguito si riporta, gli effetti finanziari derivanti dalla proposta auspicata dall'Onorevole interrogante, nell'ipotesi di decorrenza della stessa a partire dall'anno 2015:

IRPEF (*importi in milioni di euro*):

2015: 0;

2016: -90,1;

2017: -51,5.

Ciò posto, si fa presente che qualsivoglia iniziativa normativa dovrà necessariamente tener conto degli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica suindicati per i quali è opportuno reperire idonei mezzi di copertura finanziaria.

ALLEGATO 3

5-05398 Bernardo: Misure di contrasto dell'evasione fiscale con particolare riferimento ai soggetti extracomunitari o neocomunitari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante lamenta che le recenti misure di contrasto all'evasione adottate non sembrano essere sufficientemente efficaci con riferimento al settore delle prestazioni di servizi alla persona e con riguardo agli operatori extracomunitari o neo-comunitari, laddove il fenomeno evasivo sembra assumere caratteri di generalità e sistematicità.

Pertanto, l'onorevole interrogante chiede quali dati possono essere forniti sul fenomeno in argomento nonché di adottare iniziative e strumenti più mirati al fine di evitare di vantaggi competitivi degli operatori stranieri rispetto alle imprese italiane.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne la richiesta delle informazioni relative all'entità dell'evasione fiscale segnalata dall'onorevole interrogante, si evidenzia che nel Rapporto sull'evasione fiscale presentato dal Governo ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la stima del *tax gap* riconducibile al settore imprese-lavoro autonomo per le imposte IVA, IRES, IRPEF ammonta a 91 miliardi di euro.

Tuttavia, il Dipartimento delle finanze riferisce di non disporre di dati disaggregati in base alla cittadinanza al fine di ripartire la sottrazione delle risorse per la finanza pubblica connesso al menzionato *tax gap*.

In merito alle iniziative finalizzate all'individuazione ed alla repressione dell'evasione fiscale e contributiva legata allo svolgimento in « nero » delle attività, l'Agenzia delle Entrate, riferisce che nell'ambito delle sue ordinarie attività di controllo istituzionali, è impegnata sul fronte dell'individuazione dei fenomeni evasivi ed elusivi attraverso una attenta attività di analisi del rischio e selezione basata sul patrimonio informativo a sua disposizione.

Tale attività di analisi e selezione, pertanto, si fonda su elementi relativi alla pericolosità fiscale dei soggetti che operano nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Inoltre, tutti i controlli hanno come obiettivo quello di verificare, ove possibile, tra l'altro, il corretto adempimento delle prescrizioni stabilite dalla normativa in materia di lavoro ed il corretto adempimento degli obblighi fiscali di cui agli articoli 13 commi 3, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché riscontri in relazione agli obblighi di corretta certificazione dei corrispettivi, sia da parte di operatori italiani, sia comunitari che extracomunitari.

In via generale il contrasto all'evasione si svolge a livello centrale, regionale e locale e persegue la duplice finalità di:

focalizzare distintamente l'azione di controllo sulle diverse macro-tipologie di contribuenti;

adottare metodologie di intervento differenziate per ciascuna macro-tipologia,

tenendo anche conto delle peculiarità che connotano ciascuna realtà territoriale ed economica.

L'approccio basato sulla valutazione del rischio di evasione tarata anche sulle peculiarità locali, comporta l'ottima allocazione delle risorse (sia in termini quantitativi che qualitativi) e la altrettanto ottimale selezione delle posizioni e dei fenomeni da sottoporre a controllo. Pertanto, la concentrazione territoriale dell'attività di controllo condotta dagli organi ispettivi dell'Agenzia delle entrate tiene in debita considerazione tanto il numero delle partite IVA presenti su un determinato territorio, quanto i fenomeni evasivi correlati ad uno specifico settore produttivo e/o territoriale.

Infine, circa l'osservazione formulata dall'onorevole interrogante secondo cui la disposizione che impedisce ai cittadini italiani di effettuare pagamenti in contanti superiori a 1000 euro «...determina un vantaggio competitivo in favore degli stranieri, che invece possono operare per contanti senza limiti», si osserva che l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha introdotto una riforma restrittiva sull'uso dei contanti per il prelievo e i pagamenti, fissata in 1000 euro: tale disposizione si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Con il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è stato stabilito che, in deroga alle norme sulla limitazione all'uso del contante, è possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro.

Per fruire della deroga, occorre inviare una comunicazione preventiva all'Agenzia

delle Entrate nella quale occorre indicare il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.

È necessario pertanto, che l'acquirente sia una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risieda al di fuori del territorio dello Stato.

L'operatore, all'atto dell'acquisto, deve acquisire fotocopia del passaporto del cliente ed ottenere una « autocertificazione » dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e che non è residente in Italia.

Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, vanno comunque comunicate all'Agenzia delle Entrate.

Tanto premesso, a parere dell'Agenzia delle entrate non si l'avvisano in dette disposizioni disparità di trattamento tra operatori di diversa nazionalità, al contrario deve sottolinearsi la loro doppia finalità: da un lato l'esigenza di aumentare la tracciabilità dei movimenti finanziari per contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e dall'altro proprio l'obiettivo dell'Amministrazione finanziaria di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale.

ALLEGATO 4

5-05399 Causi: Equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute in Italia da cittadini italiani residenti all'estero non pensionati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, chiede al Governo se non si ritenga utile ristabilire, nell'ambito della potestà legislativa degli enti locali, la possibilità per i Comuni di introdurre regolamenti che prevedano l'assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari possedute in Italia da cittadini italiani residenti all'estero anche non pensionati.

Inoltre, l'interrogante chiede se il Governo non ritenga necessario un chiarimento, al fine di una corretta interpretazione della norma testé richiamata, volto a specificare se la qualifica di pensionato si riferisca alla titolarità di pensione italiana, ancorché in convenzione internazionale, di pensione estera, di entrambe, o alla titolarità di qualunque tipo di pensione – anche di invalidità – a prescindere dalla nazionalità dell'ente erogatore.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre rappresentare quanto disposto dal predetto articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, che ha modificato il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In virtù di detta disposizione « a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ».

La disposizione in esame, quindi, comporta che, per espressa volontà del Legislatore, le unità immobiliari che presentano tutti i requisiti richiesti dalla norma in commento vengono direttamente considerate abitazioni principale e, quindi, esenti per effetto dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

A tale proposito, si deve, altresì, precisare che gli effetti finanziari di tale disposizione di esenzione sono posti a carico del bilancio dello Stato, come si evince dal successivo comma 3 del medesimo articolo 9-bis del decreto-legge n. 47 del 2014.

Dalle osservazioni sin qui svolte, pertanto, emerge che se si volesse, come richiesto dagli interroganti, ristabilire nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali il potere di assimilare ad abitazione principale le unità immobiliari possedute anche da cittadini italiani residenti all'estero ma non ancora pensionati, allora sarebbe necessario un apposito intervento normativo che tenga conto dei conseguenti effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato. Ciò in considerazione della circostanza che, in mancanza di una norma *ad hoc*, i comuni non possono, attraverso l'esercizio della mera potestà

regolamentare, arrivare a stabilire esenzioni, in quanto si violerebbero i limiti imposti dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, vale a dire la « individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi ».

Alla luce dell'inquadramento normativo appena delineato, occorre anche considerare che il Dipartimento delle Finanze, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dal comma 4 dell'articolo 52 appena citato « può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa », e che, in virtù del rapporto di leale collaborazione con gli enti locali, prima di procedere all'esercizio di detta facoltà, invia ai comuni le proprie osservazioni, invitando gli stessi ad adeguare i propri regolamenti alle disposizioni di legge.

In particolare, nelle note in questione, viene precisato che « a seguito delle modifiche recate all'articolo 13, comma 2, nono periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ad opera dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014, non è più prevista la facoltà per il Comune di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. L'assimilazione in discorso, invece, a decorrere dall'anno 2015, è stabilita direttamente dal citato articolo 13, comma 2, nono periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, ma limitatamente all'ipotesi in cui si tratti di « una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pen-

sionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ». Si precisa, peraltro, che, per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero per le quali non risultino soddisfatte le condizioni stabilite da tale norma, l'ente locale può stabilire, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, un'aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento, atteso che il comma 6 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 consente al comune di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali ».

Per quanto concerne, invece, la richiesta di fornire un chiarimento delle disposizioni descritte in premessa, al fine di una corretta interpretazione della norma, volto a specificare se la qualifica di pensionato si riferisca alla titolarità di pensione italiana, ancorché in convenzione internazionale, di pensione estera, di entrambe, o alla titolarità di qualunque tipo di pensione, anche di invalidità, a prescindere dalla nazionalità dell'ente erogatore, si precisa che, ferma restando la disponibilità ad emanare un apposito documento di prassi amministrativa, l'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 47 del 2014 delimita chiaramente l'ambito di operatività della norma di favore limitandone gli effetti ai soggetti « già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza », escludendo così coloro che percepiscono un trattamento pensionistico erogato dallo Stato italiano.

A tale proposito, occorre altresì chiarire che, nell'ambito di tale vincolo, si possa ricomprendere qualunque tipo di pensione anche di invalidità.

ALLEGATO 5

5-05400 Sottanelli: Erogazione di rimborsi IVA anche nel caso di omessa presentazione del modello VR.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, in relazione alle controversie pendenti concernenti l'impugnazione dei dinieghi di rimborso dell'IVA, a seguito della cessazione dell'attività, laddove il contribuente abbia omesso la presentazione del Modello VR, chiede al Ministro dell'economia e delle finanze se l'Agenzia delle entrate «intenda finalmente abbandonare la prosecuzione dei suddetti contenziosi, accogliendo ed erogando i dovuti rimborsi, fino ad oggi bloccati da eccezioni tanto formali quanto, come visto, giuridicamente errate».

A parere dell'interrogante, la situazione evidenziata è dannosa per i contribuenti, che non riescono ad ottenere i dovuti rimborsi IVA, ma anche contraria alle indicazioni comunitarie.

Per meglio comprendere la problematica segnalata, che origina un notevole contenzioso, è opportuno far presente che trattasi della situazione in cui il contribuente, pur avendo indicato il credito nella dichiarazione annuale prodotta, ha omesso la presentazione del relativo Modello VR al concessionario della riscossione e, successivamente, presenta all'Ufficio istanza di rimborso oltre il termine previsto dall'articolo 21, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Le contrapposte posizioni sostenute in contenzioso dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti possono essere così brevemente schematizzate:

a parere dell'Amministrazione finanziaria, quando la richiesta di rimborso non viene effettuata utilizzando l'apposito

Modello VR, la fattispecie disciplinata dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 non si realizza, con la conseguenza che all'istanza «atipica» presentata al di fuori della procedura prevista – e quindi «in mancanza di disposizioni specifiche» – non può che applicarsi la norma residuale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che ammette l'istanza di rimborso entro il termine di decadenza biennale;

per i contribuenti, al contrario, l'indicazione del credito nella dichiarazione mediante la compilazione del rigo relativo al rimborso richiesto sarebbe sufficiente a far venir meno l'operatività del predetto articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992, con la conseguenza di assoggettare la fattispecie al regime della prescrizione ordinaria. Più specificamente, la domanda di rimborso sarebbe da considerarsi già presentata con la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro «RX» del Modello UNICO o «VX» della dichiarazione IVA, considerata quale formale esercizio del diritto, che resterebbe poi soggetto al solo termine di prescrizione decennale.

Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dopo diverse pronunce di tenore contrastante, si è andato consolidando solo recentemente nel senso di ritenere applicabile il termine decennale di prescrizione.

L'andamento contrastante della giurisprudenza di legittimità, che, come evidenziato, si è andata consolidando solo in tempi recenti, ha indotto l'Amministrazione finanziaria ad adottare una posizione di cautela nella gestione del contenzioso pendente.

Preso atto, peraltro, dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata l'Agenzia delle

Entrate ritiene di dover adeguare la gestione delle controversie in argomento all'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione e, conseguentemente, riconoscere il diritto al rimborso richiesto entro il termine di prescrizione ordinaria, subordinandone il diritto alla dimostrazione da parte del contribuente della sussistenza dei relativi presupposti.

ALLEGATO 6

5-05401 Paglia: Chiarimenti in merito all'imponibilità IMU dei macchinari imbullonati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede al Governo chiarimenti in merito alla definizione di impianti immobili e impianti mobili e alle caratteristiche che differenziano le due tipologie, con particolare riguardo alle componenti strutturali dell'unità immobiliare ovvero ai cosiddetti beni « imbullonati » ai fini della corretta applicazione della tassazione ai fini di IMU e TASI.

In proposito, gli Onorevoli interroganti evidenziano che la recente norma di interpretazione autentica introdotta dai commi 244 e 245 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) ha chiarito che sono escluse dalla rendita catastale le componenti di beni che siano prive dei requisiti di « immobiliare », anche laddove caratterizzino la destinazione economica dell'immobile produttivo.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il tema della valutazione catastale degli impianti negli immobili industriali è senza dubbio complesso, considerando che le norme e la prassi di settore prevedono che, per questa tipologia di immobili, la rendita catastale – come noto utilizzata per il calcolo della base imponibile della tassazione immobiliare – sia determinata attraverso un procedimento di stima diretta, specifico per ciascun immobile a destinazione produttiva, che, come tale, è soggetta ad una puntuale valutazione tecnica, caso per caso, delle componenti edilizie ed impiantistiche da prendere in considerazione nella stima catastale.

Infatti, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, concernente « Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 1939, n. 108 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249: « La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'articolo 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità ».

La valutazione tecnica è operata dai professionisti incaricati dalla proprietà, al momento della presentazione dei documenti di aggiornamento catastale (tramite la procedura « Docfa »), ed è verificata dai tecnici dell'Agenzia delle entrate al momento dell'accertamento sugli aggiornamenti e sulle rendite proposte dalla parte.

I documenti di prassi catastale delineano il perimetro concettuale degli impianti da considerare nella stima.

In particolare, la Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 emanata dall'Agenzia sul tema ha chiarito che « ... al fine di valutare quale impianto debba essere incluso o meno nella stima catastale, deve farsi riferimento non solo al criterio dell'essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell'unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso sia

“fisso”, ovvero stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell’unità immobiliare... ».

In sostanza, come precisato nella circolare stessa, sono da considerare nella determinazione della rendita catastale gli impianti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare ad una unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, a prescindere dal mezzo di unione di tali impianti agli elementi strutturali dell’unità immobiliare.

Ne consegue che, nella determinazione della suddetta rendita catastale, si deve tenere conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell’unità immobiliare – senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d’uso – e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da specifici requisiti di « immobiliarità », a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura.

L’articolo 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha, da ultimo, indicato la Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 quale strumento di interpretazione autentica per la corretta applicazione del procedimento di stima diretta degli immobili a destinazione produttiva, finalizzato all’attribuzione della rendita catastale agli stessi.

I principi e i criteri generali utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la valutazione degli impianti risultano dunque coerenti con il quadro normativo di riferimento, nonché con il consolidato orientamento della giurisprudenza, che – con particolare riferimento agli impianti di produzione di energia – si è più volte occupata della tematica.

Nell’ambito del contenzioso sul tema in argomento, la giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato l’operato dell’Amministrazione, ribadendo i principi sopra richiamati, tesi a valorizzare l’apporto del valore degli impianti fissi nella determinazione del reddito degli immobili (cfr. C. Cass. n. 12832 del 26 maggio 2010, n. 7372 del 31 marzo 2011, nn. 4028, 4029

e 4030 del 14 marzo 2012, n. 8952 del 12 aprile 2013 e, da ultimo, n. 3166 del 21 gennaio 2015).

Giova anche ricordare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20 maggio 2008, cui si ispira la sopra richiamata Circolare n. 6/T del 2012, dopo aver affermato che la normativa in materia di catasto edilizio urbano definisce in modo esaustivo le nozioni, i principi ed i metodi che sono alla base dell’estimo catastale, ha chiarito come, nella definizione di unità immobiliare presa in considerazione dalla normativa sopracitata, non si faccia alcun riferimento ai materiali utilizzati, né ai sistemi di assemblaggio degli stessi. Secondo la stessa Corte costituzionale, tutte quelle componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo sono da considerarsi elementi idonei a descrivere l’unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale.

Occorre, tuttavia, precisare che la Circolare n. 6/T del 2012 ha fissato dei criteri generali da seguire per la corretta applicazione della prassi estimativa agli immobili a destinazione produttiva, fornendo anche alcuni esempi di tipologie impiantistiche da considerare, o meno, nella stima.

Tali esempi non possono, tuttavia, essere considerati esaustivi, stante l’ampia differenziazione dei processi produttivi e la potenziale evoluzione degli stessi, che richiedono necessariamente una valutazione specifica per ciascuna fattispecie oggetto di accertamento catastale.

Quanto sopra premesso, considerando la particolare delicatezza dell’argomento sia per gli aspetti tecnici sinteticamente descritti che per i significativi riflessi sul gettito erariale e locale, è in corso da parte dell’Agenzia delle Entrate, in seguito alle più recenti segnalazioni concernenti l’argomento in esame, una nuova approfondita analisi finalizzata a riscontrare:

le tipologie impiantistiche ordinariamente presenti negli immobili a destinazione produttiva, per verificarne specifica-

tamente le caratteristiche di « immobiliare » e quindi di rilevanza per la stima catastale;

l'uniformità dell'operato di tutti gli Uffici Provinciali-Territorio e la presenza di adeguate motivazioni all'interno degli avvisi di accertamento, in particolare ri-

ferite all'inclusione nella stima catastale di componenti impiantistiche.

In esito a tale istruttoria e ai successivi confronti con gli *stakeholder*, potranno essere fornite ulteriori precisazioni agli uffici operativi dell'Agenzia.

ALLEGATO 7

5-05402 Alberti: Conflitto tra il contenuto di convenzioni per evitare le doppie imposizioni e le disposizioni nazionali in materia di elusione ed evasione fiscale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere il motivo per il quale la grande maggioranza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, come la Convenzione con la Repubblica di San Marino, non prevedano una deroga utile all'applicazione delle norme dello Stato italiano nell'ipotesi in cui sia necessario contrastare l'evasione o l'elusione fiscale.

In particolare, in tale ipotesi si chiede quali siano gli strumenti giuridici per evitare che una disposizione convenzionale quale, ad esempio, la clausola di non discriminazione di cui all'articolo 24 del Modello OCSE (contenuta nell'articolo 24, paragrafo 4, della Convenzione tra l'Italia e San Marino) possa prevalere sulla normativa anti-elusiva interna come quella prevista dall'articolo 110, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917 (TUIR).

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Le disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia non impediscono in alcun modo l'applicazione di norme interne non soltanto di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, ma più in generale di quelle norme ascrivibili all'intero impianto normativo antiabuso nazionale, quale ad esempio, anche l'articolo 110, comma 10, del TUIR, e ciò indipendentemente dalla circostanza che vi sia o meno nel testo della Convenzione un esplicito riferimento all'assenza di

ogni limitazione all'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali.

L'ordinamento italiano prevede solo presunzioni relative superabili dal contribuente mediante la dimostrazione della specifica esimente (ad esempio, il citato articolo 110, comma 10, del TUIR che prevede la indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Stati *black list* può essere disapplicato mediante il comma 11 dello stesso articolo di legge).

Tali istituti non risultano in contrasto con la norma speciale anti discriminazione contenuta nell'articolo 24, paragrafo 5, del Modello OCSE di Convenzione, cui si è conformato l'articolo 24, paragrafo 4, della Convenzione Italia-San Marino per evitare le doppie imposizioni. Peraltro, si fa presente che il protocollo aggiuntivo alla citata convenzione, prevede che « Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto degli Stati contraenti di applicare la propria legislazione fiscale interna per prevenire l'evasione, l'elusione e le frodi fiscali ».

Si precisa, inoltre, che le disposizioni antiabuso aventi la finalità di esercitare la potestà impositiva di uno Stato limitatamente ai propri residenti non sono in contrasto con le disposizioni convenzionali. Ciò è espressamente chiarito nel paragrafo 23 del Commentario all'articolo 1 del Modello OCSE, con riferimento alla disciplina in materia di *controlled foreign companies*. In tale sede, in particolare, si precisa che la previsione, nell'ordina-

mento interno, di norme connotate dalla caratteristica di limitare la potestà impositiva di uno Stato contraente ai soli residenti di quest'ultimo, non deve essere espressamente indicata nelle Convenzioni concluse da tale Stato, risultando, pertanto, compatibile con il principio di non discriminazione previsto dall'articolo 24, paragrafo 5, dello stesso Modello di Convenzione (riportato all'articolo 24, paragrafo 4, della Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni).

Il Commentario, quindi, riconosce la legittimità della pretesa impositiva derivante dall'applicazione delle norme antiabuso rispetto alle disposizioni convenzionali, ivi incluso il principio di non discriminazione, fintantoché tale potestà non si estenda a residenti dell'altro Stato contraente.

La disciplina antielusiva prevista dalla vigente normativa resta, quindi, in vigore a prescindere dall'indicazione o meno nelle singole Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

ALLEGATO 8

5-05403 Busin: Introduzione di un sistema di tracciabilità con riferimento ai liquidi utilizzati per le sigarette elettroniche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede al Governo se « non ritenga opportuno adottare gli adeguati provvedimenti al fine di introdurre, in materia di produzione e commercio dei liquidi per le sigarette elettroniche, la medesima disciplina di tracciabilità e legittimazione della circolazione prevista per i prodotti del tabacco dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo, 15 dicembre 2014, n. 188 ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza hanno da tempo programmato e stanno effettuando specifici controlli per la corretta applicazione dell'imposta di consumo e al fine di contrastare comportamenti elusivi da parte degli operatori.

Ciò premesso, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli manifesta il proprio assenso all'adozione di misure di tracciabilità e legittimazione dei prodotti liquidi da inalazione, come auspicato dall'Onorevole interrogante.

Ovviamente deve rilevarsi che i conseguenti obblighi per gli operatori non potranno che essere previsti da provvedimenti aventi forza di legge, previa approfondita analisi dei processi tecnici necessari espletata coinvolgendo gli operatori economici interessati.

L'Agenzia precisa, infatti, che dette modalità tecniche non possono essere disciplinate con il regolamento di cui al comma 5, all'articolo 1, del citato decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, che attiene i soli prodotti del tabacco, bensì attraverso la predisposizione di apposita disposizione che estenda il regime della tracciabilità anche per i prodotti liquidi da inalazione.

ALLEGATO 9

**Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.
(C. 2722 Governo, approvato dal Senato).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2722, approvato dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto;

condivisa l'opportunità di razionalizzare la disciplina della nautica da diporto, perseguendo gli obiettivi di miglioramento dei livelli di sicurezza e tutela ambientale, semplificazione degli adempimenti e delle procedure, rafforzamento dell'efficacia dei controlli ed aggiornamento del livello professionale degli operatori del settore;

sottolineata l'esigenza di porre in essere tutte le misure utili a sostenere un settore, quello della nautica da diporto, che costituisce una delle eccellenze dell'economia italiana, sia sotto il profilo turistico sia sotto il profilo produttivo, aiutandolo a superare la grave fase di crisi che lo ha penalizzato negli ultimi anni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla lettera h) del comma 2, dell'articolo unico, la quale prevede la destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture demaniali, nonché dei pontili, arenili e piazzali che presentino caratteristiche idonee per essere utilizzate come ricovero a secco di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle aree, valuti la Commissione di merito l'opportunità di

verificare se tale previsione contrasti con le competenze urbanistico-pianificatorie degli enti locali;

b) con riferimento alla lettera o) del comma 2, la quale, nel quadro della razionalizzazione delle risorse istituzionali destinate alle attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione, individua il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera come autorità competente in via esclusiva per la pianificazione e il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore, valuti la Commissione di merito se tale previsione possa incidere sulle competenze e funzioni del Corpo della Guardia di finanza, che svolge, analogamente ad altri corpi dello Stato, compiti di tutela della sicurezza della navigazione;

c) con riferimento alla lettera r) del comma 2, la quale dispone l'equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fissare i termini temporali per l'individuazione di tali requisiti, nonché di prevedere il coinvolgimento in materia delle Regioni.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
INTERROGAZIONI:	
5-04581 Amoddio: Sulla posizione nella graduatoria di istituto di taluni docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso scuole pubbliche	74
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	76
5-04872 Terzoni: Sulla tutela del monastero degli Zoccolanti di Corridonia	74
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	78

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 aprile 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 15.50.

5-04581 Amoddio: Sulla posizione nella graduatoria di istituto di taluni docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso scuole pubbliche.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sofia AMODDIO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, tenendo comunque che dalla situazione attuale derivino disparità di trattamento.

5-04872 Terzoni: Sulla tutela del monastero degli Zoccolanti di Corridonia.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Patrizia TERZONI (M5S) deve dichiararsi del tutto insoddisfatta. La risposta del Governo elude con ogni evidenza il tema della tutela del paesaggio, in questo caso gravemente leso dallo spostamento dell'antenna e dalla sua altezza. Non comprende per quale motivo si sia voluta modificare l'ubicazione dell'antenna medesima da un luogo urbano dove l'impatto era contenuto a un luogo pubblico di pregio ambientale. Né possono essere ad-

dotti motivi di sicurezza, giacché dopo il terremoto del 1997 una ditta appaltatrice aveva provveduto ad adottare le idonee misure in tale ambito. Teme che la vera ragione dello spostamento sia che l'antenna, nella precedente collocazione, desse fastidio ai progetti di sfruttamento edilizio privato, sicché — come al solito — è sul bene pubblico che sono stati scaricati gli svantaggi. Non le resta che attendere

l'esito di ben sei ricorsi al TAR e due esposti giudiziari.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dopo aver sollecitato la calendarizzazione della interrogazione a sua firma n. 5-04640, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

5-04581 Amoddio: Sulla posizione nella graduatoria di istituto di taluni docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso scuole pubbliche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione posta dagli Onorevoli interroganti riguarda il mancato riconoscimento della cosiddetta « continuità didattica », ovvero sia del punteggio aggiuntivo assegnato per ogni anno di servizio prestato nello stesso istituto, senza interruzione, ai fini della graduatoria d'istituto, ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso una scuola pubblica, che siano titolari di assegni di ricerca presso università.

In particolare, viene denunciata una disparità di trattamento tra i docenti dottorandi/assegnisti di ricerca e altre categorie (ad esempio i docenti che usufruiscono di distacchi sindacali) alle quali, invece, viene riconosciuta tale continuità didattica utile per il posizionamento nelle graduatorie d'istituto.

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative intenda adottare il Ministro per porre rimedio alla lamentata disparità di trattamento riservata ai docenti dottorandi/assegnisti.

Corre l'obbligo precisare, preliminarmente, che la continuità didattica dei docenti fa parte delle materie oggetto della contrattazione sindacale del personale della scuola.

In particolare, è opportuno ricordare che la vigente disciplina di riferimento della tematica in argomento è contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI), sottoscritto nel mese di febbraio scorso, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per l'anno scolastico 2015-2016.

Tale contratto ha ottenuto la certificazione positiva del competente organo di controllo (Ufficio centrale del bilancio presso il MIUR) per quanto concerne sia la relazione illustrativa, ai fini della conformità dell'accordo alle disposizioni contrattuali e di legge vigenti, sia per ciò che riguarda la relazione tecnica, ai fini della compatibilità economico-finanziaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il suddetto CCNI ha, inoltre, ottenuto, da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, il preliminare parere favorevole alla sottoscrizione definitiva sulla base dell'accertamento congiunto della compatibilità economico-finanziaria nonché del rispetto dei vincoli e dei limiti imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale.

Oltre a ciò, occorre evidenziare che tale accordo prevede nell'Allegato D (Tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi), tabella A (Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente ed educativo), parte I (Anzianità di servizio), lettera C, l'attribuzione di un punteggio per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità, negli ultimi tre anni scolastici, nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per

i docenti di religione cattolica, in aggiunta a quello previsto dalla medesima tabella (lettere A, A1, B, B1, B2, B3).

Nello specifico, le note 5 e 5-*bis* alla suddetta tabella, oltre ad indicare i termini, le modalità e le finalità per le quali tale punteggio può essere riconosciuto, specifica anche i casi in cui tale punteggio, legato alla continuità didattica, è attribuito, tra i quali si possono annoverare: l'assenza per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (ad esempio congedo di maternità, congedo di paternità), per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo per i compiti

connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, per il servizio prestato nelle scuole militari, l'utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea, la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità.

Alla luce di quanto esposto, è evidente che nel novero dei casi contemplati dalle disposizioni contrattuali attualmente vigenti non rientra quello del docente impegnato in attività legate alla fruizione di una borsa di studio, di un dottorato di ricerca o di un assegno di ricerca.

In occasione del prossimo CCNI, si potranno riesaminare, unitamente alle organizzazioni sindacali, le fattispecie meritevoli di ottenere il riconoscimento del punteggio relativo alla continuità didattica, tenendo conto anche di quanto segnalato dagli Onorevoli interroganti nell'atto di sindacato ispettivo in esame.

ALLEGATO 2

5-04872 Terzoni: Sulla tutela del monastero degli Zoccolanti di Corridonia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Terzoni, unitamente ad altri Onorevoli Colleghi, richiede notizie in merito all'avvenuta installazione di un'antenna di telefonia in una zona di interesse paesaggistico.

A tale proposito riferisco che la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche, come risulta dagli atti d'archivio, si espresse negativamente (nel dicembre del 2009 e nel gennaio del 2010) sull'installazione dell'antenna, poiché la località prescelta (zona ex Zoccolanti) rientra in un'area sottoposta a tutela, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

A seguito del ricorso della Telecom e del Comune, con richiesta di rimessione al Consiglio dei Ministri per addivenire ad una decisione circa il progetto in questione, la Soprintendenza, convocata nella seduta del 30 novembre del 2010, svoltasi presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, veniva invitata a valutare, in un ulteriore incontro con l'Amministrazione Comunale, finalizzato al superamento dei pareri negativi precedentemente rilasciati, la possibilità di eventuali modifiche progettuali, fermo restando il vincolo formale sull'area.

Nella riunione tenutasi, su indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Ancona il 6 dicembre del 2010, il Comune di Corridonia e la Soprintendenza concordarono un intervento il più possibile compatibile con le caratteristiche del luogo, nel rispetto delle prescrizioni in-

renti l'inserimento della struttura, l'altezza della antenna e le conseguenti mitigazioni nel contesto paesaggistico limitrofo.

Il Comune trasmise quindi alla Soprintendenza il nuovo progetto corredato da una nuova richiesta di parere; in quella sede la stessa Soprintendenza chiese che fosse tecnicamente limitata l'altezza della struttura.

A tale proposito la Soprintendenza riferisce che il raggiungimento ottimale di tale obiettivo, si sarebbe potuto raggiungere solo procedendo a uno sbancamento e all'interramento degli impianti tecnici, con l'impiego di materiali cementizi difficilmente removibili.

L'intervento sarebbe risultato, in tal modo, ben più compromissivo e invasivo e si ritenne quindi opportuno autorizzare il posizionamento dell'antenna nelle vicinanze dell'ex Convento degli Zoccolanti, date le condizioni di inaccessibilità e di degrado in cui versa la struttura.

Ad avviso della competente Soprintendenza, la struttura radio-ricettiva non ha interferito né con la situazione botanico-vegetazionale dell'area interessata, priva di essenze botaniche di pregio, né con l'ex complesso monastico.

Tuttavia, in previsione di un eventuale restauro e recupero dello stesso, si potrà prendere in considerazione la possibilità o l'opportunità di trasferire l'antenna, verso un altro sito, con un reale ripristino *ante-operam* della zona, attualmente occupata dalla recinzione, dagli impianti tecnici e dall'antenna stessa ma libera da opere interraste.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03650 Zanin: Rischi per la sicurezza stradale derivanti dall'installazione su numerosi autocaravan di finestre difettose	79
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	82
5-04185 De Lorenzis: Pubblicità delle linee guida in materia di accordi commerciali tra società di gestione aeroportuali e vettori aerei	80
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	83
5-04449 Crivellari: Necessità di una maggiore promozione e valorizzazione del sistema fluviale padano-veneto	80
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	85
5-04550 Prodani: Ipotesi di cessione, da parte dell'Autorità portuale di Trieste, di quote della società concessionaria del servizio di movimentazione ferroviaria all'interno del porto .	80
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	87
5-04651 Matarrese: Inserimento della tratta ferroviaria Ancona-Bari nell'ambito del corridoio di trasporto transeuropeo ScanMed (Scandinavia Mediterraneo)	81
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	88
5-05233 Arlotti: Interventi per favorire la mobilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche nella stazione di Rimini	81
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	90

INTERROGAZIONI

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 11.10.

5-03650 Zanin: Rischi per la sicurezza stradale derivanti dall'installazione su numerosi autocaravan di finestre difettose.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giorgio ZANIN (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che, seppur resa con qualche mese di ritardo rispetto al momento in cui era stata presentata l'interrogazione, reca informazioni del tutto rassicuranti. Nel ricordare che il mercato degli autocaravan in Italia conta filiere costruttive di grandi dimensioni, auspica che le campagne di richiamo cui faceva riferimento il sottosegretario nella risposta possano richiamare l'attenzione su tale comparto, per il quale sottolinea in par-

ticolare l'esigenza che venga tutelata massimamente la sicurezza nella circolazione.

5-04185 De Lorenzis: Pubblicità delle linee guida in materia di accordi commerciali tra società di gestione aeroportuali e vettori aerei.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Diego DE LORENZIS (M5S), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta esaustiva, riguardo alla facilità nel reperimento delle informazioni sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti manifesta ancora dubbi, in quanto ritiene non immediata la ricerca delle informazioni di cui all'interrogazione da parte di un utente non esperto. Riguardo alla comunicazione che i gestori aeroportuali sono tenuti a rendere all'ENAC sui contributi resi ai vettori aerei per lo sviluppo commerciale del territorio, ritiene che, per esigenza di trasparenza, questi dovrebbero essere pubblicati sul sito dell'ENAC, in modo da permettere a tutti gli utenti che lo desiderassero di vedere quanti e quali contributi sono stati effettivamente resi ad ogni vettore, senza essere costretti a cercare tali dati sui siti delle singole società di gestione aeroportuale. In ultimo richiama l'attenzione sui ritardi nella applicazione della disposizione oggetto dell'interrogazione, come di molte altre norme e nello specifico fa presente che, pur essendo tale disposizione stata approvata nel dicembre del 2013 e pur prevedendo l'emanazione di un decreto attuativo entro trenta giorni, ha trovato attuazione un anno dopo.

5-04449 Crivellari: Necessità di una maggiore promozione e valorizzazione del sistema fluviale padano-veneto.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Diego CRIVELLARI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta all'interrogazione, che nasceva dall'esclusione dell'interporto di Rovigo dal Piano nazionale dei trasporti e della logistica del 2011, che era stata percepita dai territori come una sottovalutazione del sistema idroviario padano veneto. Osserva che si tratta invece di una struttura assai significativa sia per il turismo che per lo sviluppo dell'economia e auspica che, come già indicato nella risposta, si prosegua nella realizzazione di interventi in un'ottica di sistema, affrontando e superando di volta in volta i problemi legati ai colli di bottiglia e ai nodi, in modo da permettere all'idrovia di esplicare pienamente le sue enormi potenzialità di traffico.

5-04550 Prodani: Ipotesi di cessione, da parte dell'Autorità portuale di Trieste, di quote della società concessionaria del servizio di movimentazione ferroviaria all'interno del porto.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Aris PRODANI (Misto-AL), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta resa, osserva che si tratta di una questione assai complessa, dal momento che non è stato mai emanato il decreto in materia di punti franchi del porto di Trieste – prescritto dall'articolo 6, comma 12 della legge n. 84 del 1994, di riforma dei porti – oggetto anche di una mozione discussa in Assemblea lo scorso 16 gennaio. Sottolinea da un lato la specificità del porto di Trieste e dall'altro il grande cambiamento che è avvenuto dal momento dell'approvazione della legge di riforma portuale, che data ormai a più di vent'anni fa e che rende la situazione assai difficile da valutare. Riguardo ai rilievi e alle criticità evidenziate dalla Corte dei conti, fa presente che dal 2012 risultano degli

attivi e si registra un sensibile incremento nel traffico merci. In ultimo chiede al Governo un impegno specifico sulla nomina del presidente dell'Autorità portuale di Trieste, dal momento che è stato nominato un commissario straordinario, senza che a suo giudizio ce ne fossero le ragioni procedurali, in modo che si possa superare definitivamente la questione della vendita della società ferroviaria Adriafer, oggetto dell'atto di sindacato ispettivo al propria firma.

5-04651 Matarrese: Inserimento della tratta ferroviaria Ancona-Bari nell'ambito del corridoio di trasporto transeuropeo ScanMed (Scandinavia Mediterraneo).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gaetano PIEPOLI (PI-CD), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara pie-

namente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, che ringrazia.

5-05233 Arlotti: Interventi per favorire la mobilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche nella stazione di Rimini.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Tiziano ARLOTTI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, della quale si dichiara soddisfatto, sia in relazione agli interventi previsti nella stazione di Rimini, nella quale, ricorda, transitano più di 3 milioni di passeggeri all'anno, sia anche per gli interventi programmati nelle altre quattro stazioni della costiera romagnola.

Ivan CATALANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.50.

ALLEGATO 1

5-03650 Zanin: Rischi per la sicurezza stradale derivanti dall'installazione su numerosi autocaravan di finestre difettose.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, ricordo che l'articolo 32 della direttiva europea 2007/46 pone in capo al costruttore che ha ottenuto l'omologazione CE di un veicolo di procedere al richiamo di veicoli già venduti, immatricolati o messi in circolazione, nel caso in cui uno o più sistemi, componenti o entità tecniche montati sugli stessi veicoli, presentino una grave rischio per la sicurezza stradale, la salute pubblica o l'ambiente.

Nella fattispecie, i competenti uffici del MIT hanno provveduto, come è noto, ad interessare la ditta produttrice delle finestre difettose e le società costruttrici dei veicoli sui quali risulterebbero montate tali finestre, al fine di acquisire ogni possibile informazione circa il difetto e le azioni intraprese per ovviare alla problematica.

In riscontro, la società SEA S.p.A ha comunicato di aver avviato la campagna di

richiamo e che i veicoli coinvolti in Italia sono 4325. Quindi, tutti i proprietari dei veicoli interessati sono stati informati sulla loro messa in sicurezza attraverso il sito dedicato alla campagna di richiamo SEA/Polyplastic nonché con la creazione di una mail e di un numero di telefono dedicati a tutti gli utilizzatori finali.

Analogamente, la società Knaus Tabbert GmbH ha comunicato che i veicoli coinvolti sono 647 e che sono state poste in essere le azioni di richiamo su tutti i veicoli interessati dal difetto immatricolati in Europa, dandone comunicazione a tutti i clienti proprietari.

Da ultimo, informo che l'avvio delle campagne di richiamo sono state pubblicate sia sull'Albo dei richiami che sul Bollettino semestrale di richiamo dei veicoli difettosi, entrambi consultabili sul sito *web* del MIT.

ALLEGATO 2

5-04185 De Lorenzis: Pubblicità delle linee guida in materia di accordi commerciali tra società di gestione aeroportuali e vettori aerei.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli Interroganti, nel richiamare l'articolo 13, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 145 del 2013, ricordano come tali disposizioni siano finalizzate a rendere più trasparenti gli accordi tra operatori aeroportuali e ad assicurare corrette dinamiche concorrenziali.

In effetti, il legislatore nazionale è intervenuto per adeguare la normativa interna alla strategia « Europa 2020 », che ha individuato quali obiettivi di rilievo strategico le infrastrutture di trasporto e la loro implementazione per i prossimi anni, nonché al Libro Bianco della Commissione europea – recante « Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti. Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile » – adottato nel marzo 2011.

Quest'ultimo, in particolare, afferma che la soppressione di sovvenzioni non giustificate e una concorrenza libera e non falsata costituiscono grandezze capaci di supportare ogni sforzo per rendere coerenti le scelte di mercato con le generali esigenze di sostenibilità.

È in tale quadro che il MIT, il 2 ottobre 2014, ha adottato le richiamate Linee guida.

Le stesse risultano agevolmente rintracciabili sul sito *web* del MIT, inserendo la parola « linee guida » nel riquadro « motore di ricerca » situato in alto a destra della *home page*, ovvero selezionando tra le opzioni del « Mi interessa », sempre sull'*home page*, l'area dedicata « Aeroporti e trasporto aereo », e al suo interno, la sezione « documenti » del settore.

Quanto alle azioni successive all'emanazione di tali Linee guida, l'Ente Nazio-

nale per l'Aviazione Civile (ENAC) segnala di aver predisposto proprie Indicazioni operative ai gestori.

Infatti, l'Ente ha elaborato, tra l'altro, una Scheda di rilevazione dati per la verifica e il monitoraggio dell'eventuale andamento dei flussi finanziari erogati ai vettori aerei, prevedendone altresì la puntuale iscrizione in bilancio.

Per finalità di chiarezza, quindi, si precisa che già dallo scorso 29 dicembre 2014 il sito istituzionale dell'ENAC riporta, in apposite sezioni tematiche, entrambi i documenti:

(http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_Economica/Aeroporti/Gestioni_aeroportuali/index.html, dedicato alle Gestioni aeroportuali;

http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_nazionale/Altre_fonti_nazionali/info-590039986.html, relativo alle linee guida inerenti le incentivazioni per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree da parte dei vettori;

http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_Economica/Aeroporti/Gestioni_aeroportuali/info-1996675359.html, nel quale sono contenute le indicazioni operative per i gestori aeroportuali in caso di contributi/sostegni finanziari a favore di compagnie aeree per il lancio di nuove rotte e procedura di monitoraggio).

Infine, per quanto concerne l'elenco dei Gestori che hanno comunicato ad ENAC l'esito delle ricordate procedure, è opportuno premettere che il procedimento contemplato dalle nuove disposizioni norma-

tive deve scontare un periodo di rodaggio e, pertanto, solo dopo avere acquisito e valutato i primi dati scaturenti dai processi di monitoraggio sarà possibile esprimere una compiuta valutazione di congruità e di impatto delle nuove misure.

In proposito, ENAC informa che diversi Gestori stanno predisponendo sui propri

siti apposite sezioni sul tema delle sovvenzioni e dei contributi, dai quali si potranno desumere i criteri e le modalità per la loro corretta erogazione.

Ad oggi, ENAC riporta il solo caso di Sogaer Spa, Gestore presso l'Aeroporto di Cagliari, che sul proprio sito ha pubblicato la *policy* sviluppo rotte.

ALLEGATO 3

5-04449 Crivellari: Necessità di una maggiore promozione e valorizzazione del sistema fluviale padano-veneto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Relativamente al sistema idroviario Padano-Veneto nella sua totalità – da Casale Monferrato al Mare Adriatico, passando per Pavia, Piacenza, Cremona e Mantova e includendo il canale Fissero-Tartaro-Canal Bianco, la sezione da Cremona a Milano (Pizzighettone-Truccazzano) e quella da Mantova a Ferrara – segnalo che esso, come da Regolamento europeo n. 1315/2013, è ricompreso nella rete transeuropea di trasporto di rango « Core » e ancor più nel Corridoio multimodale prioritario Mediterraneo.

Tale sistema comprende anche i nodi portuali fluviali centrali di Cremona, Mantova, Ravenna, Venezia e Trieste e quelli globali di Chioggia, Milano, Monfalcone, Porto di Levante, Porto Nogaro e Rovigo, nonché gli interporti globali di Mantova e Rovigo e quello centrale di Milano.

Per quanto premesso, il sistema idroviario del Nord Italia rientra appieno nel quadro programmatico non solo di valenza nazionale ma anche di rilevanza europea.

Pertanto, ad azioni e misure volte a favorire la crescita del trasporto combinato sostenibile attraverso un'efficiente catena logistica, nel rispetto dell'ambiente e con l'obiettivo di uno sviluppo del territorio e del sistema produttivo, si potrà dar seguito con gli strumenti e le risorse destinate allo sviluppo di tali reti, nel rispetto dei requisiti imposti dai regolamenti vigenti.

A sostegno di ciò, informo che il MIT ha sostenuto e sviluppato progettualità rivolte alla modalità del trasporto fluviale sin dalla precedente programmazione 2007-2013.

Sono state infatti co-finanziate proposte progettuali relative a studi e interventi fisici che interessano l'asta idroviaria in argomento. A completamento delle informazioni, si possono citare i seguenti progetti:

studi per il miglioramento infrastrutturale del sistema fluviale del nord Italia;

studio per lo sviluppo dell'operabilità del RIS (*River Information System*) nel sistema idroviario dell'Italia del Nord;

progetto preliminare per migliorare la navigabilità del sistema idroviario del Po dal porto di Cremona al mare Adriatico;

progettazione del canale idroviario Cremona-Milano;

lavori di riqualificazione dell'idrovia ferrarese e collegamento con il sistema idroviario padano-veneto;

progettazione di interventi per l'eliminazione delle strozzature e dei colli di bottiglia lungo l'asta idroviaria nell'ambito cittadino di Ferrara.

Infine, per dare continuità alle azioni anzidette, sono state altresì sostenute le seguenti proposte, nell'ambito del recente bando TEN-T a valere sui fondi del *Connecting Europe Facility* (CEF), primo della nuova programmazione 2014-2020, la cui scadenza di presentazione delle domande era fissata al 3 marzo scorso:

rimozione dei colli di bottiglia fisici localizzati sul sistema idroviario Padano-Veneto per conseguire gli *standard* di classe V;

prosecuzione degli studi per il miglioramento e l'interconnessione dei sistemi nazionali RIS (*River Information System*) in Italia.

Gli esiti del processo di selezione da parte della Commissione europea saranno resi noti a luglio 2015.

Proprio in coerenza con gli indirizzi europei, il Governo ha fissato, nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2015-2018, le linee programmatiche per lo sviluppo dell'integrazione tra i nodi portuali, aeroportuali, intermodali e urbani con i 4 Corridoi multimodali TEN-T che attraversano l'Italia.

ALLEGATO 4

5-04550 Prodani: Ipotesi di cessione, da parte dell'Autorità portuale di Trieste, di quote della società concessionaria del servizio di movimentazione ferroviaria all'interno del porto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle perplessità espresse in ordine alla cessione delle quote del capitale sociale della Società Adriafer, interamente partecipata dall'Autorità portuale di Trieste, nonché in merito sia alla opportunità di una parziale privatizzazione della predetta società, stante la strategicità delle funzioni da essa svolte, sia al rispetto degli accordi internazionali vigenti nei porti franchi, evidenzio quanto segue.

La Società Adriafer s.r.l. gestisce in esclusiva la manovra ferroviaria cosiddetta secondaria all'interno dell'intero comprensorio portuale di Trieste, attraverso una organizzazione sinergica con i vettori ferroviari e con la totalità dei *terminal operator*.

La procedura di dismissione avviata dall'Autorità portuale di Trieste per la cessione delle quote di maggioranza (in misura pari o superiore al 51 per cento) del capitale sociale di Adriafer, già giudicata legittima dal Tribunale di Trieste con sentenza n. 576 del 2012, segue il dettato dell'articolo 23, comma 5, della legge 84/1994 – in base al quale le autorità portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, comma 1,

lettera c), della medesima legge, possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria – nonché le indicazioni della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei conti. Infatti, con deliberazione n. 119 del 2013 detta Sezione ha stigmatizzato il mantenimento della totalità della partecipazione azionaria in società che gestiscono servizi di interesse generale come una delle principali criticità nella gestione degli esercizi 2011-2012 da parte dell'Ente.

In merito, infine, a una possibile incompatibilità della cessione in argomento con quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, e dall'articolo 10 dell'allegato VIII al Trattato di Pace di Parigi del 1947, occorre far presente che la cessione delle quote non implica la rinuncia ai poteri di controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, in merito alle quali la medesima Autorità resta competente *ex* articolo 6, comma 1, lettera c), della citata legge n. 84 del 1994.

ALLEGATO 5

5-04651 Matarrese: Inserimento della tratta ferroviaria Ancona-Bari nell'ambito del corridoio di trasporto transeuropeo ScanMed (Scandinavia Mediterraneo).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'ambito del processo di co-decisione sui nuovi regolamenti relativi alle reti TEN-T, il MIT si è fatto promotore di numerose iniziative volte a sostenere l'estensione del Corridoio Baltico-Adriatico verso sud, lungo la costa adriatica.

Ha infatti chiesto l'inclusione della linea ferroviaria adriatica nella rete centrale (*Core Network*) per il suo significato di raccordo del sistema portuale e di complementarietà nei flussi di trasporto merci tra nord e sud, lungo la dorsale adriatica, per favorire la piena integrazione delle regioni adriatiche nel Corridoio e la circolazione delle merci nella suddetta rete.

In questo intento, sono stati conseguiti parziali successi; infatti, ad oggi, la sezione compresa tra Trieste e Ravenna, in quanto parte del Corridoio Baltico-Adriatico, appartiene alla Rete centrale, come le sezioni ferroviarie Bologna-Ancona e Napoli-Bari-Taranto che fanno parte del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo. Per contro, la sezione a sud di Ancona fino a Foggia risulta compresa nella Rete globale (*Comprehensive network*), così come la sezione da Bari fino a Lecce.

Il tema dell'inclusione dell'intero tracciato della linea costiera adriatica è stato affrontato in numerose occasioni, a partire dall'incontro bilaterale del 6 maggio 2011 a Bruxelles. L'istanza è stata poi avanzata nell'ambito di successivi incontri bilaterali con la Commissione europea, nelle riunioni presso il Consiglio europeo UE, nonché in occasione del Consiglio Trasporti e Telecomunicazioni del 7 giugno 2012. L'esito del negoziato non ha permesso di

ottenere l'inserimento per intero della linea ferroviaria adriatica nella Rete centrale, in quanto la rigorosa metodologia europea non consente la connessione di nodi prioritari all'interno della Rete centrale mediante rami di rete che presentino tracciati paralleli tra di loro, come avviene, nel caso di specie, tra la dorsale centrale AV/AC e la linea adriatica; inoltre, la linea ferroviaria adriatica non risulta compresa nella Rete *Core*.

L'inclusione della Linea adriatica nella Rete centrale e, nello specifico, della sezione Ancona-Foggia, avrebbe quindi determinato, per il criterio sopra detto, l'esclusione della sezione trasversale Bari-Napoli che collega il nodo di Bari alla dorsale centrale e che appartiene al corridoio prioritario Scandinavia-Mediterraneo e quindi alla Rete *Core*.

La sezione Bari-Lecce, invece, in quanto connessione di un nodo *Core* (Bari) con un nodo non avente le caratteristiche di nodo prioritario (Lecce), non è includibile nella Rete centrale e conseguentemente in un Corridoio prioritario. Ciò detto, la Commissione europea ha poi deliberato di estendere il corridoio Scandinavia-Mediterraneo sia verso Ancona, attraverso il collegamento con Bologna, che verso Taranto, attraverso il collegamento con Bari e, per quanto riguarda il versante tirrenico, ha esteso il medesimo corridoio verso i porti di La Spezia e di Livorno, attraverso il nodo di Firenze.

Nonostante, quindi, la dorsale adriatica non risulti per intero nella Rete TEN-T *Core* e non risulti ricompresa in alcuna sezione dei quattro corridoi prioritari che

attraversano l'Italia, si può affermare che i porti italiani prioritari che si affacciano sulla costa adriatica sono tutti raccordati ai predetti corridoi e precisamente: Trieste, Venezia e Ravenna tramite il Corridoio Baltico-Adriatico, Ancona, Napoli, Gioia Tauro, Bari e Taranto tramite il Corridoio Scandinavia-Mediterraneo.

In conclusione, rispetto all'intero tracciato della linea adriatica, le sezioni comprese tra Ancona e Foggia e tra Bari e Lecce risultano ad oggi inserite nella Rete TEN-T *Comprehensive* (Rete globale), e pertanto possono concorrere all'ottenimento di contributi comunitari, sia pure nella misura del 5 per cento dei fondi disponibili, nonché all'utilizzo degli strumenti innovativi finanziari, quali i *project bond*.

Una strategia di crescita dei distretti produttivi consente, infatti, una maggiore articolazione fra i diversi strumenti d'intervento a disposizione dell'Unione europea, al di là dei meri stanziamenti destinati alla politica di coesione. Questo vale, in particolare, per la Banca europea per gli investimenti (BEI), che, con le opportune garanzie, si può anche aprire a realtà regionali e, soprattutto, macro-regionali.

Cionondimeno, si darà seguito all'intento di promuovere l'inserimento delle sezioni mancanti, utilizzando le opportunità offerte dai regolamenti TEN-T, che lasciano aperta la possibilità di effettuare periodiche revisioni, di cui la prima, per la Rete *Core*, è fissata al momento al 2023.

Si fa presente che l'attuale Programmazione 2014-2020 a livello europeo ha aperto un nuovo capitolo nella cooperazione territoriale e rappresenta, altresì, un'opportunità da cogliere prontamente. Seppur, infatti, la dotazione finanziaria del CEF sia presumibilmente in procinto

di essere ridotta di 3,3 miliardi di euro, l'Italia ritiene ci siano ancora le condizioni per realizzare una rete prioritaria che rispetti gli ambiziosi requisiti indicati nelle *Guidelines* e nel CEF.

Esistono, quindi, le premesse affinché la programmazione europea dell'attuale programma quadro assicuri il sostegno finanziario agli interventi che saranno ritenuti compatibili con l'attuale situazione di bilancio e che siano volti a dare attuazione alle potenzialità espresse dal sistema portuale e interportuale adriatico-ionico, il quale svolge un ruolo importante per l'approvvigionamento e l'accesso ai mercati esteri, non solo delle regioni che affacciano sul Mare Adriatico ma di tutto il Mediterraneo e del Medio Oriente. Inoltre, il tema della cooperazione tra le regioni adriatiche si è posto all'attenzione del MIT sin dagli anni '90, quando fu costituita l'Iniziativa Adriatico-Ionica tra l'Italia e i paesi dei Balcani occidentali.

Senza dubbio, è stato con l'avvento dell'approccio macro-regionale, sviluppato nel corso degli ultimi anni, che la cooperazione economica e culturale ha acquistato un notevole rilievo, soprattutto grazie all'impegno profuso dalle regioni adriatiche italiane, che hanno mostrato di credere nelle opportunità offerte dalla mutata realtà geopolitica dei Balcani occidentali alla fine degli anni '90.

In questa prospettiva, i progetti di cooperazione territoriale, sostenuti anche dalla politica di coesione europea, rappresentano una opportunità imperdibile per recuperare le differenze e gli squilibri ancora esistenti tra le diverse regioni del Paese e per accompagnare la politica di ripresa economica e di crescita dell'occupazione.

ALLEGATO 6

5-05233 Arlotti: Interventi per favorire la mobilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche nella stazione di Rimini.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per rispondere ai quesiti posti, sono state assunte precise informazioni presso Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

La stazione ferroviaria di Rimini è dotata di due sottopassaggi, di cui uno centrale – attrezzato con scale fisse e al servizio di tutti i 7 binari – e uno lato sud – attrezzato con scale fisse e ascensori al servizio dei primi 3 binari, sui quali ferma peraltro l'80 per cento dei treni.

Al momento, RFI sta sviluppando un progetto per l'innalzamento dei marciapiedi funzionali ai binari dal 4 al 7, in analogia con quanto già realizzato per i binari 2 e 3. L'intervento è stato programmato sui prossimi finanziamenti e, compatibilmente con questi, sarà realizzato nel 2016. In questa occasione sarà verificata la fattibilità tecnica di completare il prolungamento del sottopasso lato sud – verificando le condizioni del manufatto esistente – e di realizzare scale fisse e ascensori per l'accesso ai binari dal 4 al 7.

Inoltre, RFI informa che l'assistenza alle persone con mobilità ridotta è sempre garantita, gratuitamente, attraverso il Circuito Sala Blu: nel 2014 sono state oltre

2.000 le persone che ne hanno usufruito, di cui 1.096 passeggeri con sedia a rotelle.

Quanto al trasporto biciclette, entro l'estate prossima saranno installati adeguati scivoli in acciaio nel sottopasso lato sud, che agevoleranno l'accesso ai binari 1, 2 e 3. Il montaggio di analoghi scivoli nel sottopassaggio centrale non risulta praticabile a causa delle dimensioni delle scale, che verrebbero ad essere eccessivamente ridotte rispetto al flusso viaggiatori. Tale problematica è stata già condivisa da RFI con regione Emilia Romagna e FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta).

Infine, in ordine al piano di abbattimento delle barriere nelle stazioni del bacino riminese e della riviera romagnola, RFI segnala che il progetto « 500 Stazioni », avviato dalla stessa RFI e da FS con una previsione di investimento complessivo di quasi 2 miliardi di euro per riqualificare le stazioni nazionali, prevede anche il coinvolgimento di circa 40 stazioni dell'Emilia Romagna; in particolare, per la riviera romagnola, le stazioni interessate dal progetto saranno Cattolica, Riccione, Bellaria e Cervia.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05234 Gnechchi: Accordi individuali di esodo esclusi dall'applicazione delle salvaguardie in materia di accesso al trattamento pensionistico previste dalla legislazione vigente	91
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	96
5-03231 Fedriga: Definizione delle qualifiche minime richieste per la manutenzione delle gru a torre	92
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	97
5-04855 Famiglietti: Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 117, della legge di stabilità 2015 in materia di benefici previdenziali per lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate	92
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	98
5-05210 Ciprini: Tutela dei lavoratori stagionali del settore turistico in caso di disoccupazione involontaria	93
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	99

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	100
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	94

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157).	
Audizione di rappresentanti di VALORE D	95
Audizione di rappresentanti di Family Way	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

INTERROGAZIONI

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 9.

5-05234 Gnechchi: Accordi individuali di esodo esclusi dall'applicazione delle salvaguardie in materia di accesso al trattamento pensionistico previste dalla legislazione vigente.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marialuisa GNECCHI (PD), replicando, rileva che l'uscita dal mercato del lavoro per l'accesso alla pensione, attraverso accordi di esodo individuale, per ridurre le dotazioni organiche di personale è stata frequentemente utilizzata negli anni antecedenti il 2012, anche da parte delle ex aziende monopoliste di Stato. Osserva che tali accordi individuali di esodo, assolutamente non considerati meritevoli di tutela, nella manovra « salva Italia » del dicembre 2011, sono stati poi inseriti nelle salvaguardie con il decreto-legge n. 216 del 2011, anche su esplicita segnalazione delle aziende interessate. Fa presente, tuttavia, che ancora oggi non è purtroppo possibile sapere quanti siano i lavoratori che hanno firmato i suddetti accordi di esodo individuale prima del 31 dicembre 2011 e quale fosse la data di accesso alla pensione con i previgenti requisiti. Chiede, quindi, al Governo una quantificazione della platea dei soggetti interessati, anche in vista dell'adozione di ulteriori misure di salvaguardia, tenuto conto che tali lavoratori rischiano di rimanere senza stipendio per un lungo periodo. Ricordato che sul tema in oggetto il Ministro Poletti si è dichiarato disponibile a nuovi interventi, osserva che la Commissione XI è comunque interessata a una soluzione strutturale del problema dei cosiddetti « esodati », tanto che sono in corso di esame in sede referente diversi provvedimenti in tema di flessibilità previdenziale, volti proprio a far fronte alle difficoltà derivanti dal brusco innalzamento dei requisiti pensionistici disposto con la riforma del 2011.

5-03231 Fedriga: Definizione delle qualifiche minime richieste per la manutenzione delle gru a torre.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto SIMONETTI (LNA), cofirmatario dell'interrogazione, fa notare che l'obiettivo dell'interrogazione era quello di far luce sulla situazione dei controlli periodici e straordinari per la manutenzione

delle gru a torre, considerato l'elevato rischio di incidenti nel settore dei cantieri edili. Invita il Governo, quindi, a uno sforzo maggiore verificando l'idoneità dei profili tecnici specifici e delle relative disposizioni vigenti, al fine di una corretta definizione dei soggetti abilitati alla manutenzione delle gru nei cantieri, a tutela della salute dei lavoratori.

5-04855 Famiglietti: Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 117, della legge di stabilità 2015 in materia di benefici previdenziali per lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luigi FAMIGLIETTI (PD) osserva, con rammarico, che la circolare alla quale il Governo fa riferimento nella sua risposta non supera i problemi alla base della questione posta nell'interrogazione, questione che il comma 117 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) intendeva risolvere. Fa notare che una parte rilevante della platea dei lavoratori della ex Isochimica di Avelino, infatti, rischiano di rimanere comunque esclusi dai benefici previdenziali perché i meccanismi di deroga andavano declinati sulla base della legislazione in materia di amianto e non in riferimento al decreto-legge n. 201 del 2011. Rileva che il combinato disposto tra età anagrafica e contributiva dei lavoratori in questione e soglie di accesso della riforma del 2011 neutralizza lo stesso intervento legislativo contenuto nella richiamata legge di stabilità. Avrebbe auspicato che prima del varo della circolare il Ministero si fosse fatto carico di convocare un tavolo di confronto per affrontare la questione di merito posta da tale norma, proprio per evitare una eterogenesi dei fini. Auspica ciò che non si è fatto prima possa essere fatto ora alla luce di quanto testé illustrato, invitando il Governo ad incontrare le organizzazioni sindacali, al fine di trovare una via di

uscita che garantisca una efficace applicazione della citata norma.

5-05210 Ciprini: Tutela dei lavoratori stagionali del settore turistico in caso di disoccupazione involontaria.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Tiziana CIPRINI (M5S) osserva che, per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, che hanno introdotto la nuova NASpI, i lavoratori stagionali del turismo che godevano dell'ASpI o della precedente disoccupazione ordinaria non avranno più completa copertura economica dei periodi non lavorati nell'anno. Osserva, infatti, che un contratto stagionale di sei mesi ogni anno permetteva il riconoscimento dell'ASpI che quindi copriva i successivi mesi fino alla stagione estiva successiva, mentre dal 1° maggio 2015, con l'avvento della NASpI, i lavoratori stagionali potranno ricevere l'assegno solo per la metà delle settimane lavorate, quindi tre mesi, restando per altri tre mesi senza sussidio. Giudica vergognoso che il Governo, che pubblicamente dichiara di voler contrastare il fenomeno del precariato, nei fatti assuma provvedimenti che vanno nella direzione opposta e che generano una lotta tra categorie di lavoratori svantaggiati, come testimoniato dal caso oggetto della presente interrogazione. A conferma di tale atteggiamento dell'Esecutivo, fortemente penalizzante nei confronti di determinati lavoratori, ricorda che, nell'ambito dello schema di decreto legislativo n. 158 in materia di riordino delle fattispecie contrattuali, provvedimento che, secondo il Governo, dovrebbe promuovere l'occupazione stabile, è contenuta una clausola di salvaguardia – tesa a identificare, se necessario, ulteriori forme di copertura degli interventi ivi recati – suscettibile di produrre effetti negativi nei confronti del settore privato e dei lavoratori autonomi, generando ulteriori conflitti tra categorie.

Walter RIZZETTO, *presidente*, con riferimento alle considerazioni da ultimo svolte dalla deputata Ciprini, rammenta l'esigenza che i deputati, intervenendo in sede di replica, si attengano al contenuto dell'interrogazione svolta per dichiarare se siano stati soddisfatti, senza introdurre nel dibattito temi nuovi, sui quali non si può aprire un dibattito.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renata POLVERINI (FI-PdL), *relatrice*, osserva che la proposta di legge in esame recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente è stata approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati il 26 febbraio 2014 e torna all'esame della Camera con le modifiche introdotte dal Senato, che ne ha concluso l'esame il 4 marzo 2015. Rileva che il provvedimento si compone di tre articoli, uno in più rispetto al testo licenziato in prima lettura dalla Camera, essendo stato introdotto l'articolo 2, che reca sanzioni per l'illecito commercio internazionale di specie animali e vegetali. Nell'osservare che, in estrema sintesi, il testo reca un complesso di disposizioni di carattere sanzionatorio volte alla tutela dell'ecosistema, segnala in

primo luogo che l'articolo 1 inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro l'ambiente, introducendo in tale ambito sei nuovi delitti, relativi in particolare all'inquinamento ambientale, al disastro ambientale, al traffico e all'abbandono di materiale ad alta radioattività, all'impedimento del controllo, all'omessa bonifica e ispezione di fondali marini. Si prevede, peraltro, che le pene previste possano essere diminuite in caso di ravvedimento operoso, in favore, cioè, di quanti collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio. Si obbliga, inoltre, il condannato al recupero e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, prevedendosi inoltre il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti, nonché apposite misure in materia di confisca e pene accessorie. Il provvedimento rivede inoltre la disciplina in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali. Si introduce, altresì, nel Codice dell'ambiente un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro. Come già anticipato, fa presente che l'articolo 2 modifica, inoltre, la disciplina sanzionatoria delle violazioni della legge n. 150 del 1992, che reca la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973. Ricorda che allo stato l'ordinamento nazionale sanziona prevalentemente la lesione dell'ambiente attraverso l'impiego di contravvenzioni e sanzioni amministrative previste dal Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione, segnala che rilevano essenzialmente le sole disposizioni del capoverso articolo 452-*sexies* dell'articolo 1, comma 1. Tale capoverso introduce, infatti, il delitto di impedimento del controllo, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, sempre che il fatto non

costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti. Nel corso dell'esame al Senato l'ambito di applicazione della norma è stato esteso anche all'impedimento delle attività di sicurezza e igiene del lavoro, originariamente non contemplate. Segnala, in proposito, che l'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Rilevato come si tratti di una disposizione senz'altro positiva, in quanto volta a rafforzare le tutele in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ed osservato che le altre norme del provvedimento non incidono su profili di competenza della Commissione, propone quindi di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994 Governo e abb.

(Parere alla VII Commissione)

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che, a causa dell'andamento dei lavori in Assemblea, che impongono nella giornata odierna ritmi piuttosto serrati, anche tenuto conto dell'esigenza di proseguire il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 157, sarebbe opportuno rinviare lo svolgimento dell'intervento introduttivo della relatrice alla prossima settimana. Fa notare, peraltro, che tale rinvio appare funzionale anche all'esigenza di valutare con maggiore attenzione l'evoluzione dell'esame del provvedimento in sede refe-

rente, nell'ambito del quale si è registrato un certo allungamento dei tempi.

La Commissione conviene.

Davide TRIPIEDI (M5S) osserva che non può che prendere atto di tale situazione, auspicando che tale slittamento dei tempi sia utilizzato dai gruppi quantomeno per valutare con attenzione le proposte di modifica al testo presentate dal suo gruppo nell'ambito della sede referente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 23 aprile 2015.

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure per la concilia-

zione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157).

Audizione di rappresentanti di VALORE D.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.40.

Audizione di rappresentanti di Family Way.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 aprile 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

ALLEGATO 1

5-05234 Gnecchi: Accordi individuali di esodo esclusi dall'applicazione delle salvaguardie in materia di accesso al trattamento pensionistico previste dalla legislazione vigente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Gnecchi ed altri inerente alla salvaguardia pensionistica per i lavoratori dipendenti di ex aziende monopoliste di Stato che hanno sottoscritto accordi individuali di esodo prima del 31 dicembre 2011, preliminarmente occorre evidenziare che il tema della salvaguardia riveste assoluta centralità nell'agenda del Governo che è intervenuto più volte in favore di quei lavoratori che – a seguito degli interventi introdotti con il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto *decreto Salva Italia*) – si sono trovati privi di reddito e di pensione.

Com'è noto, infatti, è stata riconosciuta di recente la sesta salvaguardia (articolo 2 della legge n. 147 del 2014) in favore, tra gli altri, dei lavoratori cessati a seguito di accordo individuale di incentivo all'esodo con cessazione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della normativa previ-

gente alla riforma Monti-Fornero si collochi entro il 6 gennaio 2016.

Per quanto concerne la richiesta contenuta nell'atto parlamentare in oggetto, faccio presente che non ci sono norme che impongono ai contraenti del rapporto di lavoro di dare comunicazione degli accordi di esodo individuali che possono essere siglati in diverse sedi e che ciò non consente al Ministero che rappresento, di definire la platea dei soggetti che hanno sottoscritto accordi di esodo individuale con le società Poste Italiane, Enel, Eni, Telecom ed altre, entro il 31 dicembre 2011 e che non risultano ancora salvaguardati.

Tanto premesso, ritengo, in conclusione, che il quadro normativo testé illustrato offra strumenti diversificati ai fini delle necessarie verifiche in materia evidenziando al riguardo l'attenzione e l'importanza che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attribuisce alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

ALLEGATO 2

5-03231 Fedriga: Definizione delle qualifiche minime richieste per la manutenzione delle gru a torre.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di individuare i profili tecnici specifici e le qualifiche minime che devono possedere i soggetti che effettuano la manutenzione delle gru a torre.

A tale proposito, ricordo che la lettera b) del comma 7 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008, stabilisce che il datore di lavoro deve affidare la manutenzione delle attrezzature di lavoro, a personale specificatamente formato dallo stesso in relazione agli specifici rischi dell'attrezzatura.

Il comma 8 del medesimo articolo 71, stabilisce, inoltre, che il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, secondo le pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché le attrezzature di lavoro siano sottoposte a controllo iniziale, periodico e straordina-

rio volto ad assicurarne il buono stato di conservazione e l'efficienza. Il medesimo comma 8, precisa, altresì, che tali controlli vengano effettuati da persona competente.

Al quadro normativo nazionale si affianca poi la disciplina internazionale, ricordo infatti che le norme ISO 9927 e ISO 12480, dedicate ai controlli per gli apparecchi di sollevamento, tra cui rientrano le gru a torre, definiscono le tipologie di intervento e le competenze richieste per il loro svolgimento.

Si segnala, inoltre, che, per le attrezzature di sollevamento materiali immesse sul mercato prima dell'entrata in vigore della cosiddetta « direttiva macchine », e quindi potenzialmente prive di manuale d'uso, l'INAIL, d'intesa con il Ministero del lavoro, le associazioni di categoria di fabbricanti e dei datori di lavoro e le Regioni, ha elaborato documenti di indirizzo per l'effettuazione dei controlli di cui al citato comma 8.

ALLEGATO 3

5-04855 Famiglietti: Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 117, della legge di stabilità 2015 in materia di benefici previdenziali per lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Famiglietti – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 117, della legge di stabilità 2015 in materia di benefici previdenziali per lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.

Al riguardo, evidenzio che il comma 117 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 prevede la facoltà per gli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa e il cui sito sia interessato dal piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, di beneficiare di una maggiorazione dell'an-

zianità assicurati va e contributiva non superiore a 5 anni ai fini del perfezionamento, dei requisiti per la pensione di anzianità, vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

Tale maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva è utile ai fini del diritto e della misura della pensione di anzianità.

Nel sottolineare la massima attenzione del Ministero che rappresento alla questione sollevata dall'onorevole interpellante, informo che, ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori interessati, è stata predisposta dall'Inps una circolare esplicativa pubblicata 21 aprile scorso sul sito istituzionale dell'ente previdenziale.

ALLEGATO 4

5-05210 Ciprini: Tutela dei lavoratori stagionali del settore turistico in caso di disoccupazione involontaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Ciprini, inerente alle misure che il Governo intende adottare per garantire ai lavoratori stagionali un adeguato sussidio durante l'intero periodo di disoccupazione, faccio presente quanto segue.

Al riguardo, occorre precisare, in via preliminare, che la legge n. 183 del 2014 (cosiddetto *Jobs Act*) – contenente, tra l'altro, deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali – ha enunciato i criteri ai quali attenersi per la rimodulazione degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria ed, in particolare, dell'*ASPI*.

Tra essi, riveste un particolare rilievo, anche ai fini della sostenibilità finanziaria, il criterio che prevede di rapportare la durata dei trattamenti di disoccupazione alla pregressa storia contributiva del lavoratore.

Tale criterio è stato attuato con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale ha previsto l'erogazione della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, alle quali andranno sottratte le settimane di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Ne consegue che lavoratori con maggiore contribuzione al loro attivo, e minore ricorso alle prestazioni di disoccupazione nel suddetto quadriennio, avranno una prospettiva di maggiore durata di fruizione dell'indennità, mentre quelli con minore contribuzione al loro attivo e più frequente ricorso, nell'ultimo quadriennio,

alle prestazioni di disoccupazione vedranno ridursi corrispondentemente la durata della NASpI.

Tanto premesso, tengo a precisare che le regole attuative della nuova disciplina della NASpI – che, com'è noto, entrerà in vigore il prossimo 1° maggio – saranno chiarite da una circolare dell'INPS, allo stato in fase di predisposizione.

In particolare, durante la fase di prima applicazione, la circolare dovrà necessariamente tenere conto dei riflessi della transizione dalla vecchia alla nuova disciplina, anche ai fini della identificazione dei periodi di contribuzione utili per il calcolo della nuova indennità; con specifico riferimento ai lavoratori stagionali, ciò consentirà – come peraltro evidenziato dalle simulazioni effettuate – di conservare per tutto il 2015 una tutela di consistenza sostanzialmente analoga a quella attuale.

Da ultimo, con riferimento all'attuazione della cosiddetta DIS.COLL. – sussidio di disoccupazione per i lavoratori con contratti di co.co.co. e co.co.pro., che perdono il lavoro nel 2015 – comunico che è di prossima emanazione da parte dell'INPS una apposita circolare attuativa che consentirà di coprire - in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 22 del 2015 – i periodi di disoccupazione involontaria a decorre dal 1° gennaio 2015.

A tal fine, il termine per la richiesta della prestazione – in relazione agli eventi di disoccupazione già verificatisi al 1° gennaio 2015 – decorrerà dalla data di emanazione della circolare stessa.

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (C. 342-957-1814-B)

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il progetto di legge recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica (C 342-957-1814-B);

valutate favorevolmente le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che hanno esteso l'applicabilità del delitto di impedimento del controllo di cui al nuovo articolo 452-*sexies* del codice penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1, all'impedimento, all'intralcio o all'elusione di attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e igiene del lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (*Seguito dell'esame e rinvio*) 101

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti. Atto n. 145 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 102

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 15.25.

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 aprile 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la V Commissione lo scorso 21 aprile

ha espresso sul provvedimento in esame un parere favorevole con condizioni e osservazione. In particolare l'osservazione invita la nostra Commissione a valutare una diversa copertura finanziaria. Pertanto il Ministero della salute, che sta effettuando un approfondimento per individuare eventualmente una copertura alternativa da proporre alla Commissione, ha chiesto di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti.

Atto n. 145.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinvitato, da ultimo, nella seduta del 9 aprile 2015.

Pierpaolo VARGIU, presidente, avverte che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha ancora espresso il parere di competenza.

Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti, del dr. Roberto Chieppa, Consigliere di Stato, e del Vicepresidente della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, Franco Iacop (*Svolgimento e conclusione*) 103

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.15.

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti, del dr. Roberto Chieppa, Consigliere di Stato, e del Vicepresidente della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, Franco Iacop.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Mario FALCUCCI, *Presidente con funzioni di coordinamento della Sezione delle autonomie della Corte dei conti*, Roberto

CHIEPPA, *Consigliere di Stato* e Franco IACOP, *Vicepresidente della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Gian Luigi GIGLI (PI-CD), Francesco RIBAUDO (PD) e Florian KRONBICHLER (SEL).

Mario FALCUCCI, *Presidente con funzioni di coordinamento della Sezione delle autonomie della Corte dei conti*, Roberto CHIEPPA, *Consigliere di Stato* e Franco IACOP, *Vicepresidente della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome* forniscono ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, dopo aver svolto delle considerazioni conclusive, ringrazia gli intervenuti per la relazione intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Capo Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo economico, Germana Panzironi, del Vice Capo di Gabinetto vicario, Massimo Lasalvia, e del Vice Capo Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Paolo Pinzoni, sulla semplificazione normativa (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i>)	104
---	-----

AUDIZIONI

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI, indi del vicepresidente Mino TARICCO.

La seduta comincia alle 8.20.

Audizione del Capo Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo economico, Germana Panzironi, del Vice Capo di Gabinetto vicario, Massimo Lasalvia, e del Vice Capo Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Paolo Pinzoni, sulla semplificazione normativa.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Germana PANZIRONI, *Capo Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo economico*, Massimo LASALVIA, *Vice Capo di Gabinetto vicario del Ministero delle poli-*

tiche agricole, alimentari e forestali, e Paolo PINZONI, *Vice Capo Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Daniele MONTRONI (PD), Giovanna PETRENGA (FI-PdL), Fabio LAVAGNO (PD) e Mino TARICCO, *presidente*.

Germana PANZIRONI, *Capo Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo economico*, Massimo LASALVIA, *Vice Capo di Gabinetto vicario del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali*, e Paolo PINZONI, *Vice Capo Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali*, svolgono un intervento di replica.

Mino TARICCO, *presidente*, ringrazia il consigliere Panzironi, il consigliere Lasalvia e l'avvocato Pinzoni per il loro contributo ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), sull'applicazione del Fondo di solidarietà comunale e sul processo di attuazione del nuovo sistema contabile degli enti locali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105

AUDIZIONI

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.20.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), sull'applicazione del Fondo di solidarietà comunale e sul processo di attuazione del nuovo sistema contabile degli enti locali.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Guido CASTELLI, *sindaco di Ascoli Piceno, delegato per la finanza locale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*, e Andrea FERRI *responsabile dell'Area finanza locale e catasto dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*,

svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Federico FORNARO (PD) e Maria Cecilia GUERRA (PD).

Guido CASTELLI, *sindaco di Ascoli Piceno, delegato per la finanza locale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*, e Andrea FERRI *responsabile dell'Area finanza locale e catasto dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*, rispondono ai quesiti posti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, generale Saverio Capolupo	106
Comunicazioni del Presidente	106

Giovedì 23 aprile 2015. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 9,45.

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, generale Saverio Capolupo.

Il Comitato procede all'audizione del comandante generale della Guardia di Finanza, generale Saverio Capolupo, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S),

ESPOSITO (*Area Popolare* NCD-UDC) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) svolge alcune comunicazioni concernenti l'attività del Comitato e l'organizzazione dei lavori. Intervengono i senatori CRIMI (M5S), ESPOSITO (*Area Popolare* NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

La seduta termina alle 12,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 13.50.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, comunica che è pervenuta l'autorizzazione da parte del Presidente della Camera e del

Presidente del Senato in merito alla richiesta dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 5 marzo 2015, di avvalersi delle consulenze del dottor Michele Daddi, al fine di approfondire i profili gestionali dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale con riferimento ai bilanci consuntivi 2011-2013 e preventivi 2012-2014, e alla verifica dei bilanci consuntivi 2011-2013 e preventivi 2012-2014 e del prof. Gaetano Caputi sia per la verifica tecnico-scientifica delle modalità di gestione previdenziale da parte dei Fondi pensione e delle Casse professionali, con riferimento alla componente mobiliare e immobiliare, sia per la coerenza delle varie politiche di investimento e degli *asset allocation* adottati, che per l'approfondimento dell'operatività gestionale del servizio e delle prestazioni rese dalle singole Casse nei confronti dell'utenza.

La seduta termina alle 13.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del presidente del consorzio Polieco, Enrico Bobbio (*Svolgimento e conclusione*) . 108

Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 8.35.

**Audizione del presidente del consorzio Polieco,
Enrico Bobbio.**

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente del consorzio Polieco, Enrico Bobbio, accompagnato dalla dottoressa Claudia Salvestrini, direttore del consorzio Polieco, e dalla dottoressa Alessandra Tommasino, consulente, che ringrazia per la presenza.

Enrico BOBBIO, *presidente del consorzio Polieco*, e Claudia SALVESTRINI, *direttore del consorzio Polieco*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (M5S), Giuseppe COMPAGNONE (GAL), Laura PUPPATO (PD), Bartolomeo PEPE (MISTO), Francesco SCALIA (PD) e Paolo ARRIGONI (LN-Aut), nonché i deputati Piergiorgio CARRESCIA (PD), Miriam COMINELLI (PD), Stefano VIGNAROLI (M5S), Giovanna PALMA (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Enrico BOBBIO, *presidente del consorzio Polieco*, Claudia SALVESTRINI, *direttore del consorzio Polieco*, e Alessandra TOMMASINO, *consulente del consorzio Polieco*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
Sulla pubblicità dei lavori	109
Comunicazioni del Presidente	109
Sulla pubblicità dei lavori	110
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione relativa agli oli di oliva	110
Audizione del Presidente della Federconsumatori, Rosario Trefiletti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	110
Audizione del Presidente dell'Associazione Italiana dell'Industria Olearia (ASSITOL), Giovanni Zucchi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	111

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 aprile 2015. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 9.40.

La seduta comincia alle 9.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del Presidente.

Mario CATANIA, *presidente*, comunica che nella riunione odierna, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti

dei gruppi, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della deliberazione istitutiva, della collaborazione a tempo parziale, a titolo gratuito, dei seguenti esperti nel settore della contraffazione: dottor Claudio Bergonzi, Direttore della Segreteria Generale dell'INDICAM (Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione); professor Antonino Fiumefreddo, Università di Catania; dottor Carlo Hausmann, Direttore Generale di ARM – Azienda Romana Mercati, azienda speciale della Camera di Commercio di Roma; dottor Edoardo Francesco Mazzilli, Dirigente dell'Agenzia delle Dogane.

Ricorda, poi che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che tutti gli incarichi indicati siano attribuiti per la durata dell'inchiesta e si intendano a tempo parziale non retribuito e che ciascun incarico sia riferito all'espletamento di compiti di volta in volta attribuiti con indicazioni singole e specifiche. Ai predetti consulenti sarà riconosciuto l'eventuale rimborso delle spese

debitamente documentate, sostenute in occasione dell'espletamento di tali specifici compiti.

Nessuno chiedendo di intervenire, comunica che si intende che la Commissione abbia convenuto su quanto proposto e avverte che la presidenza avvierà le procedure autorizzatorie, ove previste, per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate.

Comunica altresì che nella riunione odierna, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere un approfondimento tematico, riferito ai temi oggetto di inchiesta della nostra Commissione, in materia di normativa comunitaria ed europea relativa al contrasto della contraffazione.

Tale approfondimenti concerneranno i fenomeni esaminati nel corso dell'inchiesta, sulla base delle audizioni svolte, dei documenti acquisiti e degli atti di indagine eventualmente svolti, nonché in proposte ed indicazioni per un miglioramento della legislazione e dell'assetto istituzionale di contrasto e per un più efficace coordinamento delle azioni di contrasto della contraffazione in sede europea.

L'ufficio di presidenza ha stabilito di incaricare dello studio di tale tematica il Segretario di presidenza, Angelo Senaldi.

Mario CATANIA, *presidente*, comunica altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di predisporre entro la fine dell'anno in corso una prima relazione tematica avente per oggetto: l'individuazione della fenomenologia della contraffazione in Italia; una ricognizione della normativa comunitaria ed europea, il cui approfondimento sarà oggetto di altra relazione ed esame nel corso del 2016 anche a seguito di audizioni ed incontri in sede internazionale; l'analisi della normativa penale in materia di contrasto alla contraffazione, elaborando proposte di razionalizzazione in materia, sulla base della relazione già presentata nella seduta del 5 marzo 2015; la ricognizione dell'attuale assetto di coordinamento amministrativo per la lotta alla

contraffazione, elaborando proposte in merito. Gli attuali approfondimenti tematici affidati per il settore tessile alla deputata Susanna Cenni, per la mozzarella di bufala al deputato Paolo Russo, per il settore calzaturiero al deputato Filippo Gallinella e per il settore dell'olio di oliva alla vicepresidente Colomba Mongiello, potranno essere inseriti come approfondimenti tematici nella relazione da presentare in Assemblea entro la fine dell'anno.

La seduta termina alle 9.45.

Giovedì 23 aprile 2015. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 15.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione relativa agli oli di oliva.

Mario CATANIA, *presidente*, propone di iniziare i lavori con l'audizione del Presidente della Federconsumatori, Rosario Trefiletti. La Commissione concorda.

Audizione del Presidente della Federconsumatori, Rosario Trefiletti.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Rosario TREFILETTI, *presidente della Federconsumatori*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, e la deputata Susanna CENNI (PD).

Rosario TREFILETTI, *presidente della Federconsumatori*, risponde a più riprese ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Presidente Trefiletti, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Presidente dell'Associazione Italiana dell'Industria Olearia (ASSITOL), Giovanni Zucchi.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giovanni ZUCCHI, *presidente dell'Associazione Italiana dell'Industria Olearia (ASSITOL)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, riservandosi di inviare documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, il deputato Franco BORDO (SEL) e la deputata Colomba MONGIELLO, *vicepresidente*.

Giovanni ZUCCHI, *presidente dell'Associazione Italiana dell'Industria Olearia (ASSITOL)*, e Angelo CREMONINI, *presidente del Gruppo Olio d'Oliva, associato ASSITOL*, rispondono a più riprese ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Presidente Zucchi, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione non appena pervenuta, sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Atto n. 149 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati)</i>	10

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Riga dal 4 al 6 marzo 2015 per la partecipazione alla Conferenza per il controllo parlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune e sulla politica di sicurezza e difesa comune	9
<i>ALLEGATO 2 (Relazione del deputato Massimo Artini)</i>	12

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Enel, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di Atti dell'Unione Europea, del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final), e del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final)	28
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	32
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. C. 2676 Governo (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2754 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2755 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi</i>)	42
Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	42
AVVERTENZA	43

V Bilancio, tesoro e programmazione

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Variazione nella composizione della Commissione	44
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti. C. 2994 Governo (<i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo (<i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole</i>)	46

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977 – Nulla osta sul Doc. LXXXVII, n. 2</i>)	48

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05349 Gebhard: Applicazione alle società di <i>leasing</i> del regime di esenzione dall'IVA delle cessioni di fabbricati su cui le stesse società abbiano realizzato interventi di costruzione o ristrutturazione	54
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	58
5-05352 Sberna: Ripristino della detrazione fiscale per le spese di acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico	54
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	60
5-05398 Bernardo: Misure di contrasto dell'evasione fiscale con particolare riferimento ai soggetti extracomunitari o neocomunitari	54
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	61
5-05399 Causi: Equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute in Italia da cittadini italiani residenti all'estero non pensionati	54
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	63
5-05400 Sottanelli: Erogazione di rimborsi IVA anche nel caso di omessa presentazione del modello VR	55
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	65
5-05401 Paglia: Chiarimenti in merito all'imponibilità IMU dei macchinari imbullonati ...	55
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	67
5-05402 Alberti: Conflitto tra il contenuto di convenzioni per evitare le doppie imposizioni e le disposizioni nazionali in materia di elusione ed evasione fiscale	55
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	70
5-05403 Busin: Introduzione di un sistema di tracciabilità con riferimento ai liquidi utilizzati per le sigarette elettroniche	55
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	72
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
<i>ALLEGATO 9 (Proposta di parere del relatore)</i>	73

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
---	----

INTERROGAZIONI:

5-04581 Amoddio: Sulla posizione nella graduatoria di istituto di taluni docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso scuole pubbliche	74
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	76
5-04872 Terzoni: Sulla tutela del monastero degli Zoccolanti di Corridonia	74
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	78

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-03650 Zanin: Rischi per la sicurezza stradale derivanti dall'installazione su numerosi autocaravan di finestre difettose	79
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	82
5-04185 De Lorenzis: Pubblicità delle linee guida in materia di accordi commerciali tra società di gestione aeroportuali e vettori aerei	80
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	83

5-04449 Crivellari: Necessità di una maggiore promozione e valorizzazione del sistema fluviale padano-veneto	80
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	85
5-04550 Prodani: Ipotesi di cessione, da parte dell'Autorità portuale di Trieste, di quote della società concessionaria del servizio di movimentazione ferroviaria all'interno del porto .	80
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	87
5-04651 Matarrese: Inserimento della tratta ferroviaria Ancona-Bari nell'ambito del corridoio di trasporto transeuropeo ScanMed (Scandinavia Mediterraneo)	81
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	88
5-05233 Arlotti: Interventi per favorire la mobilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche nella stazione di Rimini	81
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	90

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-05234 Gnechchi: Accordi individuali di esodo esclusi dall'applicazione delle salvaguardie in materia di accesso al trattamento pensionistico previste dalla legislazione vigente	91
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	96
5-03231 Fedriga: Definizione delle qualifiche minime richieste per la manutenzione delle gru a torre	92
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	97
5-04855 Famiglietti: Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 117, della legge di stabilità 2015 in materia di benefici previdenziali per lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate	92
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	98
5-05210 Ciprini: Tutela dei lavoratori stagionali del settore turistico in caso di disoccupazione involontaria	93
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	99

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	100
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	94

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157).	
Audizione di rappresentanti di VALORE D	95
Audizione di rappresentanti di Family Way	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti. Atto n. 145 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.	
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti, del dr. Roberto Chieppa, Consigliere di Stato, e del Vicepresidente della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, Franco Iacop (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	103

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**AUDIZIONI:**

Audizione del Capo Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo economico, Germana Panzironi, del Vice Capo di Gabinetto vicario, Massimo Lasalvia, e del Vice Capo Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Paolo Pinzoni, sulla semplificazione normativa (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i>)	104
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**AUDIZIONI:**

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), sull'applicazione del Fondo di solidarietà comunale e sul processo di attuazione del nuovo sistema contabile degli enti locali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, generale Saverio Capolupo	106
Comunicazioni del Presidente	106

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	107

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione del presidente del consorzio Polieco, Enrico Bobbio (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	108
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
---	-----

Sulla pubblicità dei lavori	109
Comunicazioni del Presidente	109
Sulla pubblicità dei lavori	110
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione relativa agli oli di oliva	110
Audizione del Presidente della Federconsumatori, Rosario Trefiletti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	110
Audizione del Presidente dell'Associazione Italiana dell'Industria Olearia (ASSITOL), Giovanni Zucchi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	111

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,80



17SMC0004340